

XXXI.

TORNATA DEL 7 AGOSTO 1895

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti di finanza e di Tesoro — Approvazione degli articoli dal 28 al 45 ultimo del progetto e degli allegati corrispondenti previa discussione sugli articoli 28, 41 e 42 nella quale parlano il senatore Rossi Alessandro, il ministro del Tesoro, ed i senatori Lampertico relatore, Cavalletto e Costa relatore — votazione a scrutinio segreto del progetto di legge — Discussione del progetto di legge: Convalidazione del regio decreto 9 dicembre 1894, n. 531, che modifica le discipline sull'importazione temporanea dei grani per la macinazione, e degli zuccheri greggi per la raffinazione. Prendono parte alla discussione il senatore Cambray Digny, il ministro delle finanze ed i senatori Rossi Alessandro relatore, Brioschi, Cancellieri e Majorana-Calatabiano — Approvazione di un ordine del giorno proposto dal senatore Majorana, quindi degli articoli del progetto di legge, e di quelli del disegno di legge posto successivamente in discussione per: Modificazioni alla legge doganale — Discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 14 aprile 1892, n. 189, per retrocessioni e vendite di beni devoluti allo Stato per debiti d'imposte — Osservazioni dei senatori Cancellieri e Scano, cui rispondono il ministro delle finanze ed il senatore Calenda A., relatore — Approvazione degli articoli del disegno di legge — Discussione del progetto di legge: Approvazione di tre contratti portanti rinuncia a servitù attiva immobiliare e vendita di beni demaniali — Rincio allo scrutinio segreto dell'articolo unico del progetto di legge, dopo osservazioni del senatore Cancellieri e risposta del ministro delle finanze, ed approvazione di un ordine del giorno proposto e svolto dal senatore Calenda A., relatore — Proclamazione del risultato della votazione segreta del progetto di legge sui provvedimenti di finanza e di Tesoro — Discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1895-96 — Raccomandazioni del senatore Cavalletto e dichiarazioni del ministro del Tesoro — Approvazione di tutti i capitoli del bilancio coi relativi riassunti e degli articoli del progetto di legge — Discussione del progetto di legge: Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1895-96 — Osservazioni dei senatori Cambray-Digny e Finali e risposte del ministro del Tesoro — Approvazione dell'intero bilancio e degli articoli del progetto — Parole del presidente del Consiglio e del senatore Cavalletto e risposte del presidente accolte da vive approvazioni e applausi generali — votazione a scrutinio segreto degli altri sei progetti di legge approvati per articoli nell'odierna seduta e proclamazione del risultato — Annunzio del presidente che per la ventura seduta i signori senatori riceveranno avviso a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 25.

Sono presenti i ministri del Tesoro, delle finanze e degli affari esteri. Intervengono in seguito il presidente del Consiglio ed i ministri della marina, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e delle poste e dei telegrafi.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge il processo verbale della seduta di ieri, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: «Provvedimenti di finanza e di Tesoro» (N. 77).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: «Provvedimenti di finanza e di Tesoro».

Come il Senato rammenta ieri furono approvati i primi 27 articoli di questo progetto di legge.

Passiamo ora ai successivi.

Art. 28.

È convertito in legge il regio decreto del 10 dicembre 1894, n. 533, riprodotto nell'allegato Q alla presente legge, con cui si approva la convenzione stipulata il di 30 ottobre 1894 fra il ministro del Tesoro e la Banca d'Italia, e si provvede intorno al personale reso disponibile dal passaggio del servizio di Tesoreria alla Banca d'Italia.

ALLEGATO Q (all'art. 28).

Approvazione della Convenzione 30 ottobre 1894, stipulata colla Banca d'Italia.

(Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533).

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449.

Veduto il regio decreto 20 dicembre 1893, n. 671, col quale è stato approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Veduto il regio decreto 12 ottobre 1894, n. 442, col quale è stato unificato il servizio della vigilanza sugli Istituti di emissione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata, a nome del Governo dal ministro del tesoro coi rappresentanti della Banca d'Italia e sottoscritta a Roma il di 30 ottobre 1894.

Art. 2.

Gli impiegati di carriera che, per effetto del passaggio del servizio di tesoreria alla Banca d'Italia, contemplato dall'annessa convenzione, non troveranno collocamento in altri uffici dello Stato, nè verranno assunti eventualmente dalla banca medesima, saranno collocati in disponibilità con effetto dal 1° febbraio 1895. A tutti gl'impiegati che saranno collocati in disponibilità, e i quali potranno essere richiamati in servizio attivo, a scelta del ministro, in qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero del Tesoro, sarà concesso nei primi cinque mesi un assegno pari allo stipendio di cui sono attualmente provvisti, e per il periodo successivo l'assegno sarà ridotto alla metà dello stipendio medesimo, anche per quelli fra i detti impiegati che contino meno di dieci anni di servizio.

La disponibilità potrà durare trenta mesi, e tutto il tempo passato in detto stato sarà valido a fare acquistare il diritto al conseguimento della pensione di riposo o della indennità per una volta tanto, congiungendosi all'uopo gli anni di effettivo servizio prestato prima del collocamento in disponibilità.

Art. 3.

Quelli fra i detti impiegati, con sede in Roma, che durante il periodo della disponibilità fossero richiamati in servizio di nuovo in Roma, rientreranno nel godimento delle indennità di residenza che ora percepiscono.

Art. 4.

Il ministro del Tesoro è autorizzato a prelevare la somma di L. 150,000 dal capitolo 74 del bilancio del Tesoro per 1894-95 (Spese di ufficio delle Tesorerie), per ripartirla a titolo di gratificazione una volta tanto, e secondo criteri da determinarsi con decreto ministeriale, fra

quegl' impiegati privati degli attuali tesoreri, cioè: sostituti, cassieri, commessi ed inservienti, i quali cesseranno da ogni ulteriore servizio di tesoreria col 1° febbraio 1895.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per lo conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

V. Il Guardasigilli: V. CALENDÀ DI TAVANI.

Convenzione.

Questo giorno 30 del mese di ottobre dell'anno 1894, in Roma, fra il Governo italiano, rappresentato dal ministro del Tesoro, barone Sidney Sonnino, e la Banca d'Italia, rappresentata dal comm. ing. Giuseppe Marchiori, direttore generale della Banca medesima, dai signori comm. avv. Vittorio de Rossi e commendatore Luigi Cavallini, vice-presidenti del Consiglio superiore della Banca, e dal commendatore Tomaso Bertarelli, segretario del Consiglio stesso, autorizzati con deliberazione del detto Consiglio superiore nella tornata del dì 22 ottobre 1894, si convenne quanto segue:

Art. 1.

La liquidazione della Banca Romana, di cui all'art. 25 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sarà assunta dalla Banca d'Italia, o suo rischio e pericolo, liberando essa lo Stato dalle perdite che potessero derivare da tale liquidazione, ancorchè superassero tutta la somma da versarsi dalla Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa, ai termini dell'art. 29 della citata legge.

I buoni del Tesoro infruttiferi depositati presso la Banca d'Italia, ai termini dell'art. 26, comma 2°, della citata legge, saranno annullati.

Restano ferme le norme per la liquidazione e gli obblighi della Banca d'Italia, secondo quanto è disposto dagli articoli 26 (comma 1°), 27, 28 (comma 2°), 29 e prima parte dell'art. 30 della citata legge 10 agosto 1893.

Un delegato dell'Ufficio centrale d'ispezione sugli Istituti d'emissione assisterà alle riunioni della Commissione liquidatrice della Banca Romana.

Agli effetti della liquidazione stessa della Banca Romana, la riduzione delle tasse di registro all'unica tassa fissa di L. 3.60, di cui nell'art. 18 della citata legge 10 agosto 1893, non avrà effetto oltre il 31 dicembre 1912, e sarà applicabile soltanto agli atti di vendita ai terzi degli immobili posseduti già dalla Banca Romana al 1° ottobre 1894, e per le cessioni ai terzi dei crediti già esistenti al 23 novembre 1893, e limitatamente alla sola misura dei crediti stessi.

Ad ogni altra operazione relativa alla liquidazione stessa dovranno essere estese tutte le riduzioni di tasse e sopratasse di registro che potranno essere concesse agli Istituti di emissione per la liquidazione delle loro immobilizzazioni.

Art. 2.

Passate ogni anno a perdita le sofferenze e dopo versata nel conto della liquidazione della Banca Romana la somma di 2 milioni, di cui all'art. 29 della citata legge 10 agosto 1893, la Banca d'Italia dovrà prelevare dagli utili lordi: nel 1894 la somma di 4 milioni di lire, nel 1895 di 5 milioni, e nel 1896 ed esercizi successivi, fino a tutto l'anno 1903, di 6 milioni all'anno. Queste somme saranno accantonate, insieme coi rispettivi interessi composti, in conto separato fruttifero, e destinate esclusivamente ad assicurare la liquidazione, entro il decennio, delle immobilizzazioni ed operazioni accertate non conformi all'art. 12 della citata legge, ed a compensare le eventuali perdite, oltrechè quelle che potessero risultare dalla liquidazione della Banca Romana in più della sopracitata annualità, di cui all'art. 29 della legge 10 agosto 1893.

Art. 3.

Le somme accantonate ogni anno, ai termini dell'articolo precedente, e gl'interessi relativi dovranno essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, e ciò in più ed all'infuori delle scorte di rendita pubblica, che la Banca d'Italia è autorizzata a tenere ai termini dell'art. 12 della citata legge 10 agosto 1893,

ed all' infuori delle scorte in titoli emessi o garantiti dallo Stato, attribuiti alla massa di rispetto ordinaria, secondo le disposizioni dell' art. 71 degli statuti della Banca, approvati con regio decreto 20 dicembre 1893, n. 671.

Art. 4.

Sarà consentito alla Banca d'Italia, fin dal terzo dei periodi biennali, di cui nell' art. 13 della citata legge 10 agosto 1893, di conteggiare le somme accantonate ai termini dell' articolo 2 della presente Convenzione, più gli interessi accumulati, a compenso di altrettante partite di attività immobilizzate.

Quando venissero per legge prolungati i termini del decennio e rispettivamente dei bienni, contemplati nell' articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, la Banca d'Italia si obbliga fin da ora a continuare al di là del decennio, e per un periodo di anni corrispondente al prolungamento ottenuto, il prelevamento e l' accantonamento di 6 milioni all' anno, più i relativi interessi composti, di cui agli articoli 2 e 3 della presente Convenzione, e la limitazione nel riparto degli utili di cui nel seguente articolo 5.

Art. 5.

Prelevata dagli utili, ai termini del precedente articolo 2, la somma annualmente destinata a costituire, insieme coi rispettivi interessi composti, il fondo di riserva straordinario per far fronte ad eventuali ritardi nella liquidazione o a perdite, e restando fermo ogni altro obbligo di prelevamento per l' ordinario fondo di riserva, derivante dagli statuti della Banca e dalle leggi, il resto degli utili annui potrà essere distribuito agli azionisti, fino al limite massimo di lire 40 annue per azione, dovendo ogni ulteriore eccedenza andare ad aumento del fondo ordinario di riserva. Nella formazione del bilancio generale della Banca, agli effetti del computo degli utili annui, non dovrà tenersi conto del capitale e degli interessi del fondo di riserva straordinario, di cui all' articolo 2.

Art. 6.

Sarà chiesto agli azionisti della Banca d'Italia il versamento di altre lire cento per azione,

versamento che dovrà essere compiuto non più tardi del 31 dicembre 1895.

Art. 7.

Salva l' approvazione dell' assemblea generale degli azionisti, ai termini dell' articolo 86 degli statuti, il capitale fin qui versato della Banca d'Italia resta svalutato della somma di 30 milioni di lire, in previsione di eventuali perdite nella liquidazione delle immobilizzazioni e delle operazioni non conformi alla legge, ai termini degli articoli 12 e 13 della citata legge 10 agosto 1893, o per effetto della finale liquidazione della Banca Romana; ed il capitale sociale della Banca d'Italia resterà ridotto a 270 milioni, diviso in 300,000 azioni nominative di lire 900 ciascuna, restando ferma per gli azionisti, dopo compiuto il versamento di cui all' articolo precedente, l' obbligazione del versamento eventuale delle altre lire 200 per azione, mancanti a completare il capitale sociale.

Quando sarà stata effettuata la svalutazione di cui nel precedente comma, e la corrispondente riduzione del capitale sociale di 30 milioni di lire, si considererà, agli effetti dell' articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, come liquidata una eguale cifra di partite classificate, secondo i risultati dell' ultima ispezione straordinaria, come immobilizzazioni o come non conformi alle disposizioni dell' articolo 12 della legge stessa.

Art. 8.

Al 1° gennaio 1904 sarà eseguita una ispezione straordinaria all' intento di accertare la situazione patrimoniale della Banca d'Italia.

Quando da tale ispezione risultasse:

che non si fosse dalla Banca completamente effettuata la liquidazione delle immobilizzazioni ai termini dell' art. 13 della citata legge 10 agosto 1893;

o che altre nuove immobilizzazioni si fossero sotto qualunque forma accumulate nel decennio;

o che per effetto della liquidazione della Banca Romana si fossero accertate o si dovessero prevedere nuove perdite in più della somma da coprirsi nel ventennio con l' annualità di due milioni versata dalla Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa;

e che le somme da liquidare o le perdite superassero le somme accantonate nei fondi di riserva, ordinario e straordinario;

il prelevamento e l'accantonamento di cui agli articoli 2 e 3 della presente Convenzione e la limitazione nel reparto degli utili, di cui all'art. 5 saranno mantenuti per un altro quinquennio o fintantochè la Commissione di cui all'art. 2 della citata legge 10 agosto 1893 non avrà presentata al Parlamento la sua relazione.

Il presente articolo resterà annullato quando, per legge, venisse prolungato sino a quindici anni il termine del decennio contemplato nel 1° comma dell'art. 13 della citata legge 10 agosto 1893, nel qual caso permane l'obbligo assunto dalla Banca d'Italia col 2° comma dell'art. 4 della presente Convenzione.

Art. 9.

A datare dal 1° febbraio 1895, e sino a tutto il 31 dicembre 1912 la Banca d'Italia assume l'esercizio del servizio di Tesoreria per conto dello Stato in tutte le provincie del Regno, in conformità alle norme che saranno stabilite con apposito regolamento.

Dal detto giorno, la Banca riceverà i versamenti per conto dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti, ed eseguirà i pagamenti disposti a favore dei creditori dello Stato e delle stesse Amministrazioni, ai termini della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3^a).

L'assegno fisso di lire 30,000 all'anno, che la Banca d'Italia percepisce per il servizio di Tesoreria nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Pesaro, Macerata, Ancona, Ascoli-Piceno e Perugia, ai termini della Convenzione stipulata il dì 20 febbraio 1868 fra il ministro delle finanze e la cessata Banca Nazionale nel Regno cesserà col 31 dicembre 1895.

Art. 10.

A garanzia della gestione di Tesoreria, la Banca d'Italia presterà una malleveria di 50 milioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati ai corsi di borsa del giorno in cui la gestione ha principio, sotto deduzione di un ventesimo del valore così determinato e con l'obbligo di reintegrazione in caso di ribasso nei corsi.

La detta cauzione sarà elevata da 50 a 90 milioni, nello spazio di anni sei. Sarà rivolta a questo scopo anche la somma che la Banca d'Italia è obbligata ad accantonare ai termini degli articoli 2 e 3 della presente Convenzione.

Art. 11.

La somma totale delle anticipazioni ordinarie che la Banca deve fare al Tesoro è portata da 90 milioni di lire a 100 milioni.

Art. 12.

Come fondo di cassa per il disimpegno del servizio ordinario di Tesoreria è lasciata alla Banca una dotazione permanente di 30 milioni, salve le opportune somministrazioni nei casi di straordinari pagamenti.

Quando il fondo a disposizione del Tesoro si elevi per qualunque ragione al di sopra di 40 milioni, o scenda al di sotto di 10 milioni, sulla differenza in più e in meno, correrà a favore del Tesoro, o rispettivamente della Banca, un interesse fissato nella ragione uniforme di lire 1.50 per cento, al netto di ogni imposta.

La dotazione permanente fatta alla Banca per il servizio di Tesoreria deve essere sempre reintegrata nella decade, per modo che la situazione di essa alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno del mese non sia mai inferiore ai 30 milioni.

Art. 13.

Finchè durano in vigore le disposizioni contenute negli articoli 1 e 6 dell'allegato I, approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, degl'incassi fatti dalla Banca per conto del Tesoro sarà tenuto conto distintamente secondo la specie dei valori incassati.

Le somme versate in oro ed argento dovranno essere tenute, nelle specie medesime, a disposizione del Tesoro o consacrate ai pagamenti da farsi in metallo, che venissero designati Ministero del Tesoro.

Nulla è innovato rispetto a quanto dispone l'art. 7 dell'allegato I, approvato con la legge citata sopra, intorno ai certificati nominativi per pagamenti di dazi d'importazione.

Art. 14.

Durante il corso legale dei biglietti, e fino a che la Banca d'Italia avrà il servizio di Tesoreria, non potrà richiedere agli altri Istituti d'emissione il cambio o il rimborso dei loro biglietti, se non per una somma eguale a quella dei biglietti della Banca che si trovino nelle casse degli Istituti stessi.

Art. 15.

Presso ogni sede o succursale della Banca che esercita l'ufficio di Tesoreria sarà addetto un delegato del Tesoro, coadiuvato dal personale necessario, con incarico d'invigilare e controllare tutto quanto riguarda il servizio di Tesoreria, a norma delle disposizioni che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente Convenzione.

Il delegato del Tesoro, a cagione del suo ufficio, non assume alcuna responsabilità nella gestione della Banca.

Art. 16.

Le spese d'ufficio per l'esercizio di Tesoreria sono a carico della Banca, meno quella per gli stampati dei modelli prescritti dal regolamento e dalle istruzioni, i quali vengono forniti dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 17.

Pel servizio di Tesoreria la Banca d'Italia godrà la franchigia postale, a forma delle leggi e dei regolamenti postali. La trasmissione però degli atti e dei documenti contabili riguardanti il detto servizio deve essere fatta a mezzo della delegazione del Tesoro.

Art. 18.

Col passaggio della gestione di Tesoreria alla Banca d'Italia, cesserà il servizio permanente delle sentinelle militari ora consentito in base all'art. 240 del regolamento di contabilità generale. Nel caso però in cui il Governo credesse necessario di provvedervi, la Banca dovrà fornire gratuitamente un locale per la guardia provvisto degli arredi occorrenti.

Art. 19.

La presente Convenzione sarà registrata con la tassa fissa di una lira.

La presente Convenzione, stesa in due esemplari, venne letta ad alta voce nella sala di S. E. il ministro del Tesoro quest'oggi trenta ottobre milleottocentonovantaquattro, e venne sottoscritta dalle parti contraenti e dai testimoni intervenuti.

Firmati: SIDNEY SONNINO, GIUSEPPE MARCHIORI, AVV. VITTORIO DE ROSSI, LUIGI CAVALLINI, TOMMASO BERTARELLI, ANTONIO SALANDRA, sotto-segretario di Stato pel Tesoro, *testimone*; BONALDO STRINGHER, direttore generale del Tesoro, *testimone*.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Prima che i presenti articoli di legge sui Banchi passino e che il Senato si chiuda, mi sia concesso di lanciare una parola di avvertimento insieme e di disprezzo per certi uccelloni cosmopoliti che dopo la crisi edilizia piombarono e piombano in Italia ad ingannare la fede pubblica sotto il titolo di *bande nere*.

Vengono a tentare una fortuna colla mira di operare il ribasso del consolidato italiano e dei principali titoli dei nostri Istituti di emissione e di credito. Si introdussero sotto il penultimo Ministero Crispi, continuarono sotto il Ministero Rudini, peggiorarono sotto il Ministero Giolitti ed oggi ancora scoppiano dei *craks* nell'Alta Italia che portano alla rovina numerose famiglie. Si presentano giuochi scoperti sopra titoli, portanti 200, 500 volte le esigue messe di fondi di queste, che non sono banche ma bische, dove si commettono truffe manifeste seguite da mandati di cattura.

La città generosa di Genova si rileva, dà esempio di solidità e di patriottismo, e l'istessa catastrofe riesce poi a rialzare il credito pubblico ed a produrre una reazione salutare nel mercato. Con tutto ciò il lettore s'incontra in certe riviste scettiche di borsa che trattano di questi affari come si direbbe di una partita a scacchi perduta.

Il ministro dirà: « non andiamo ad occuparci di questi bassi fondi, dobbiamo farsene superiori, hanno gli autori loro già ricevuto il danno equivalente delle proprie opere ».

Sta bene, ma oltrechè lamentare la rovina delle famiglie private mi è spiaciuto dover osservare, in analogia alle garanzie che stiamo votando pei Banchi, come avvenga talvolta in Italia che gli stessi Banchi di emissione prestino più facilmente il credito a coteste bische che non alla buona clientela privata; e lasciano così con l'esempio anche la fede altrui.

Io sarò soddisfatto se l'onorevole ministro vorrà con la sua parola autorevole accogliere queste osservazioni.

Non credo sia impossibile escogitare anche qualche provvedimento; non sia indarno frattanto che pubblicamente una voce si elevi per disprezzare questi avventurieri.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Poche parole in risposta all'onorevole Rossi, perchè non mi pare il caso di entrare nelle considerazioni da lui fatte.

Credo che per quanto sia da deplorarsi che vi siano Istituti o banchieri privati i quali facciano un costante giuoco al ribasso e che possano in certi momenti difficili per il paese cagionare danni singoli e generali, credo che il miglior modo di combatterli sia quello che abbiamo seguito da due anni a questa parte, cioè di rinforzare il bilancio e di rialzare il credito dello Stato, mettendoci in condizione di poter sfidare questi sciacalli della borsa, che non fanno che uccidere e divorare i feriti e i caduti. Quando si è sani non si temono gli attacchi di costoro.

Questa è la linea di condotta che ho creduto di dover seguire negli scorsi due anni; ho cercato di impedire le persecuzioni speciali, togliendo però, per quanto mi è stato possibile, qualsiasi giustificazione di presagi ribassisti e pessimisti, a danno del pubblico Tesoro, epperò del bilancio.

Quanto all'allusione fatta dall'onorevole Rossi al Banco di Napoli, da quanto si arguisce dalle notizie avute, sembra trattarsi di una vera e propria truffa.

Fino al 31 luglio, il Banco di Napoli nelle sue operazioni, anche in relazione alla Ditta fallita, era stato prudente e non credo che esso possa temer perdite di rilievo per le operazioni di sconto fatte; ma proprio credo all'ultimo mo-

mento è stata sorpresa la buona fede dell'ispettore reggente la sede, perchè il direttore era lontano; di modo che si può considerare come una specie di furto commesso a danno del Banco di Napoli. Perciò credo che sia ancora da studiarsi se di fronte all'estorsione fraudolenta di una somma cospicua, non si possa impugnare che la somma medesima debba essere considerata come parte da attribuirsi alla massa concorsuale. Ad ogni modo in siffatta questione non voglio entrare, perchè non sono abbastanza giurista.

Spero che l'onorevole Rossi sarà soddisfatto delle mie risposte.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. A dire il vero, come relatore della Commissione, io potrei anche tacere, quantunque la sagacia delle osservazioni fatte dal senatore Rossi e anche la opportunità di richiamare l'attenzione sopra questi gravi fatti e così rovinosi che si sono compiuti in Italia in questi ultimi giorni, certamente metta quasi obbligo di parlare. Però, limitandomi a quel che è propriamente il mio ufficio, di questo io mi compiaccio, e certamente avrò consenziente anche l'onorevole Rossi: che continuando l'opera che pur si è cominciata colla legge del 1893, oggi si cerchi di perfezionarla colla legge in corso d'esame. Per parte del Governo del Re, insieme col Senato, come colla Camera dei deputati, si fa quello che è nella balia del legislatore per cercare che gli istituti di credito stieno nel loro vero ufficio, di che avrei occasione di parlare più opportunamente quando la discussione venisse su questo tema concreto. Però non è da illudersi: le leggi non fanno il credito nè privato nè pubblico. Le leggi rispecchiano le condizioni del credito privato e pubblico così come sono nella realtà. A noi legislatori non rimane che prenderne atto e cercare di rimediare a quei mali ai quali è nella possibilità nostra di rimediare.

Di più non si può; comunque sia, attendiamo la discussione della legge, fidanti che almeno sin dove il legislatore può, non si sia mancato di opportune precauzioni nella legge del 1893, si sia proseguito nella buona via colla legge del 1894, e oggi ancora di più colle disposizioni su cui il Senato è chiamato a deliberare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 28 con cui è approvato l'allegato Q.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 29.

Restano ferme le disposizioni del primo comma dell'articolo 26 e degli articoli 27 e 28 (secondo comma), 29 e prima parte dell'articolo 30 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riguardanti la liquidazione della Banca Romana, e sono abrogati l'articolo 18, il primo comma dell'articolo 28 e l'ultima parte dell'articolo 30 della legge medesima.

Agli effetti della liquidazione delle immobilizzazioni derivanti dalla liquidazione della Banca Romana saranno applicabili termini di tempo doppi di quelli stabiliti dall'articolo 13 della citata legge per la liquidazione delle immobilizzazioni proprie della Banca d'Italia.

Agli stessi effetti la riduzione delle tasse di registro all'unica tassa fissa di L. 3 60, di che nell'articolo 18 della citata legge 10 agosto 1893, non avrà effetto oltre il 31 dicembre 1912, e sarà applicabile unicamente agli atti di vendita ai terzi degli immobili posseduti già dalla Banca Romana al 1° ottobre 1894, e per le cessioni ai terzi dei crediti già esistenti al 23 novembre 1893 e limitatamente alla sola misura dei crediti stessi.

Ad ogni altra operazione riguardante la liquidazione medesima saranno estese tutte le riduzioni di tasse e soprattasse di registro concesse agli istituti di emissione con le disposizioni dell'allegato R, approvato con l'art. 37 della presente legge, e limitatamente ai termini stabiliti nelle dette disposizioni.

(Approvato).

Art. 30.

A deroga dell'art. 21 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e dell'art. 11 dell'allegato I, approvato coll'art. 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la somma totale delle anticipazioni ordinarie che gli istituti di emissione debbono fare al Tesoro è fissata in 135 milioni di lire, così ripartite:

Banca d'Italia . . .	L. 100,000,000
Banco di Napoli . . .	» 28,000,000
Banco di Sicilia . . .	» 7,000,000

A partire dal 1° gennaio 1895, l'interesse dovuto dal Tesoro per le dette anticipazioni sarà ragguagliato alla ragione di L. 1.50 per cento al netto da ogni imposta.

La circolazione per conto dello Stato, dipendente dalle anticipazioni di che sopra, a partire dal 1° gennaio 1895, non è soggetta alla tassa di cui negli articoli 10 e 21 della citata legge 10 agosto 1893, n. 449.

(Approvato).

Art. 31.

La quota della riserva degli Istituti di emissione che, ai termini dell'articolo 6 della legge 10 agosto 1893, n. 449, può, fino al limite del 7 per cento, essere composta di divisa estera, potrà essere costituita, oltreché di cambiali sull'estero pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, di certificati di somme depositate in conto corrente all'estero, e pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, presso le grandi Banche di emissione, o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del Tesoro.

Saranno stabiliti con decreto reale, da emanarsi entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i requisiti delle cambiali sull'estero ammesse a far parte della riserva, la forma dei certificati di conto corrente all'estero e le norme per il riscontro dei relativi depositi attivi.

(Approvato).

Art. 32.

Le somme che gli Istituti di emissione possono tenere impiegate in rendita italiana ai termini dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono elevate:

per la Banca d'Italia a . . .	L. 75,000,000
per il Banco di Napoli a . . .	» 30,000,000
per il Banco di Sicilia a . . .	» 8,000,000

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a comprendere nelle dette somme, oltre i titoli di rendita consolidata italiana, altri titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato.

Essi sono pure autorizzati ad impiegare in rendita consolidata italiana o nei detti titoli la parte libera della rispettiva massa di rispetto,

all'infuori delle scorte fissate nei limiti di che sopra o con disposizioni speciali aventi forza di legge.

(Approvato).

Art. 33.

Agli effetti della graduale riduzione della circolazione richiesta dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, il termine di 4 anni di cui nei comma 2 e 3 del detto articolo, e quello di 14 anni, di cui nei comma 3, 4, 6 e 7 dello stesso articolo, sono rispettivamente prolungati di un anno.

(Approvato).

Art. 34.

I limiti fissati dall'art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per l'ammontare dei depositi in conto corrente fruttifero sono elevati:

per il Banco di Napoli a . . . L. 50,000,000
per il Banco di Sicilia a . . . » 15,000,000

Rimane fermo quanto dispone l'art. 2 dell'allegato E, approvato con l'art. 10 della legge 22 luglio 1894, n. 339, sostituendo alle somme dei conti correnti fruttiferi indicate per i Banchi di Napoli e di Sicilia dalla citata legge del 10 agosto 1893 quelle riportate sopra.

(Approvato).

Art. 35.

Durante il corso legale, la ragione dell'interesse per le anticipazioni indicate al n. 2 dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sarà uguale per tutti gli Istituti e la medesima non potrà variare senza l'autorizzazione del Governo.

A deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riguardante la ragione dello sconto durante il corso legale, è data facoltà al Governo del Re di determinare con decreto reale, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le condizioni nelle quali, indipendentemente dalle eccezioni contemplate dal citato articolo 4 della detta legge 10 agosto 1893 e dall'art. 13 dell'allegato T, approvato con l'art. 39 della legge presente, gli Istituti di emissione potranno concedere sconti di effetti cambiarii ad un saggio inferiore a quello normale.

(Approvato).

Art. 36.

Agli effetti della liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, il termine di 10 anni, di cui al comma 1° dell'art. 13 della legge 10 agosto 1893, è prorogato fino a 15 anni, ed al termine del biennio per la liquidazione di ciascun quinto delle immobilizzazioni stesse è sostituito quello di un triennio.

Tale concessione resta subordinata per la Banca d'Italia al mantenimento dell'obbligo da essa assunto col 2° comma dell'art. 4 della convenzione stipulata tra il ministro del Tesoro e la Banca stessa addì 30 ottobre 1894.

Le prescrizioni e le sanzioni dell'art. 13 della citata legge 10 agosto 1893, riferentisi ai termini di 10 anni e rispettivamente di 2 anni, restano applicabili ai nuovi termini accordati, e l'ispezione straordinaria di cui al 2° comma dell'art. 15 della stessa legge avrà luogo ogni triennio.

(Approvato).

Art. 37.

Al comma 1° dell'art. 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono sostituite le disposizioni contenute nell'allegato R, che forma parte integrante della presente legge.

ALLEGATO **R** (all'art. 37).

Disposizioni per agevolare le mobilizzazioni agli Istituti di emissione.

Art. 1.

Agli effetti della liquidazione prevista nell'articolo 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono accordate le riduzioni delle tasse e sopratasse di registro determinate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Fino al 30 giugno 1896:

1. Per la registrazione degli atti e delle promesse di compra-vendita d'immobili, anche se con apertura di crediti, di data anteriore alla presente legge, sarà pagata sul prezzo stabilito la tassa proporzionale unica dell'uno per cento, intendendosi in tale aliquota compresa ogni altra applicazione di tassa e sopratassa

per ritardata registrazione, e ciò a condizione che, insieme con la registrazione dell'atto, si effettui il trasferimento dell'intero fondo considerato nell'atto stesso ad un Istituto di emissione, ai termini del comma *a* del seguente art. 3;

2. Per la registrazione degli atti di novazione di crediti posseduti dagli Istituti di emissione precedentemente alla pubblicazione della presente legge, in altri crediti garantiti da ipoteca o pegno, sarà pagata la tassa proporzionale di 2 per mille;

3. Per la registrazione degli atti di cessione d'immobili in pagamento di crediti non ipotecari, posseduti dagli Istituti di emissione anteriormente al 20 febbraio 1894, sarà pagata la tassa proporzionale di L. 1.20 per cento, fino a concorrenza del credito dell'Istituto di emissione; salva l'applicazione alla eventuale plusvalenza del fondo della tassa prescritta dalle leggi vigenti;

4. Per la registrazione degli atti di cessione d'immobili da una Società commerciale ad un Istituto di emissione, a cui favore sia iscritta un'ipoteca generale o parziale sugli immobili stessi anteriormente alla pubblicazione della presente legge, con che l'Istituto si assuma il pagamento di un debito della Società cedente verso terzi, sarà pagata la tassa proporzionale di uno per cento sul valore dell'immobile; a condizione che il totale dei crediti dell'Istituto verso la Società cedente superi di un decimo del totale stesso il debito che esso si assume.

Art. 3.

Fino a tutto l'anno 1896 sarà ridotta all'1 per cento la tassa proporzionale:

a) sopra gli atti civili o commerciali e gli atti o decisioni giudiziali traslativi della proprietà di beni immobili in pagamento di crediti ipotecari iscritti a favore degli istituti di emissione o dei loro crediti fondiari, purchè i predetti crediti ipotecari abbiano data anteriore alla pubblicazione della presente legge: e ciò fino all'ammontare dei crediti medesimi, salva l'applicazione alla eventuale plusvalenza del fondo dell'aliquota di tassa prescritta dalle leggi vigenti;

b) sopra gli atti medesimi di trasferimento ad un istituto di emissione di beni immobili,

sui quali graviti un'ipoteca che sia stata ceduta da una Società commerciale all'istituto stesso in garanzia di un credito verso la Società cedente, preesistente alla pubblicazione della presente legge, e fino a concorrenza della somma garantita dalla ipoteca stessa.

Art. 4.

Fino a tutto l'anno 1896 sarà ridotta a 2 per mille la tassa proporzionale di registro sopra gli atti di cessione di crediti ipotecari da parte degli istituti di emissione o dei loro crediti fondiari, e sopra gli atti di cessione di crediti ipotecari agli istituti di emissione o ai loro crediti fondiari, in pagamento di crediti posseduti dai medesimi precedentemente alla pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

Fino a tutto l'anno 1897 sarà ridotta all'1 per cento la tassa proporzionale di registro:

1° sopra gli atti di alienazione, da parte degli istituti di emissione o dei loro crediti fondiari, degli immobili da essi posseduti alla data della pubblicazione della presente legge;

2° sopra gli atti di trasferimento o permuta d'immobili o di quote di immobili, tra gli istituti di emissione e i loro crediti fondiari.

Art. 6.

Fino a tutto l'anno 1899 sarà ridotta all'1 per cento la tassa proporzionale di registro sopra gli atti di alienazione degli immobili che pervenissero agli istituti di emissione, o ai loro crediti fondiari, in conformità degli articoli precedenti; purchè vengano sottoposti a registrazione entro tre anni dal precedente trasferimento.

Art. 7.

Fino a tutto l'anno 1899 sarà ridotta al 2 per cento la tassa proporzionale di registro sul primo atto di ulteriore trasferimento a titolo di compra-vendita della proprietà degli immobili di cui nei precedenti articoli 5 (comma 1) e 6; purchè venga a registrazione entro un anno dalla registrazione del precedente trasferimento.

Art. 8.

Agli atti registrati in virtù delle precedenti disposizioni non si applica l'aumento dei due decimi prescritto dall'articolo 158 della legge 13 settembre 1874, numero 2076 (serie 2^a).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola nè sull'art. 37 nè sull'allegato *R* che col medesimo si tratta di approvare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 38.

Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato *S*, che forma parte integrante della presente legge, riguardanti i Crediti fondiari degli Istituti d'emissione.

ALLEGATO *S* (all'art. 38).**Disposizioni riguardanti i crediti fondiari degli Istituti di emissione.**

Art. 1.

I crediti fondiari degli Istituti di emissione avranno facoltà, per una volta tanto, di consentire ai mutuatari che, alla data della pubblicazione della presente legge, siano in arretrato di non più di otto semestralità, di prolungare i termini di rimborso dell'intero mutuo di tante nuove rate, quante sono le semestralità scadute, ripartendo egualmente su tutte le rate ancora da scadere l'ammontare degli interessi di mora già dovuti.

In tali casi non sarà dovuto alcun nuovo compenso all'erario, e l'atto relativo sarà registrato con la tassa fissa di lire 3.

Con disposizioni regolamentari saranno determinate le norme per l'applicazione di questo articolo.

Art. 2.

Gli Istituti di credito fondiario degli Istituti di emissione avranno la facoltà di cedere i propri crediti ad altri Istituti di credito fondiario ordinari, o a privati, alle condizioni che reputeranno più convenienti, estinguendo integralmente il rispettivo credito nei modi di legge.

Art. 3.

Nessun diritto o compenso sarà dovuto all'erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fatta mediante stipulazione di un nuovo mutuo con altri Istituti, purchè la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.

Art. 4.

Quando il credito fondiario di un Istituto di emissione divenga deliberatorio degli stabili ipotecati, potrà differire il rimborso del rispettivo mutuo residuo con l'obbligo di continuare l'ammortamento semestrale per la durata del mutuo originario.

Nel caso di rivendita, il prezzo dovrà essere impiegato nella estinzione del debito residuo e nell'ammortamento di un corrispondente numero di cartelle. Quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avrà l'obbligo di supplire alla differenza.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito fondiario del Banco di Napoli, il servizio delle cui cartelle è regolato dall'articolo 8 del presente allegato *S* alla legge.

Art. 5.

La facoltà attribuita al deliberatorio dall'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, potrà essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato al Credito fondiario di un Istituto di emissione.

Il termine di 15 giorni, indicato dal detto articolo 36, è esteso a 30 giorni a favore del deliberatorio che intende di profittare del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato.

Art. 6.

Dopo il terzo esperimento d'asta gli Istituti di credito fondiario degli Istituti di emissione potranno chiedere al Tribunale civile, in Camera di consiglio, l'autorizzazione di vendere a trattativa privata i beni sottoposti ad espropriazione e ad essi ipotecati, per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.

Il relativo provvedimento non potrà essere impugnato se non per nullità di forma, e la impugnazione non sospenderà la vendita.

Il prezzo sarà versato all'Istituto, il quale preleverà l'importo del suo credito in conformità all'articolo 23, lettera *f*, del testo unico delle leggi sul Credito fondiario, approvato col regio decreto 22 febbraio 1885, n. 2922, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.

Art. 7.

Per la nomina, la revoca e la surrogazione del sequestratario di cui alla lettera *b* dell'articolo 23 del citato testo unico delle leggi sul Credito fondiario, e per la cauzione che possa da lui venire richiesta, il presidente del Tribunale dovrà conformarsi alle proposte degli Istituti di Credito fondiario degli Istituti d'emissione.

Art. 8.

A deroga dei comma 5 e 7 dell'articolo 9 del citato testo unico della legge sul Credito fondiario, l'estinzione delle cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli ancora in circolazione alla data della pubblicazione della presente legge sarà eseguita dal Banco stesso, per conto del suo Credito fondiario, a cominciare dal 1° agosto 1895, secondo le rate semestrali di ammortamento determinate nella tabella annessa al presente allegato *S*. L'estinzione delle cartelle si farà, finchè il loro prezzo di borsa sia inferiore al valore nominale, per mezzo di acquisto al prezzo corrente di cartelle che verranno annullate, e quando il prezzo raggiunga o superi la pari con rimborso mediante estrazione a sorte.

Il Banco avrà sempre facoltà di anticipare i rimborsi delle ultime rate, ma fino all'estinzione compiuta delle cartelle nessuna singola rata di ammortamento semestrale dovrà comprendere un numero minore di cartelle di quello corrispondente alle somme fissate nella detta tabella.

Oltre al numero di cartelle compreso, ai termini del 1° comma del presente articolo, nelle rate di ammortamento indicate nella tabella annessa, verranno semestralmente estratte e rimborsate alla pari tante cartelle quante corrisponderanno all'importo delle somme che risulteranno versate in numerario, nel semestre antecedente, per volontaria restituzione anticipata di capitale dei mutui fondiari per parte dei debitori.

Tutte le cartelle che l'istituto riceverà dai suoi mutuatari per anticipata restituzione di capitale dei mutui fondiari, dovranno essere annullate, in più di quelle di cui nelle rate semestrali di ammortamento indicate nell'annessa tabella.

Il Banco di Napoli stanzierà ogni anno nel bilancio del suo credito fondiario la somma di 8,500,000 lire, sulla quale, dopo pagate le cartelle corrispondenti alle rate di ammortamento stabilite dalla tabella annessa, e dopo pagati gl'interessi delle cartelle in circolazione, ogni resto dopo detratta una quota, da impiegarsi a fondo di riserva in rendita pubblica, eguale al 7 per cento delle somme incassate per anticipata restituzione dei mutui sia in danaro sia in cartelle, verrà integralmente impiegato, anno per anno, finchè il prezzo di Borsa delle cartelle fondiarie sia inferiore al valore nominale, nell'acquisto, al prezzo corrente, di cartelle che verranno annullate, e quando il prezzo raggiunga o superi la pari, nel rimborso di tante cartelle estratte a sorte in più del numero compreso nelle rate di ammortamento indicate nell'annessa tabella, o corrispondente alle restituzioni anticipate volontarie in numerario. La quota di cui sopra, da impiegarsi, a fondo di riserva, in rendita pubblica, servirà, cogli interessi capitalizzati, a coprire le eventuali perdite del credito fondiario.

Ogni utile o avanzo di cassa, che risulti disponibile alla chiusura annuale del conto del credito fondiario, all'infuori della quota indicata nel comma precedente, destinata a fondo di riserva, dovrà essere esclusivamente impiegato in primo luogo a rimborsare al Banco le somme che abbia anticipato in conto corrente al suo credito fondiario in più di 40 milioni di lire, e quindi, per non oltre una metà, ad ulteriore riduzione dello stesso debito in conto corrente, e per il resto, finchè il prezzo di Borsa delle cartelle fondiarie resterà inferiore al valore nominale, nell'acquisto al valore corrente di cartelle fondiarie che verranno annullate, e quando il prezzo raggiunga o superi la pari, nel rimborso di tante cartelle estratte a sorte in più del numero di cui nei comma precedenti del presente articolo.

Nulla è innovato riguardo agli obblighi e ai diritti dei mutuatari, per le annualità da loro dovute.

Tabella annessa all'art. 8 dell'allegato S.

		RATE di ammortamento				RATE di ammortamento	
		semestre	anno			semestre	anno
		1895	1 agosto . .			500,000	500,000
				»	1 agosto . .	675,500	1,351,000
1896	1 febbraio . .	358,500		1910	1 febbraio . .	709,500	
»	1 agosto . .	358,500	717,000	»	1 agosto . .	709,500	1,419,000
1897	1 febbraio . .	376,000		1911	1 febbraio . .	745,000	
»	1 agosto . .	376,000	752,000	»	1 agosto . .	745,000	1,490,000
1898	1 febbraio . .	395,000		1912	1 febbraio . .	782,000	
»	1 agosto . .	395,000	790,000	»	1 agosto . .	782,000	1,564,000
1899	1 febbraio . .	414,500		1913	1 febbraio . .	821,000	
»	1 agosto . .	414,500	829,000	»	1 agosto . .	821,000	1,642,000
1900	1 febbraio . .	435,500		1914	1 febbraio . .	862,000	
»	1 agosto . .	435,500	871,000	»	1 agosto . .	862,000	1,724,000
1901	1 febbraio . .	457,000		1915	1 febbraio . .	905,500	
»	1 agosto . .	457,000	914,000	»	1 agosto . .	905,500	1,811,000
1902	1 febbraio . .	480,000		1916	1 febbraio . .	955,000	
»	1 agosto . .	480,000	960,000	»	1 agosto . .	955,000	1,901,000
1903	1 febbraio . .	504,000		1917	1 febbraio . .	998,000	
»	1 agosto . .	504,000	1,008,000	»	1 agosto . .	998,000	1,996,000
1904	1 febbraio . .	534,500		1918	1 febbraio . .	1,048,000	
»	1 agosto . .	534,500	1,069,000	»	1 agosto . .	1,048,000	2,096,000
1905	1 febbraio . .	556,000		1919	1 febbraio . .	1,100,500	
»	1 agosto . .	556,000	1,112,000	»	1 agosto . .	1,100,500	2,201,000
1906	1 febbraio . .	583,500		1920	1 febbraio . .	1,155,500	
»	1 agosto . .	583,500	1,167,000	»	1 agosto . .	1,155,500	2,311,000
1907	1 febbraio . .	612,500		1921	1 febbraio . .	1,213,000	
»	1 agosto . .	612,500	1,225,000	»	1 agosto . .	1,213,000	2,426,000
1908	1 febbraio . .	643,500		1922	1 febbraio . .	1,274,000	
»	1 agosto . .	643,500	1,287,000	»	1 agosto . .	1,274,000	2,548,000

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1895

		RATE di ammortamento				RATE di ammortamento	
		semestre	anno			semestre	anno
1923	1 febbraio . .	1,387,500		1935	1 febbraio . .	2,402,000	
»	1 agosto . .	1,387,500	2,675,000	»	1 agosto . .	2,402,000	4,804,000
1924	1 febbraio . .	1,404,500		1936	1 febbraio . .	2,522,000	
»	1 agosto . .	1,404,500	2,809,000	»	1 agosto . .	2,522,000	5,044,000
1925	1 febbraio . .	1,474,500		1937	1 febbraio . .	2,648,000	
»	1 agosto . .	1,474,500	2,949,000	»	1 agosto . .	2,648,000	5,296,000
1926	1 febbraio . .	1,548,500		1938	1 febbraio . .	2,780,500	
»	1 agosto . .	1,548,500	3,097,000	»	1 agosto . .	2,780,500	5,561,000
1927	1 febbraio . .	1,626,000		1939	1 febbraio . .	2,919,500	
»	1 agosto . .	1,626,000	3,252,000	»	1 agosto . .	2,919,500	5,839,000
1928	1 febbraio . .	1,707,000		1940	1 febbraio . .	3,065,500	
»	1 agosto . .	1,707,000	3,414,000	»	1 agosto . .	3,065,500	6,131,000
1929	1 febbraio . .	1,792,500		1941	1 febbraio . .	3,219,000	
»	1 agosto . .	1,792,500	3,585,000	»	1 agosto . .	3,219,000	6,438,000
1930	1 febbraio . .	1,882,000		1942	1 febbraio . .	3,380,000	
»	1 agosto . .	1,882,000	3,764,000	»	1 agosto . .	3,380,000	6,760,000
1931	1 febbraio . .	1,976,000		1943	1 febbraio . .	3,549,000	
»	1 agosto . .	1,976,000	3,952,000	»	1 agosto . .	3,549,000	7,098,000
1932	1 febbraio . .	2,075,000		1944	1 febbraio . .	3,726,500	
»	1 agosto . .	2,075,000	4,150,000	»	1 agosto . .	3,726,500	7,453,000
1933	1 febbraio . .	2,178,500		1945	1 febbraio . .	3,908,000	
»	1 agosto . .	2,178,500	4,357,000	»	1 agosto . .	3,908,000	7,816,000
1934	1 febbraio . .	2,287,500					
»	1 agosto . .	2,287,500	4,575,000		1896-1945		150,000,000

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola nè sull'articolo 38 nè sull'allegato *S* ed annessa tabella che col medesimo si tratta di approvare, lo pongo ai voti:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 39.

È data facoltà al Governo del Re di riformare con decreto reale, da emanarsi non più tardi del 30 novembre 1895, gli statuti dei due Banchi di Napoli e di Sicilia e delle Amministrazioni dipendenti, conservandone integre le funzioni ai termini della legge 10 agosto 1893, n. 449, e in base alle disposizioni di cui all'allegato *T*, che forma parte integrante della presente legge.

ALLEGATO *T* (all'art. 39).

Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia.

Art. 1.

Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono pubblici stabilimenti di credito autonomi, sottoposti alla sorveglianza del ministro del Tesoro.

Art. 2.

L'Amministrazione centrale del Banco di Napoli è in Napoli, e quella del Banco di Sicilia è in Palermo.

I due Banchi hanno sedi e succursali nei capoluoghi di quelle Provincie del Regno dove lo stimino opportuno, e subordinatamente alle condizioni che saranno determinate col decreto reale indicato nell'articolo 39 della presente legge.

I due Banchi hanno facoltà di avere agenzie e rappresentanze proprie in quei luoghi del Regno che riterranno opportuni.

Art. 3.

Le funzioni dei due Banchi sono ripartite nei seguenti rami:

1° Emissione di biglietti a vista e al portatore, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi che regolano tale funzione;

2° Emissione di titoli nominativi, come fedi di credito, vaglia cambiari, assegni bancari tramissibili per girata;

3° Sconti, anticipazioni e conti correnti ad interessi o senza, ai termini delle leggi che regolano gli Istituti di emissione.

Il Banco di Napoli conserverà inoltre il servizio dei Monti di Pietà.

I Banchi possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Art. 4.

Il Consiglio generale del Banco di Napoli si compone:

del sindaco della città di Napoli;

del presidente del Consiglio provinciale di Napoli,

del presidente della Camera di commercio di Napoli;

di tre delegati eletti: uno dal Consiglio comunale, uno dal Consiglio provinciale e uno dalla Camera di commercio di Napoli;

di un delegato eletto dal Consiglio provinciale di Bari.

di un delegato eletto dalla Camera di commercio di Bari;

di un delegato eletto dal Consiglio provinciale di ognuna delle seguenti provincie:

Aquila Cosenza

Avellino Foggia

Benevento Lecce

Campobasso Potenza

Caserta Reggio Calabria

Catanzaro Salerno

Chieti Teramo

di un delegato eletto dalle Camere di commercio di ogni altra provincia del Regno in cui il Banco abbia una sede;

del direttore generale e dei due consiglieri d'amministrazione di nomina governativa.

Nei casi d'incompatibilità determinati dalle leggi il sindaco di Napoli e il presidente del Consiglio provinciale e della Camera di commercio di Napoli, saranno rispettivamente surrogati dai loro rappresentanti ai termini di legge.

Art. 5.

Il Consiglio generale del Banco di Sicilia si compone:

del sindaco di Palermo;

del presidente del Consiglio provinciale di Palermo ;

del presidente della Camera di commercio di Palermo ;

di tre delegati eletti : uno dal Consiglio comunale, uno dal Consiglio provinciale e uno dalla Camera di commercio di Palermo ;

dei sindaci di Messina, di Catania e di Girgenti ;

di un delegato eletto dalle Camere di commercio di Messina, Catania e Girgenti ;

di un delegato eletto dai Consigli provinciali di Messina, Catania, Girgenti, Caltanissetta, Siracusa e Trapani ;

di un delegato eletto dalle Camere di commercio di ogni altra provincia del Regno in cui il Banco abbia una sede ;

del direttore generale e dei due consiglieri d'amministrazione di nomina governativa.

Nei casi d'incompatibilità determinati dalle leggi, i sindaci di cui sopra ed i presidenti del Consiglio provinciale e della Camera di commercio di Palermo saranno rispettivamente surrogati dai loro rappresentanti ai termini di legge.

Art. 6.

I membri elettivi dei Consigli generali dei due Banchi si rinnovano ogni biennio.

Le funzioni di componente il Consiglio generale sono gratuite.

Esse sono, eccezione fatta dall'ufficio di consigliere d'amministrazione, incompatibili con qualunque ufficio retribuito dal Banco, sia direttamente, sia indirettamente, a stipendio fisso o variabile. È pure esclusa ogni indennità di soggiorno o di rappresentanza.

Art. 7.

I Consigli generali dei due Banchi non potranno deliberare validamente sopra argomenti che escano dalla competenza attribuita loro dai rispettivi statuti.

Art. 8.

I Consigli centrali di amministrazione dei due Banchi si compongono :

del Direttore generale che li presiede ;

di tre delegati effettivi e di un delegato supplente, scelti annualmente dal Consiglio generale tra i suoi membri ;

di due consiglieri d'amministrazione nominati con decreto reale, su proposta del ministro del Tesoro, da rinnovarsi uno ogni due anni con facoltà di riconferma dell'uscente.

Il direttore generale e i due consiglieri nominati per decreto reale non potranno essere scelti fra gli impiegati dello Stato in attività di servizio, in disponibilità o in aspettativa. Tale disposizione non si applica riguardo alla nomina dei consiglieri d'amministrazione, agli impiegati che abbiamo le guarentigie dell'immobilità.

Art. 9.

I direttori generali dei due Banchi sono nominati con regio decreto, sulla proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 10.

Le sedi e succursali dei due Banchi sono amministrate dai direttori, sotto la vigilanza dell'amministrazione centrale.

Art. 11.

A cominciare dal 1° gennaio 1896 le pensioni gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gl'impiegati dello Stato.

Gl'impiegati dei Banchi i quali, a termini delle norme attualmente vigenti, avranno al 1° gennaio 1896 acquistato il diritto al riposo potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purchè presentino l'istanza pel collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.

Sarà del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.

Per gl'impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio, non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorità nel termine medesimo la proporzione della pensione allo stipendio

sarà determinata sulla base delle norme attualmente vigenti pel tempo passato in servizio anteriormente al 1° gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gl'impiegati dello Stato, ai termini del comma 1° del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per quanti sono gli anni di servizio utili alla pensione al 1° gennaio 1896.

Agli impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo di autorità a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varrà, agli effetti della pensione per anno compiuto.

Alle controversie tra gl'impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni è estesa la giurisdizione della Corte dei conti.

Nel decreto reale da emanarsi ai termini dell'articolo 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gl'impiegati del Banco di Napoli quanto per quelli del Banco di Sicilia.

Art. 12.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli ha un patrimonio suo proprio, distinto da quello del Banco, e sopra di esso i creditori del Banco non possono mai avere alcuna ragione.

Il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni della Cassa di risparmio di fronte ai terzi.

La Cassa è amministrata dal direttore generale del Banco, valendosi degli uffici e dei funzionari del Banco. Essa è sottoposta alla vigilanza del ministro del Tesoro.

Il Banco potrà tenere in conto corrente fruttifero, ad una ragione d'interesse non inferiore alla metà dell'interesse pagato dalla Cassa al pubblico, una somma non mai superiore ad un quinto della totalità delle attività della Cassa.

Ogni altra attività della Cassa dovrà essere impiegata esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Le attività già impiegate diversamente alla data della pubblicazione della presente legge dovranno essere liquidate entro non più di

cinque anni, salvi i termini più lunghi stipulati con precedenti contratti. Ogni parziale riscossione dovrà essere impiegata esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 13.

Il limite dello sconto di favore concesso ai termini dell'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, è elevato pel Banco di Sicilia a 6 milioni di lire; ma le anticipazioni sopra ordini in zolfi non potranno eccedere la metà del valore della merce.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola nè sull'art. 39 nè sull'allegato *T* che col medesimo si tratta di approvare, lo pongo ai voti:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 40.

È prorogato sino al 30 giugno 1896 il termine stabilito dall'art. 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la cessazione di ogni emissione dei biglietti di Banca presentemente in corso.

(Approvato).

Art. 41.

A deroga del 1° comma dell'art. 27 della legge 10 agosto 1893, n. 449, i biglietti della Banca Romana che entro il mese di dicembre 1895 non fossero presentati per il cambio alla sede della Banca d'Italia in Roma saranno prescritti.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Il capoverso dell'art. 27 della legge del 1893 a cui si richiama questa disposizione di legge, stabiliva che i biglietti della Banca romana sarebbero prescritti quando entro il 1898 non fossero presentati al cambio.

Ora io non disconosco, nè la Commissione permanente di finanze disconosce le ragioni di utilità pubblica che hanno indotto il Governo, anzi la Camera dei deputati, a introdurre in questo disegno di legge una disciplina molto più severa.

Però io anche per esperienza mia propria, trattandosi di prescrizione di altri biglietti, mi sono trovato di fronte a qualche congiuntura veramente pietosissima. Noi abbiamo un bel dire che l'ignoranza della legge non scusa; ma andate a domandare la conoscenza della legge a povere persone le quali forse hanno collocato in questo modo il loro unico e povero risparmio.

Qui, devo dire un'altra volta, non è il caso d'introdurre emendamenti. Ma sono edotto anche dall'esperienza mia propria, e dirò esperienza pietosissima, dacchè non ho potuto, giusta la legge, venire in soccorso, nè il Ministero ha potuto venire in aiuto a qualcheduno che si vedeva privato dell'unico suo risparmio. Io devo perciò fare atto di fiducia nel Governo del Re e particolarmente nell'onorevole ministro del Tesoro, e se fosse duopo gli farei anche raccomandazione, che non risparmi alcuna via per portare alla conoscenza anche dei più poveri, di non altro colpevoli che di buona fede, il termine fatale, dopo il quale sarebbe prescritto il loro peculio.

Nelle presenti condizioni di cose io non saprei in verità che cosa proporre di diverso da questo; speriamo che col suo acume l'onor. ministro del Tesoro cerchi di escogitare tutto quello che può esservi di più efficace.

Questo io suggerisco perchè la giustizia deve valere per tutti, per gli agiati e per quelli che non sono in condizioni di avere familiarità con le disposizioni di legge che vengono sancite dal Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. La proposta di anticipare la prescrizione dei biglietti della Banca Romana, come ben disse il senatore Lampertico, venne dalla iniziativa della Camera, considerato il numero già grande dei biglietti della Banca Romana presentati al cambio.

A raggiungere il totale della somma posta in circolazione dalla Banca Romana mancano soltanto L. 1,400,000.

Sono perfettamente d'accordo col senatore Lampertico, che bisognerà usare ogni mezzo per diffondere quanto più è possibile la notizia di questa prossima prescrizione, ed io mi rivolgerò anche al Ministero dell'interno e a quello

delle Poste, perchè in tutti i comuni sia conosciuta.

I fatti scandalosi della liquidazione della Banca Romana hanno affrettato la presentazione dei biglietti al cambio, quantunque il termine di prescrizione audasse sino al 1898.

Ad ogni modo, dichiaro che per quanto sta in me avrò ogni cura per diffondere questa notizia, per evitare i casi pietosi di cui ha parlato il senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Sono pienamente soddisfatto delle dichiarazioni del signor ministro del Tesoro, e noto che già con una frase laconica, ma significativa, aveva io stesso detto di non disconoscere le ragioni eminenti di utilità pubblica per cui fu abbreviato il termine stabilito dalla legge del 1894. Ciò non toglie che possano esservi di mezzo molti innocenti che in buona fede vengono ad espiare colpe non loro. Perciò mi pare che avesse ragione di essere la mia raccomandazione, e tanto più ne sono persuaso dopo che è stata accolta dall'onor. ministro del Tesoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 41:

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 42.

Per la liquidazione della pensione di riposo degli impiegati civili e degli ufficiali dell'esercito e della marina, sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato U, che forma parte integrante della presente legge.

ALLEGATO U (all'art. 42).

Art. 1.

A cominciare dal 2 luglio 1895 gli impiegati civili ed i militari al servizio dello Stato soggetti alla ritenuta continua sullo stipendio e sugli aggi a termini della legge 7 luglio 1876, n. 3212, dovranno sottostare ad una ritenuta straordinaria nella misura del 15 per cento sugli stipendi od aggi conseguiti per prima no-

mina, purchè sien superiori separatamente o cumulativamente alle 800 lire, e del 25 per cento sugli aumenti successivi di stipendio o di aggi.

La riscossione di queste ritenute si effettuerà in rate uguali nei primi 12 mesi dalla nomina o promozione.

La ritenuta straordinaria sugli stipendi di prima nomina non sarà applicata agli straordinari che venissero nominati in pianta organica, purchè siano già stati ammessi a prestar servizio per decreto ministeriale, e lo abbiano già prestato per non meno di un biennio, alla data della pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Nei casi di collocamento a riposo od in riforma per infermità dipendenti o no da causa di servizio, il Governo dovrà far procedere allo accertamento di esse mediante visita collegiale e con le altre cautele da stabilirsi con regolamento.

Art. 3.

La Corte dei conti prima di registrare il decreto di collocamento a riposo in seguito alla domanda del pensionando, dovrà accertare se tale domanda fu determinata per ordine od invito d'ufficio, nel quale caso il decreto non sarà ammesso alla registrazione, che come collocamento a riposo d'autorità.

Art. 4.

La somma da stabilirsi annualmente per le pensioni di autorità, ai termini dell'art. 172 del testo unico delle leggi sulle pensioni, non deve eccedere L. 500,000 complessivamente per tutti i Ministeri. Però per l'esercizio 1895-96 questa somma è estesa a L. 600,000.

Sono considerate come pensioni d'autorità quelle dei funzionari che furono invitati dal Governo a domandare il collocamento a riposo.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare al senatore Costa, relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Io sono costretto a prendere la parola per pregare il signor ministro a volermi fornire uno schiarimento, nutrendo la speranza che possa essere soddisfacente.

Allorchè fu discusso quest'articolo alla Camera dei deputati fu proposto che la ritenuta

straordinaria del 15 per cento in occasione di prima nomina non fosse applicata agli impiegati straordinari già adibiti nelle pubbliche amministrazioni.

Il signor ministro prese in considerazione la proposta, ma credette opportuno di circondarla da guarentigie, e due soprattutto ne volle: che fossero impiegati nominati per decreto ministeriale, e che la loro nomina risalisse a due anni avanti alla presente legge.

Ed il pensiero era certamente esatto e provvido.

Provvido, perchè effettivamente vi sono straordinari, e molti, che, entrando in pianta, andrebbero a percepire uno stipendio minore di quello che avevano; ed è ingiusto sottoporli ad una falcidia che peggiorerebbe la loro posizione.

Esatta e prudente per chiudere la via ad una valanga di persone che avrebbero avuto un beneficio che loro non spettava; essendo questi straordinari a cottimo, ed assunti in servizio da poco.

Ma forse la frase usata nell'art. 1° dell'allegato U è rimasta un po' deficiente ed imperfetta.

La deficienza e l'imperfezione di questa frase si rivelano soprattutto da che vi sono scrivani che non sono in carriera, ma fanno parte da lunghissimi anni della pubblica Amministrazione senza possedere effettivamente un decreto ministeriale di nomina, il quale è un' accidentalità.

Vi è una numerosa schiera d'impiegati delle poste i quali, anzichè essere nominati con un *decreto ministeriale*, sono nominati con una *ordinanza ministeriale*.

Noi che siamo nella materia giudiziaria abbiamo disputato a lungo sulla differenza tra *ordinanza* e *decreto ministeriale*, e forse è difficile il trovarla. Il fatto si è che la parola *ordinanza* non risponderebbe alla lettera dell'articolo di legge, e siccome siamo in materia finanziaria soggetta alla revisione della Corte dei conti, nulla di più facile che la Corte si fermi sulla lettera dell'articolo.

Ora non ci sarebbe nulla di più ingiusto che quello di privare funzionari di un vantaggio concesso ad altri che si trovano in condizione identica, vantaggi che la legge virtualmente ha voluto loro accordare, giacchè il ministro

colla frase *decreto ministeriale* ha voluto dire, secondo me, che questi impiegati sono nominati per effetto di potere ministeriale speso.

Ma vi è un'altra categoria di funzionari che si trovano in identica condizione e non hanno un decreto firmato dal ministro e sono gli scrivani straordinari delle Direzioni generali autonome, per esempio quelli della Direzione generale del Fondo per il culto.

Eppure nella sostanza la posizione di questi scrivani è identica a quella degli impiegati del Ministero di grazia e giustizia, del quale sono un'appendice.

Anche per questi però si può sostenere che il direttore generale nominandoli esercita non per delegazione del ministro, ma per delegazione della legge, un potere ministeriale e quindi io credo che per essi l'onorevole ministro potrà fare delle dichiarazioni soddisfacenti, accordandosi su questo concetto che l'articolo della legge di cui si tratta debba applicarsi a tutti quegli scrivani straordinari i quali sono nominati con un decreto col quale è spesa autorità ministeriale sia delegata dal ministro, sia dalla legge.

Ma vi è un'altra serie d'impiegati pei quali mi duole di non poter fare questa argomentazione e sono tutti gli alunni e scrivani addetti all'autorità giudiziaria. Ed intendiamoci, non sono pochi, sono 1700, dei quali almeno 1400 hanno due anni di nomina. Per cui sarebbero 1400 impiegati ai quali verrebbe tolto il vantaggio di questa disposizione di legge.

Gli scrivani straordinari presso l'autorità giudiziaria hanno una retribuzione massima di 90 lire al mese, 1080 lire all'anno.

Quando sono promossi hanno uno stipendio nominale di 1300 lire.

Cosa accade quindi? Accade che passando dalla condizione di scrivani alla condizione di vice cancellieri, o sostituti segretari, non tenendo conto di tutte le ritenute per le pensioni e la ricchezza mobile, guadagnerebbero 25 lire all'anno.

È evidente che questi funzionari si trovano in una condizione identica a quella che è stata preveduta nell'art. 1° dell'allegato U della legge.

È evidente che non ci si è pensato, perchè altrimenti, se l'onorevole ministro di grazia e giustizia fosse stato presente allora (e mi duole

non vederlo oggi al suo posto, perchè avrei la sua adesione), vi avrebbe pensato certamente, e sarebbe stata adottata una misura eguale anche per questi 1400 funzionari i quali pur troppo sono fra quelli che nella nostra complicata organizzazione amministrativa e giudiziaria occupano uno degli ultimi gradini, per modo che non ci sono sotto di loro che i maestri elementari e gli ufficiali postali, e sono funzionari che meritano certamente l'appoggio del Governo. Notisi che questi funzionari poi per arrivare a queste 1300 lire che darebbero in un anno il vantaggio di 25 lire, debbono percorrere almeno una carriera di nove o dieci anni, perchè appunto di nove o dieci anni è la media per passare da alunno di cancelleria a vice-cancelliere, o sostituto segretario.

Io, dico il vero, di fronte alla lettera della legge, non so cosa il signor ministro mi possa dire; mentre credo che la giustizia deve obbligare il ministro, od almeno consigliarlo, a studiare e suggerire un temperamento se è possibile, e se non un temperamento, una promessa di prendere in considerazione tale posizione la quale a me pare che meriti non solo l'appoggio nostro, ma meriti soprattutto l'attenzione del Governo, trattandosi di una numerosa falange di funzionari che possono essere considerati come i paria dell'Amministrazione.

Io prego il ministro a voler prendere in considerazione queste mie osservazioni le quali sono ispirate da un desiderio al quale io credo egli vorrà partecipare ed è questo: che le leggi per poter ottenere autorità, per poter ottenere il consenso del paese, devono essere ispirate ad un grande, elevato sentimento di giustizia distributiva. (*Benissimo*).

Senatore CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLETTO. L'onorevole relatore senatore Costa perorò per una classe numerosa di funzionari subalterni che meritavano il beneficio dell'esonero dalla tassa di cui si parla qui; ma a *fortiori* fra questi impiegati d'ordine, subalterni, che principalmente meritano una speciale considerazione, io credo che dovevano essere compresi gli scrivani locali, i quali sono retribuiti nella prima loro nomina collo stipendio di mille lire all'anno, che colle riduzioni

si restringono a circa 64 lire al mese; stipendio ben misero.

Questi scrivani locali derivano dall'esercito; erano sottufficiali, i quali per ottenere questo meschino, povero impiego civile hanno dovuto durare sotto le armi, e servire con fedeltà e onore nell'esercito e ottenervi il grado di sottufficiale, per ben 12 anni.

Io credo che giustizia esiga che anche questi impiegati benemeriti debbano essere principalmente compresi nel beneficio implorato a favore di molti altri dall'onor. Costa.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Io convengo con l'on. Costa che l'espressione adottata nell'articolo non distingue abbastanza; andrebbe spiegata un po' di più; ma il concetto, come egli ha dichiarato, risulta abbastanza chiaro dal contesto; purchè ci sia veramente una nomina personale, non una nomina fatta così in genere per certi lavori, ma una nomina personale con una data precisa, in cui siavi, come egli dice, l'autorità ministeriale, mi pare che entri nel concetto dell'articolo di usare il temperamento quelli che passano nell'organico.

Io credo che il caso dell'ordinanza ministeriale da lui citata entri chiaramente nel concetto dell'articolo. Del resto non sta a me ad interpretare la legge, ma mi pare che si possa interpretarne lo spirito in modo da poterli fare entrare. Rimane il caso da lui rilevato degli alunni e scrivani.

Ora non vorrei nemmeno pregiudicare la loro condizione coll'escluderli per effetto di una interpretazione ristretta data alla legge. Per quanto sta in me, mi dichiaro disposto a contribuire a dare la più larga interpretazione a questa eccezione fatta dall'articolo, quando ci siano quelle condizioni a cui accennava da principio. E quando non si potesse con la semplice lettera della legge arrivarci, si potrebbe vedere se con altre disposizioni da farsi si potesse considerare anche quella retribuzione loro già data, come una specie di stipendio, in modo da tassare soltanto l'aumento di quelle 90 lire sulle lire 1300, come un aumento di stipendio.

In questo senso si potrebbe trovare una disposizione equitativa.

Altro, come egli comprende, non posso dire,

perchè non posso scrivere di nuovo l'articolo consacrando tutti questi casi.

Io però entro nel suo concetto di largheggiare, purchè si tratti di gente che sia già da due anni in ufficio e che si suppone abbia esercitato quest'ufficio in modo continuativo, essendo anche questa una condizione necessaria.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onor. Cavalletto, dirò che tutte queste imposizioni sono durezza; però, in alcuni casi più pietosi, sarà sempre nelle facoltà del ministro di poter coi fondi che ha a disposizione, con gratificazioni, temperare qualche volta la rigidità di alcune di queste disposizioni. Così si è fatto, per esempio, l'anno scorso di fronte ad un'osservazione dell'onor. Lampertico rispetto alla condizione in cui venivano a trovarsi dopo l'applicazione della legge 22 luglio 1894 alcuni straordinari che attendevano il passaggio nella pianta organica.

Questi straordinari, con questo sospirato passaggio venivano a perdere una discreta parte dello stipendio che in fatto riscuotevano per lo innanzi. In questi casi, nel mio Ministero, ho potuto temperare il danno con assegni speciali temporanei, in modo che non si traducesse in effettiva perdita una nomina che doveva essere un premio.

Io non posso aggiungere altro, ma assicuro il Senato, che, per quanto dipende da me, nell'interpretazione di quest'articolo cercherò di procedere con criteri di giustizia eguale per tutti e di equità. Se non si riesce d'ottenere tutto l'effetto dell'interpretazione equitativa, con qualche provvedimento speciale si cercherà di riparare.

Senatore COSTA, *relatore*. Prendo atto dell'assicurazione data dal ministro, e lo ringrazio anzi della deferenza che ha usato ad una classe tanto numerosa d'impiegati, che merita proprio tutta la considerazione e benevolenza del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 42 coll'allegato U:

Chi lo approva è pregato di alzarci.

(Approvato).

Art. 43.

Per le conversioni previste all'art. 8 dell'allegato L, approvato con l'art. 12 della legge

22 luglio 1894, n. 339, e che siano richieste anteriormente al 1° luglio 1896, è data facoltà al Governo del Re di assumere, con decreto reale, a carico del bilancio del Tesoro, l'importo dei diritti di bollo riguardanti i nuovi titoli 4 per cento netto da darsi in cambio della rendita consolidata 5 per cento.

(Approvato).

Art. 44.

Per le conversioni previste all'art. 1 dell'allegato L, approvato con l'art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e agli articoli 1, 6 e 8 dell'allegato L, approvato con l'art. 17 della legge presente, è data facoltà al Governo del Re di assumere, con decreto reale, a carico del bilancio del Tesoro, l'importo dei diritti di bollo riguardanti i nuovi titoli 4 50 per cento netto, da darsi in cambio dei titoli da convertire.

(Approvato).

Art. 45.

È data facoltà al Governo del Re di pubblicare in testo unico da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, tutte le disposizioni di legge che riguardano gl'Istituti d'emissione e la circolazione dei biglietti di Banca.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ultimata così l'approvazione per alzata e seduta di questo disegno di legge, propongo che si proceda immediatamente alla sua votazione a scrutinio segreto.

Prego però i signori senatori di volersi rammentare esservi all'ordine del giorno ancora alcune leggi, e tra queste le ultime due indispensabili, trattandosi di bilanci dello Stato. Quindi compiuta la votazione del progetto di legge per i provvedimenti finanziari, s'intraprenderà subito la discussione delle altre leggi all'ordine del giorno, salvo poi a votarle domani, o stasera stessa, secondo che sia o non sia esaurita la discussione medesima.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per i provvedimenti di finanza e di Tesoro.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Rinnovo un avvertimento e una preghiera ai signori senatori.

L'avvertimento è che si procede nella discussione dell'ordine del giorno, ed è possibile che verso la fine della seduta convenga, perchè esaurito l'ordine del giorno, procedere ad un'altra votazione a scrutinio segreto: quindi li prego di non allontanarsi, o, almeno, di volere essere presenti verso la fine della seduta.

Discussione del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto 9 dicembre 1894, numero 531, che modifica le discipline sull'importazione dei grani per la macinazione, e degli zuccheri greggi per la raffinazione » (numero 67).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Convalidazione del regio decreto 9 dicembre 1894, numero 531, che modifica le discipline sulla importazione temporanea dei grani per la macinazione, e degli zuccheri greggi per la raffinazione.

Prego di dar lettura del progetto di legge. Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. Stampato N. 67).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore CAMBRAY DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY DIGNY. Signori senatori! A proposito di questa legge accade un fatto singolare, che cioè l'Ufficio centrale propone di respingerne una parte mentre in fondo ne approva alcune altre e le vorrebbe applicate.

In sostanza ecco cosa dice il relatore. La legge comprende quattro punti:

1° Approvazione del regio decreto 9 dicembre 1894;

2° Approvazione delle modificazioni concernenti l'importazione ed esportazione temporanea del grano e della farina;

3° Approvazione delle modificazioni concernenti il grano duro per fare semolini e paste;

4° Approvazione delle modificazioni concernenti lo zucchero per raffinazione.

E aggiunge:

« L'Ufficio centrale approvò all'unanimità il punto 1° ed il punto 4° ».

Cioè l'approvazione del regio decreto, per il passato e l'approvazione delle modificazioni concernenti lo zucchero per raffinazione.

Quanto al secondo punto, cioè alle modificazioni concernenti l'importazione e l'esportazione temporanea del grano in farina deliberò a maggioranza di sospendere ossia di far cessare questa specie di operazioni.

Quanto al terzo punto lo approvò a maggioranza.

Ora io vorrei sapere che cosa accade se noi approviamo le proposte dell'Ufficio centrale, perchè esso non ci ha dato la legge riformata secondo le sue intenzioni. A me pare che l'effetto di questa proposta sia di respingere la legge, od almeno di rimandarla a novembre, il che vuol dire mantenere in attività il regio decreto.

Ora io osservo che mentre l'Ufficio centrale ha voluto non accettare l'importazione ed esportazione temporanea per le farine ed accettarla invece per il grano duro, cioè per le paste, respingendo la legge si mantiene in vigore appunto ciò ch'esso non vuole approvare.

Io confesso che non intendo le ragioni per le quali si propone questo cambiamento nelle disposizioni.

In fondo l'importazione temporanea per le paste si riduce ad una facilitazione per l'industria delle paste che si fa in Italia.

Questa facilitazione si nega alle farine; e questo non ha altro effetto che di far rincarare il più possibile il pane.

Io che sono stato sempre favorevole a tutte quelle disposizioni, le quali tendono ad abbassare il prezzo del pane, che ho la profonda convinzione che nel basso prezzo del pane sta la migliore soluzione di tutte le questioni sociali possibili, confesso che vedrei con dispiacere il Senato adottare queste misure; e poichè approvando la legge, quale l'ha proposta il Governo, questo inconveniente si scanserebbe, io prego il Senato di attenersi al progetto del ministro e non accettare le idee dell'Ufficio centrale. (*Bene*).

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Io aveva chiesto prima di parlare...

PRESIDENTE. I ministri devono sempre essere ascoltati quando chiedono di parlare.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Farò brevi osservazioni nel desiderio che la mia parola possa affrettare la discussione.

La relazione dell'Ufficio centrale, lavoro di molta dottrina, nel quale molto argutamente è esaminata una difficile questione, parla a nome di una maggioranza, di cui non sono riuscito a farmi un'idea ben chiara. Giacchè questa maggioranza è composta, se non m'inganno, anche di un commissario - le cui opinioni sono scritte a pagina 9 della relazione - il quale con una logica inesorabile combatte tutto ciò che significa protezione nelle dogane, e tutto quell'organismo che deriva da un sistema protettivo. Un'altra parte della maggioranza invece è contraria all'importazione temporanea dei grani, partendo da un concetto assolutamente diverso; contraria anzi al sistema dell'importazione temporanea in generale, e, se mal non m'appongo, anche questa parte si bipartisce, poichè ce n'è una la quale assolutamente oppone resistenza al sistema dell'importazione temporanea, e ce n'è un'altra, la quale, pur non essendo contraria a questo sistema, vorrebbe agevolare l'industria delle farine, concedendo dei premi; sistema questo desiderato ad un tempo e dagli industriali e dagli agricoltori, e che condurrebbe...

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Questa è un'opinione personale.

BOSELLI, *ministro delle finanze*... Io ho per questa sua opinione tutta la deferenza, che meritano le opinioni dell'onorevole relatore; ma il sistema dei premi farebbe incorrere in gravi difficoltà ed inconvenienti assai, assai maggiori di quelli che presenta il sistema dell'importazione temporanea.

Mi parrebbe, in sostanza, se bene interpreto il pensiero che emerge da queste contraddizioni sorte in seno all'Ufficio centrale, che anche coloro i quali non sono favorevoli a questo progetto di legge non sono però alieni a che si faccia una esperienza delle disposizioni in esso contenute purchè si pensi a bene disciplinare la materia.

Mi permetta il Senato di ricordare molto concisamente di che si tratta.

Quando s'importa del grano estero nel nostro paese, è ammesso che si faccia un'operazione d'importazione temporanea, cioè colla riserva della restituzione del dazio, ogni qualvolta si dichiara che questo grano entra per essere trasformato in farina oppure in paste e semolino; dico oppure perchè l'importazione temporanea per la macinazione e quella per la fabbricazione delle paste sono due operazioni doganali mantenute separate e diverse.

Secondo il sistema vigente prima dell'applicazione del decreto reale 9 dicembre 1894, era ammesso generalmente che un quintale di frumento nella riduzione in farina subisse il 2 per cento di calo.

E mi creda l'onorevole relatore che il 2 per cento non era una cifra gettata là a caso, ma il risultato di numerosissimi ed attendibilissimi esperimenti eseguiti da provetti agenti dell'amministrazione nel corso d'un lungo periodo di anni, ed avvalorati dalle ricerche scientifiche dei gabinetti chimici ed accettato in quella stessa misura anche in Francia.

Secondo il sistema in vigore prima del 9 dicembre ultimo scorso si ammetteva che per ogni quintale di grano introdotto temporaneamente nel paese si dovessero riesportare 74 chilogrammi di farina e 24 chilogrammi fra crusca e cruschetto. Ma da ciò traeva origine una gravissima frode.

Siccome non era determinato di quali specie di farina veramente dovessero essere composti i 74 chilogrammi che si dovevano riesportare, ne veniva che gli esportatori invece di rimandare all'estero della vera farina, esportavano dei prodotti bassi, della farinella; quindi a danno della produzione e dell'agricoltura nazionale rimaneva nel paese una quantità di farina buona che non aveva pagato dazio, esportando, in cambio di essa, dei prodotti bassi.

Questo stato di cose contrastava assolutamente coi risultati tecnici, che si ottengono dall'esame della proporzione che passa tra il grano ed il prodotto in farina, giacchè le numerose esperienze fatte hanno dimostrato che da un quintale di grano si traggono 65 chilogrammi di vera farina di prima qualità, bianchissima e pura, e 9 chilogrammi di farinella.

Per rientrare nella verità bisognava prescrivere che dei 74 chilogrammi da riesportare almeno 65 debbano essere di vera e buona

farina, pur tollerando che i rimanenti 9 chilogrammi siano di farinella atta a fare pane scuro e di seconda qualità.

Come dicevo, adunque, col vecchio sistema accadevano molti abusi, molte frodi con danno della produzione nazionale del frumento, non potrei determinare in quale misura, ma certo di molta entità.

Tuttavia le cose camminarono senza gran perturbamento degli interessi generali della industria e dell'agricoltura fino agli anni in cui la siccità rese scarsi all'estero i prodotti destinati all'alimentazione del bestiame. Dai paesi colpiti in tal guisa dalla penuria dei foraggi, pervennero grandi richieste presso di noi della farinella, onde un incentivo ad esportare questo prodotto realizzando un doppio vantaggio, quello di collocarne grosse partite all'estero, e in frode dell'erario di ottenerne lo scarico per altrettanta farina sulle bollette di importazione temporanea.

L'Amministrazione intervenne, tentando di reprimere la fraudolenta speculazione, ma essa di fronte alla legge in vigore si trovò disarmata.

Fu allora che sottoposto a studio l'argomento, importante ed urgente, ebbe vita il decreto del 9 dicembre 1894, ch'io ebbi l'onore di sottoporre alla firma di S. M. La pubblicazione di quel decreto era perfettamente nelle facoltà del potere esecutivo, salvo l'obbligo di presentarlo al Parlamento per la conversione in legge, come è espressamente sancito dalla nostra legislazione.

Se non che la legge doganale fa obbligo in simili casi al ministro delle finanze di sentire il parere del Consiglio dell'industria e del commercio. Però, siccome questo da parecchi mesi non si radunava, e parve urgente di reprimere le frodi alle quali accennai, io ho promosso il decreto reale senza compiere questa formalità. Per tale omissione io debbo invocare l'assoluzione del Senato.

Il decreto reale del 9 dicembre 1894 stabilisce che per ogni quintale di frumento importato si debbano riesportare 65 chilogrammi di farina, 9 di farinella e 24 di crusca.

L'on. relatore chiede se i 65 chilogrammi di farina rappresentino precisamente quella quantità indicata dagli industriali non so se di Genova o di altri paesi.

Rispondo affermativamente, ma aggiungo

ciò che del resto risulta da quanto ho fin qui detto, che noi non abbiamo adottato questa cifra perchè suggeritaci dagl'industriali, ma bensì essa fu il risultato di numerosi esperimenti pratici e ripetute analisi del laboratorio. Non credo che il senatore Rossi vorrà meravigliarsi se si verificasse il caso che degl'industriali abbiano additata una cifra esatta per ciò che si riferisce alla loro produzione; se dovessimo ammettere *a priori* che ciò che gl'industriali affermano non ha fondamento di verità, tanto varrebbe di non fare inchieste industriali o non interpellarli giammai. Dobbiamo solo accertare ciò che essi hanno detto, e la cifra che essi avevano proposta ebbe infatti la sanzione della esperienza e della scienza.

Ma ciò che occorre di fare era di ben determinare quali caratteri debba presentare la farina, per costituire quei 65 chilogrammi di prodotto da esportare che deve essere veramente panizzabile e di prima qualità. Ora per poter determinare questi caratteri si è ricercata la quantità percentuale di cenere che si può ammettere nella farina; e dopo molte esperienze del nostro laboratorio chimico, presieduto da un uomo che è decoro della scienza italiana e che appartiene a questo autorevolissimo consesso, presieduto, dico, dal senatore Cannizzaro, si venne alla conclusione che la misura dell'1 per cento di cenere, assicurava il carattere specifico della vera farina.

Quando un prodotto della macinazione ha più dell'un per cento di cenere, si può ritenere non appartenga più a quel primo prodotto di 65 chilogrammi che costituisce le vere farine, ma sia piuttosto un prodotto secondario, *una farinella*, da ammettersi allo scarico soltanto nella proporzione di 9 chilogrammi per ogni quintale di grano.

Tale è la innovazione introdotta dal decreto reale del 9 dicembre.

Si è aggiunto che come elemento sussidiario di giudizio si esamini anche il glutine che la farina contiene, il quale è tenace ed elastico nella vera farina e non è tale nella farinella; gli uomini pratici mi assicurano che questa proprietà si può verificare facilmente anche dai doganieri.

Si è anche stabilito che la crusca ed il cruschetto non possono più riesportarsi commisti come prima colla farina e colla farinella, ma

debbano essere riesportati separatamente, cioè presentati alla esportazione in colli separati da quelli contenenti la farina.

In quel decreto, inoltre, vi sono altre disposizioni intorno alle quali mi pare superfluo intrattenere il Senato.

Con le nuove norme da me indicate succintamente si è acquistato il convincimento che le frodi non sono più possibili e che il grano importato temporaneamente, o viene riesportato in vera farina nelle proporzioni determinate, o, se rimane in paese, non può sfuggire al pagamento del dazio. La esperienza fatta dal 9 dicembre in poi avvalorava questa opinione, e se fosse il caso potrei presentare uno specchio compilato dall'amministrazione, per dimostrare che le disposizioni e le precauzioni sono sufficienti e rassicurano pienamente contro le frodi.

Di questo decreto non furono contenti gl'industriali: essi dicevano che l'1 per cento di cenere era una percentuale troppo bassa, giacchè molte farine ne contengono in quantità superiore ed invocavano il sistema dei tipi, come esiste in Francia.

Io ho respinto questa proposta ed avevo speranza che il provvedimento del 9 dicembre fosse considerato nel suo vero scopo, cioè come ordinato a salvaguardia della finanza ed al fine di togliere di mezzo un sistema pericoloso per l'erario e per la produzione del paese.

Ma io dicevo poc'anzi agli onorevoli senatori che non s'importa temporaneamente il grano solamente per farlo macinare in farina, ma anche per farne semolini e paste da minestra.

Ora io a questo riguardo ho lasciato finora invariato lo stato di cose già in vigore; non l'ho mutato per decreto reale, ma la Commissione della Camera dei deputati, opportunamente giudicò che anche a questo si doveva provvedere.

Io manifestai alla Commissione della Camera che l'amministrazione, per mio ordine, aveva preparato anche delle disposizioni per l'importazione temporanea del grano duro destinato ad essere convertito in semola e paste.

Fu allora desiderio della Commissione parlamentare di unire queste disposizioni a quelle che riguardano l'importazione del grano tenero; e fu così concertato quel disegno di legge che sta dinanzi al Senato.

Se questo non venisse approvato la situazione

dei fabbricanti di semolini e di paste, sarebbe la seguente: essi, per ogni 100 chilogrammi di frumento che importano per farne paste o semolini, continuerebbero a pagare il dazio definitivamente sopra 39 chilogrammi, avendo facoltà solo di fare l'importazione temporanea per 59 chilogrammi.

Il Senato comprende in quale condizione svantaggiosa si trovino questi importatori.

Come riuscivano fin qui essi ad eludere simili disposizioni? Ecco il modo. Siccome non era fatta distinzione alcuna fra le farine o farinelle prodotte da grani duri e quelle provenienti da grani teneri, perchè e gli uni e gli altri erano ammessi alla temporanea importazione per essere ridotti in farina; così essi, avvalendosi della larghezza di criteri con cui l'amministrazione era costretta ad esaminare le farine esportate a scarico della importazione temporanea, riuscivano ad esportare le loro farinelle di grani duri, in base alle bollette dei grani importati per la riduzione in farine, aggravando in tal modo quella dannosa condizione di cose che si è voluto infrenare col decreto del 9 dicembre.

Ora però che gli importatori di grano duro non hanno più questa scappatoia, giacchè colle nuove disposizioni non possono più esportare le farinelle di grano duro per farine di grano tenero, è urgente provvedere se non si vuole metterli in una condizione di ingiusto trattamento.

La maggioranza dell'Ufficio centrale che non fu favorevole al decreto citato per la parte che riguarda l'importazione dei grani teneri per le farine, lo fu invece per l'importazione dei grani duri destinati alla fabbricazione dei semolini e delle paste: però colla conclusione sua si verrebbe alla conseguenza che, per parecchi mesi, gli importatori di grani duri ed i fabbricatori di semolini e di paste continuerebbero a soffrire sotto l'attuale ingiusto trattamento.

Colle mie osservazioni credo di avere dimostrato all'Ufficio centrale con quanta attenzione e deferenza io abbia studiato le opinioni espresse nella sua relazione.

L'Ufficio centrale si è anche molto preoccupato del sistema delle bollette al quale si ricorre nel caso di importazione temporanea, ma io posso assicurare che è prescritto che lo scarico delle bollette si deve fare dalla stessa persona a nome della quale furono le stesse bol-

lette rilasciate, giacchè le bollette emesse per la importazione temporanea sono eguali a quelle emesse in generale secondo il nostro sistema doganale.

Le dogane hanno ordine di emettere le bollette in testa agli industriali destinatari e non ai loro speditori od agenti. Devono di più assicurarsi dai documenti del trasporto che l'industriale esportatore sia quella stessa persona in nome della quale fu rilasciata la bolletta. Ma, mi chiederanno gli onorevoli senatori, tutto questo realmente si eseguisce?

Questo poi è difficile affermarlo. Le operazioni doganali molte volte sono affidate ad intermediari. Che le operazioni fatte in nome di industriali non riescano invece ad avvantaggiare intermediari e speculatori, mi pare cosa che difficilmente si possa accertare, nè io vorrei fare al riguardo alcuna troppo sicura affermazione.

Vi sarebbe forse la possibilità di attenuare gli inconvenienti di tale specie, quando esistano, coll'impedire che l'esportazione dei prodotti si faccia per una dogana diversa da quella per la quale si è fatta la importazione, o prescrivendo che essa avvenga per dogane comprese in una determinata zona, come in Francia.

Ma credete che nel nostro paese, così come è conformato, sarebbe giusto stabilire questa disposizione? E la disparità che ne avverrebbe tra i paesi che sono in riva al mare e quelli che si trovano nell'interno della penisola, non costituirebbe una sperequazione di trattamento tale da non potersi accogliere dal legislatore?

Del resto io non vedo più quale pericolo vi sia in queste bollette. Se è vero che le nuove disposizioni del decreto assicurano che il dazio del grano che rimane in paese si paga effettivamente, perchè si devono temere gli effetti che possono derivare dalle bollette rilasciate? Queste bollette sono stabilite a matrice e figlia e non possono dirsi *volanti*, come l'Ufficio centrale ha supposto; perchè a garanzia da ogni possibile frode havvi la prescrizione della tenuta di un registro a madre e figlia, appunto quello che l'onor. relatore dell'Ufficio centrale molte opportunamente desidera che sia stabilito, supponendo che oggi non esista.

Un altro appunto è fatto al progetto da parte dell'Ufficio centrale: sei mesi, mi si osserva, concessi tra l'importazione e l'esportazione sono

soverchi. Ma, o signori, gli importatori depositano l'ammontare del dazio o in numerario o in rendita dello Stato; più il 10 per cento sull'ammontare del dazio. Quindi essi non hanno alcuno interesse di prolungare il tempo che corre tra l'importazione e l'esportazione. Si aggiunga che il periodo di sei mesi è un termine massimo giacchè noi raccomandiamo alle dogane di ridurre più che sia possibile questo termine.

E voglia ancora considerare il Senato che qui si tratta di un'industria la quale ha bisogno di procedere con contratti a lungo termine, che ha bisogno di preparare i suoi prodotti secondo le esigenze del consumo in un determinato tempo.

E confrontando anche questi nostri ordinamenti con quelli vigenti in altro paese, io spero che l'Ufficio centrale vorrà convincersi che l'identità assoluta della merce che si importa con quella che si esporta è una cosa impossibile per quanto riguarda l'importazione temporanea dei grani.

Tralascio le questioni minori sulle quali l'Ufficio centrale si è intrattenuto; dirò di passaggio che i registri dell'importazione sono tenuti assolutamente separati per ciò che riguarda i grani duri e i grani teneri.

Se mancano le statistiche mensili che è impossibile fare per operazioni di entrata le quali danno luogo ad esportazioni che si succedono molto tempo dopo, gran copia di ragguagli è contenuta nella relazione annuale del direttore generale delle gabelle e nel volume annuale del movimento commerciale.

E quanto al repertorio, lo noto incidentalmente, che l'onor. Rossi volle chiamare medioevale, quantunque una tale accusa mi sembri al tutto immeritata, faccio avvertire che il repertorio attuale data dal 1887 e lo prego di rammentare che il Senato ha accordato il suo voto ad un articolo dei provvedimenti di finanza testè approvati, il quale commette al ministro di riformarlo, ed io avrò cura di rendere il lavoro più perfetto ed al corrente della merceologia moderna.

Vi è forse nell'Ufficio centrale, non lo so bene, una corrente la quale assolutamente vorrebbe abolire il regime d'importazione temporanea.

Non parlo di quella corrente che muove da

altri principî, la quale abolirebbe l'importazione temporanea perchè vorrebbe abolire il dazio.

L'opinione favorevole al regime delle ammissioni in importazione temporanea prevale in altri paesi, i quali anche nelle industrie delle quali si tratta ci fanno concorrenza; infatti la Francia continua più che mai a mantenere il sistema dell'importazione temporanea in un modo e con delle disposizioni assai più favorevoli delle nostre per coloro che si giovano di essa.

E d'altronde noi ci troviamo in questa situazione, che per una zona del paese la importazione temporanea dei grani è resa obbligatoria dal nostro trattato di commercio coll'Austria. Ora, come si vorrebbe abolire l'importazione temporanea in tutte le altre parti del Regno, quando, in alcune provincie, dobbiamo mantenerla in virtù di un trattato che deve durare ancora fino al 1903? Indubbiamente ci sarebbe uno spostamento delle fabbriche che andrebbero ad impiantarsi nella zona privilegiata.

L'industria della macinazione è tutt'altro che un'industria di poca importanza in Italia. È un'industria antichissima la quale si è venuta anch'essa trasformando ed ha raggiunto miglioramenti notevolissimi.

Dice bene l'onorevole relatore, che la piccola industria, scomparendo anche in questo ramo, ha permesso a questa forma d'attività di assumere l'importanza della grande industria. Questo è l'effetto di una legge generale economica, e di fatti anche questa industria, dopo un momento di depressione, nel tempo della sua trasformazione tecnica, ora è in un momento in cui si risollewa, come avviene a tutte le industrie le quali superano il periodo della loro trasformazione. Tanto è vero che in questi ultimi 12 anni è diminuito del 20 per 100 il numero dei molini che macinano meno di 5000 quintali ed è aumentato del 100 per 100 il numero di quelli che macinano più di 5000 quintali.

L'industria della macinazione, signori, ha 100,000 operai in Italia e perciò mi pare che meriti di essere tenuta in gran conto; soltanto a Napoli vi sono 4000 operai impiegati nella fabbricazione delle paste e 1500 a Genova.

Si può bandire il grano estero?

Rispondo di no, senza esitazione, perchè dei grani duri è vero che noi ne produciamo di

qualità ottima in Sicilia ed in Sardegna, ma in gran parte questi grani si consumano sul luogo, ed è da lungo tempo che l'industria delle paste e semolini ebbe duopo di ricorrere ai grani del Mar Nero. E questa miscela tra i grani nostri ed i grani esteri è uno dei motivi che rende da noi tradizionale, naturale, l'industria della macinazione e del pastificio; con la miscela si fa una qualità di farina che anche all'estero è qualificata come molto pregevole; le farine prodotte coi grani duri che vengono dall'estero, e quelle derivanti dai grani teneri nostrani hanno qualità alimentari diverse, ma che unite insieme danno un prodotto eccellente.

Ne è a credere che possa avere effetto sul prezzo delle farine l'importazione del grano, quando siamo garantiti, come ho detto, che il grano che rimane in paese paga il dazio.

Ma, l'onorevole Rossi solleva la questione ad un punto di vista economico molto importante. Egli dice: questo grano che viene dall'estero perturba le condizioni del nostro mercato, deprime il prezzo del grano nazionale.

L'onorevole Rossi m'insegna quanto è difficile stabilire la legge che governa il prezzo del grano, e per quanto da lungo tempo si vada cercando di studiare la questione e di ben determinarla nei suoi elementi, non credo che ancora si abbia intorno ad essa un criterio esatto, una soluzione sicura.

Il prezzo dei grani sui vari mercati dipende da tante condizioni di luogo e di tempo delle quali è difficile ben ponderare gli effetti: dalla maggiore o minore vicinanza dei porti di mare dove arriva il grano estero ed anche dei principali mercati di esso, dei mercati principali interni, dai mezzi di viabilità, dalle condizioni sociali ed economiche dei vari paesi, e da tanti altri elementi che rendono arduo il ben scervere quale sia il principio prevalente nella determinazione del prezzo.

Ad ogni modo, è un argomento che non piace al relatore, ma che ripeto al Senato, la produzione interna del grano è da 30 a 34 milioni di quintali, l'importazione è da 5 a 6 milioni. La quantità di grano destinata a farne farina, semolino, paste, e che viene riesportata è di 300,000 quintali. Ora dire che questi 300,000 quintali, i quali d'altronde vengono riesportati, abbiano ad esercitare un'influenza sui prezzi in un mercato nel quale sono dispo-

nibili 34 milioni di quintali di produzione interna e 6 milioni d'importazione, mi pare un po' azzardato.

L'onorevole Rossi, il quale conosce le questioni che si sollevano rispetto ai prezzi di tante altre materie che servono all'industria, pensi dove condurrebbe il ragionamento fatto nella relazione dell'Ufficio centrale; pensi che cosa accadrebbe quando si trattasse di una materia prima, in via d'esempio, di cui noi produciamo 100,000 quintali, e della quale ne vengono dall'estero 85,000. Come non si potrebbe a maggior ragione sostenere che questi 85,000 quintali determineranno il prezzo degli altri 100,000? Vegga l'onorevole Rossi a quali pericolose conseguenze potrebbe trarre la premessa scritta nella sua relazione.

La legge, quale è venuta dall'altra Camera, già l'ha detto l'onor. Digny, consta di tre parti; una riguarda l'importazione temporanea degli zuccheri greggi, e di questa l'Ufficio centrale unanime propone l'approvazione; l'altra riguarda l'importazione temporanea dei grani duri, ed a questa la maggioranza dell'Ufficio centrale è favorevole.

Viene infine l'altra parte che riguarda l'importazione dei grani teneri per le farine, e circa questa parte la maggioranza dell'Ufficio centrale pare contraria.

Ora poniamo che si accogliessero le conclusioni dell'Ufficio centrale. Che cosa accadrebbe?

La importazione dei grani teneri rimarrebbe immutata circa la sostanza, anormale nella forma e per chi sa per quale tratto di tempo, perchè nè io potrei proporre fra breve altre disposizioni, nè è materia che inviti a ritornarvi prima che l'esperienza abbia dato i suoi insegnamenti. Intanto non si potrebbe regolare colla legge l'importazione dei grani duri reclamata giustamente dall'industria delle paste e semolini, e intorno alla quale lo stesso Ufficio centrale del Senato si è pronunciato favorevolmente.

Io prego l'Ufficio centrale, davanti a questo stato di cose, di considerare in qual condizione metterebbe il ministro che ha la facoltà dalla legge di provvedere per decreto reale, sentito il Consiglio del commercio. Io non esiterei di provvedere immediatamente all'importazione dei grani duri per le paste e i semolini; non esiterei perchè trattasi di giustizia, di considerevoli interessi del lavoro nazionale, cui è mio

dovere fare urgentemente ragione; non esiterei perchè così ha voluto l'altro ramo del Parlamento, perchè così ha voluto la maggioranza dell'Ufficio centrale.

E allora che cosa avremmo? Due decreti reali invece di una legge sola, la qual legge, io lo ripeto all'Ufficio centrale, non rappresenta l'ultima parola. Chi può dire quali nuove frodi sappiano inventare gli interessati? Chi può dire quali nuove indagini possa fare la scienza chimica?

Se bastasse all'Ufficio centrale che io qui dichiarassi ciò che già ho ad esso dichiarato, io ne sarei lieto.

Come è mio dovere, io prendo impegno di occuparmi con tutta ocularità e con tutta diligenza di questo argomento.

Io accetto un'idea che mi parve accolta anche dall'Ufficio centrale, cioè, presenterò, entro un determinato spazio di tempo, al Senato, una relazione particolareggiata intorno all'applicazione di questa legge, intorno ai suoi effetti, sia rispetto all'industria, all'agricoltura e alla finanza, sia riguardo alle frodi cui fosse rimasto ancora qualche adito aperto.

Se dall'esperienza risultasse che occorre modificare la legge che oggi si discute ed emendarla o fors'anco che bisogna entrare in altri ordini di idee, io sento troppo l'obbligo che ho di difendere le ragioni della finanza, e di non trascurare quelle della grande produzione agraria del paese, per non assicurare il Senato che mi farei un dovere di unire alla relazione che gli presenterò, anche una proposta di modificazioni alla legge presente, e, occorrendo, una legge nuova.

Fatte queste dichiarazioni, io vorrei pregare l'Ufficio centrale di accoglierle affinché il Senato dia, anche col parere suo favorevole, approvazione a questo disegno di legge.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti, ai voti.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Ho udito, onorevole presidente: ai voti?

PRESIDENTE. Parli onorevole senatore, le ho dato la parola. Parleranno tra di loro... (*Viva ilarità*).

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Io avea compreso perfettamente le osservazioni mosse

dall'on. Cambray Digny. E se contro l'abitudine invalsa giustamente, il relatore avesse potuto subito rispondere alle osservazioni mosse sulla relazione dall'onor. Cambray Digny, credo che la discussione sarebbe a quest'ora bella e finita.

Invece ha desiderato, come di suo diritto, pigliare la parola il ministro, ed il ministro è entrato in tutte le disquisizioni tecniche della legge, e ci ha ripetuto la relazione ministeriale che tutti voi conoscete...

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Non intieramente, con parecchie varianti.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*... l'Ufficio centrale, non tema il Senato, non si presenta battagliero; gli pareva anzi d'essersi ben inteso col ministro chiamatovi da noi e dai *pour-parlers* che hanno avuto luogo coi membri della maggioranza.

Era ed è nostra intenzione di proporre al Senato, nella maggioranza almeno (non so se la minoranza sarà con noi), una mozione nella quale saremmo col ministro d'accordo.

Ma il relatore è obbligato a dire le ragioni per cui è venuto innanzi al Senato con una relazione anormale, si direbbe quasi senza coda. Io faccio quindi appello ai più pietosi di voi, a mettersi nei panni del relatore, dopo quanto avete udito e dall'onor. Cambray Digny e dall'onor. Ministro.

La maggioranza sta sempre contro la importazione dei grani verso la esportazione in farine. La quale forma un titolo tutto separato anche nella legge del 2 febbraio 1890, dall'altro titolo sull'importazione di grani per riesportazione in paste. E dico questo perchè sta per succedere una confusione negli apprezzamenti delle due maggioranze dell'Ufficio centrale.

È vero che la maggioranza contro le farine, era scissa, non già nello scopo, che essa mantiene, ma nei principî, nelle ragioni, che hanno guidato un membro della maggioranza, per cui si fece obbligo il relatore, di riportare nel testo le parole testuali del medesimo.

Un altro dei commissari alla sua volta non poteva accettare il principio dell'abolizione assoluta d'ogni esportazione temporanea, poichè veniva da ammetterla per l'esportazione delle paste.

Convenite, o signori, che se un membro della maggioranza scarta le farine per salvare i prin-

cipi teorici economici, Dio sia lodato, se dalla relazione non traspare la libertà economica, vi appare luminosa almeno una grande libertà di coscienza!

E la minoranza si è ridotta d'altro lato a un solo commissario, che è però un pezzo grosso, l'onor. Brioschi, perchè il suo compagno dopo aver assistito con maestoso silenzio alla prima seduta, il giorno seguente se ne è andato ai bagni. (*Risa*).

La relazione adunque mantiene le conclusioni sue intorno alle farine, salvo, s'intende, stabilire col ministro un accordo sperimentale, e le mantiene nei suoi cinque punti già citati nella relazione.

1° Che lo scambio nella riesportazione delle farine malgrado le ceneri e le parole « di glutine elastico e tenace » che non sembrano le più atte da mettersi in una legge, malgrado tutto questo, la maggioranza sostiene (e il ministro l'ha confessato adesso) che s'importano altre farine che non son quelle dei grani che s'importano...

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Questo accadeva prima del 9 dicembre; ora, ho detto, non accade più.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Sta bene per ora; torneremo sull'argomento.

2° Quanto alla infallibilità delle ceneri, e alle conseguenze del giudizio, sapete quanto tempo ha impiegato il senatore Cannizzaro per stabilire la percentuale delle ceneri? cinque mesi! (*Rumori*) lo disse all'Ufficio centrale il ministro.

Quando sarà pronta per l'esportazione una partita di farina, supponete che il laboratorio chimico di Roma stabilisca che vi sia 1.08 di cenere, ed il laboratorio di Genova, egualmente rispettabile, trovi invece 0.98, il caso è recente, valerà la controversia, oppure (non si sa quale dei due laboratori fu il giusto) si dovrà rimandare tutto un bastimento di farina?

3° Sulle bollette girabili non passo a ripetere la relazione, ma devo rispondere alle parole del ministro.

Noi dicevamo esser le bollette *girabili*, perchè sosteniamo che lo stesso importatore deve anche essere l'esportatore, e le difficoltà ed i pericoli accennati di frode col sistema attuale, non crediamo siano scongiurati; indicammo l'esempio dei risi.

4° Muovevamo dubbio sul calo.

Il signor ministro dichiara essere preciso il calo da dedursi come 10.15 anni or sono, del 2 per cento.

Oggi la macinazione si fa sotto quasi ad una campana, e la volatilizzazione è pressochè nulla; nei grani duri poi, perchè per macinarli si bagnano, havvi un aumento dell'1 e mezzo al 2 per cento.

Quindi due d'aumento che c'è, e due di calo che non c'è, fanno quattro per cento di condono per un'operazione di privilegio che non è gravata da tassa veruna di compenso;

5° I Francesi mettono la tassa almeno d'*entrepôt* sui grani da macinarsi. Noi tutto questo complicato servizio doganale ai molitori lo diamo gratuito, ci riserviamo soltanto a volere un 10 per cento di più sulla cauzione.

Se non che, come si esprime la relazione, quelle ragioni di fronte all'agricoltura nazionale noi le riteniamo di secondo ordine; ne seguono altre e maggiori.

Il monopolio nel grano, il monopolio nella molitura, come industria, e il monopolio delle farine, diventate esse la materia prima del pane succedute alla materia prima: grano. Chè il monopolio nel commercio del grano risulta chiaro dal fatto che i nostri agricoltori non vendendo essi farine, devono passare la trafila dei molitori, diversamente non possono vendere il grano.

Il fornaio prima d'ora teneva nei suoi magazzini provviste di 2 o 300 quintali e più di grano, li macinava quando occorreva, ed allora era in contatto diretto, continuo, coi produttori.

Adesso invece questi devono passare sotto l'arbitrio dei molitori che vendono farine con contratti a lunga scadenza che si chiamano *a termine* e sono poi essi alla lor volta i soli, i grandi importatori di grano estero.

Quindi monopolio del grano, della molitura e delle farine sulle vendite del mercato. Il ministro disse che si producono nel Regno 34 a 38 milioni di ettolitri di grano; forse non vi ha comprese le sementi, perchè se ne producono dai 40 milioni ai 45, e non 34.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Ho detto 40 o 50 milioni.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Sia pure, non monta. E ne trasse questo ragionamento, ripetuto nella relazione e alla Camera dei deputati: Quando tutta quanta l'importazione

temporanea si riduce a 300,000 ettolitri, come può credersi ch'essa produca effetto nocivo sulle mercuriali?

Eh! se lo produce! e come!

Quando su un mercato qualsiasi (sia pure giusta la cifra ufficiale di 326,000 quintali di grano) havvi uno, il quale dice: io posso offrire il grano a tanto; tutti gli altri possessori bisogna che si assoggettino a non chiedere di più; il calmere lo fa lui, fossero 99 gli altri offerenti; e il ribasso di prezzo così ottenuto si traduce in un ribasso generale sul mercato. È così che bisogna guardare la questione, non guardarla, come ha fatto leggermente il ministro, dalla parte teoretica sulla evoluzione dei prezzi.

Le distanze geografiche, che favoriscono il grano estero, furono già notate nella relazione e portano in media lire 1.50 o 1.75 per quintale di grano, di svantaggio per il produttore interno, a noli interni altissimi, lontano come è dai porti di mare, dove piomba tutto il grano estero a mitissimi noli; ad esempio, caricato alla rinfusa, per un franco dalla Repubblica Argentina a Genova...

Senatore DI CAMPOREALE. Sessanta centesimi da Odessa.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*... e per via di terra, da Buda-Pest a 15 chilometri da Udine a lire 2.02 al quintale.

Così la maggioranza essendo di avviso che il monopolio c'è, non possiamo dimenticare alla leggiera i grandi interessi dell'agricoltura nazionale. Ammettiamo bensì *pro bono pacis* che si faccia una prova della legge, prova onesta e leale. Ma dopo oramai tre anni e più che tutte le assemblee di agricoltori avvertono il danno che questi ne provano, e non vi sanno dire le ragioni intrinseche del loro malessere, ma sentono dentro di sé che è nel *drawback* che dimora il baco roditore, facciamo qualche cosa per essi. Diciamo almeno...

BOSELLI, *ministro delle finanze*. È quello che facciamo.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*... che è un esperimento, ma non presentiamo come assoluta una legge che taglia addirittura la questione alle radici.

Ed ora per seguire il ministro nella sua corsa sui *drawbacks*, ed anche per spiegare come un commissario contro le farine non fu ostile,

anzi fu favorevole alle paste, toccherò come principio, delle importazioni ed esportazioni temporanee.

In seno della Commissione l'onorevole Boselli aveva detto: Fintanto che vi sono dazi di dogana sono necessarie le leggi di importazione ed esportazione temporanea. Io, invece del *post hoc* prendo il *propter hoc*. Come massima generale quando si sono costituiti i dazi di difesa nel paese le industrie nazionali devono mettersi alla portata di fare da sé, senza bisogno di nutrire delle industrie privilegiate estere che vanno e vengono a lavorarsi nel Regno.

È proprio il contrario che va fatto. E difatti l'onor. Majorana sa bene che l'invenzione dei *drawbacks* che egli ora esclude, fu mai sempre ed è tuttora un ripiego liberista alle tariffe doganali; per cui egli dovrebbe accoglierlo a braccia aperte. Notate poi che a renderlo più antipatico si unisce la pressione dei privati interessi, specie quand'è come nel caso nostro, rimesso alle facoltà di un semplice decreto reale.

Onorevoli colleghi, gli è a questo fine che si è prodotta la nota doganale esistente come allegato della relazione. Vedeste che magnifico manubrio doganale si era costruito per quei 44 articoli ai quali sono concesse le importazioni e le esportazioni temporanee!

Ciò non pertanto nell'Ufficio centrale non siamo assoluti. C'è una maggioranza la quale ammette il caso di una importazione ed una esportazione temporanea applicandola ad una vecchia grande industria ligure e napoletana delle paste. Fra le rarissime eccezioni io ne farei un'altra per la metallurgia, la quale ha nel nostro paese una fisionomia speciale.

Gli è in queste condizioni delle due maggioranze che noi proponevamo in sulle prime un indugio: la proroga del regio decreto 9 dicembre 1894.

L'onor. ministro osservò che noi volevamo rovinare l'industria dei grani duri per le farine e nel suo ragionamento lasciò così trasparire come ambedue le industrie, per quanto si tengano i registri separati, farine e paste, vanno alla riesportazione mescolate insieme.

Ora paste, ora farine, ora grano duro, ora grano tenero: è tutto un aumento di pericoli per il fisco e di danno per l'agricoltura. Serva l'importazione dei grani duri per l'industria esportatrice delle paste, perchè questa diversa-

mente sarebbe uccisa; ma non mescolate con esse la riesportazione di farina, e siano separatissimi i registri delle singole importazioni ed esportazioni.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Così è stabilito.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Non dal discorso da lei fatto sull'importanza che avrebbe il decreto 6 gennaio 1895, che colle paste non ci ha nulla a che fare.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Mi sono spiegato male.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Il signor ministro ha detto (piglio le note come mi vengono) che meritano fiducia le aliquote stabilite nel massimo di 65 chilogrammi di farine benchè dettate fossero dai molitori. E soggiunse: da chi altrimenti dovrebbersi prendere informazione se non dalle persone tecniche? Ammiro la fede sua nel calcolo giudicato dai molitori...

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Non ho detto niente.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Vedo che mi sono spiegato male.

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*... Nè io insisto nelle minuzie. La relazione ha detto questo, la relazione conclude quest'altro, dice il ministro. Purtroppo la relazione è più ricca di argomenti e di fatti che rimangono veri che non sia di conclusioni, pei motivi che ho già narrati nel principio del mio discorso, e pei quali è nato l'ordine del giorno che la maggioranza dell'Ufficio centrale propone al Senato. I sei mesi il ministro ha voluto giustificarli, e la maggioranza è d'avviso che sei mesi sono molto opportuni per l'esercizio del monopolio, ma per operazioni ritenute naturali oggidì non occorrono, vista la superiorità delle macine e la facilità dei trasporti.

Posso citare di mia cognizione a riprova un fatto di qualche migliaia di quintali, che 24 ore dopo l'importazione del grano, sono stati da un porto del Regno scaricati colle farine.

Perchè non sussistano poi degli equivoci per quanto asseriva il ministro, che l'Ufficio centrale assumesse per sé la proposta dei premi di esportazione, amo leggere le parole della relazione:

« L'Ufficio centrale non assume in proposito, fuori del suo mandato, responsabilità qualsiasi;

anzi a questo proposito il primo consiglio sarebbe venuto dai molitori medesimi ai granicoltori ».

Ce n'è abbastanza del resto senza battagliare contro il vento.

Esiste il fatto che dalla importazione alla esportazione, la materia cambia, e che si esporti una cosa per l'altra, cioè che si esporti la farina nazionale in confronto del grano estero il ministro l'ha confessato e non è da credere che i molitori non ci abbiano il loro perchè. Il ministro si è dato il merito, e giustamente gli spetta, d'aver posto rimedio all'esportazione delle farinette, ed appunto perciò, portando la legge al Parlamento ha già esplicitamente dimostrato, non solo che frode c'era, ma che si riesportano farine differenti dai grani importati. L'industria quindi non è tanto di macinazione come macinazione, ma di scambio di materie. Gli agricoltori dicono che è uno scambio che li danneggia. E secondo noi non hanno torto.

Ora nei molini di Budapest si fanno otto o nove qualità di farine che vanno dal numero zero, esente affatto d'ogni reliquia di crusca, fino al numero otto e credo anche il nove. Stia l'onore. Boselli per sicuro che da noi si riesporteranno le materie più andanti possibili che resistano comunque alla prova delle ceneri, e senza dubbio le farine fine e finissime rimarranno sul mercato italiano a far concorrenza al frumento nazionale; non saranno riesportate.

E con questo vorrei dar fine alla nostra discussione della quale a questo quarto d'ora non vedo un risultato pratico. Noi abbiamo chiamato nel nostro seno il signor ministro ed egli presso a poco ci ha detto quello che ha concluso sulla fine del suo discorso. Le sue buone disposizioni, cioè, di considerare la presente legge a titolo di prova, onde si contentava anche di otto mesi di prova, parole testuali che ho trascritte nelle note prese dall'Ufficio centrale.

Non badiamo alle ragioni diverse, come e con quali principî formate; tutto ciò è ozioso per le due maggioranze; non rientriamo nella discussione tecnica della legge, perchè è tempo perduto. Io sarei stato molto più breve se non avessi dovuto rispondere qua e là alle asserzioni del ministro per quanto confutate già prima dalla relazione.

Nessuno di noi maggioranza vuol credere questa una legge definitiva. Il ministro parve

d'accordo con noi e promette d'invigilarne lo svolgimento e l'esito. I molitori alla loro volta mi affermano (ed io esito a crederlo), che la grande depressione sui mercati nazionali del grano dipendeva per lo passato dall'accumulamento dei vecchi ammassi di frumento, che poi coll'aumento avvenuto dei prezzi si sono alquanto diminuiti ed affermano che il mercato migliorerà; ciò ripeto che non lo credo fin tanto che duri il monopolio che ho descritto. Si faccia però la prova. L'onorevole ministro disse tra l'altro che si tratta di 100 mila operai che sono impiegati nei mulini, e che è un'industria rispettabile perchè è vecchia. Sfido io! e comincio col genere umano, comincio dalle mole a mano, venne avanti fino ai più celebri molini di Collegno. Ma un po' alla volta si è ridotti a quei soli grandi molitori situati in alcuni porti di mare, e di quei tanti molini, anche pittoreschi, mossi dai salti d'acqua, non ne resterà più uno se non nelle montagne; di tutti quegli operai vantati dal ministro non ne resterà più uno e quelli che non sono già caduti oggi, cadranno domani.

Insomma malgrado la vacuità degli argomenti che si portano contro la tesi della maggioranza, noi accettiamo anche per ragione di opportunità, perchè la legge è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, perchè siamo a stagione così inoltrata, e per essere anche ossequenti ai desideri del ministro, accettiamo in via di esperimento; e l'ordine del giorno che sto per leggere, e che fu proposto dal nostro collega Cancellieri, a noi sembra che il Senato non lo possa rifiutare, poi che il ministro stesso, me ne appello a lui, quando glielo ho presentato privatamente, lo ha accettato.

Lo leggo:

« Il Senato, accettando a titolo di esperimento le disposizioni del presente disegno di legge, e senza pregiudizio della questione sollevata per l'abolizione del regime vigente sull'importazione temporanea dei grani invita il signor ministro delle finanze a presentare fra un anno i risultati dell'esperienza e degli studi diretti a prevenire le frodi in danno della finanza e dell'economia nazionale, nonchè a provocare, occorrendo, gli opportuni provvedimenti legislativi e passa alla discussione degli articoli ».

PRESIDENTE. Il signor senatore Rossi propone al Senato quest'ordine del giorno, a nome della maggioranza dell'Ufficio centrale:

« Il Senato, accettando a titolo di esperimento le disposizioni del presente disegno di legge, e senza pregiudizio della questione sollevata per l'abolizione del regime vigente sull'importazione temporanea dei grani, invita il signor ministro delle finanze a presentare fra un anno i risultati dell'esperienza e degli studi diretti a prevenire le frodi in danno della finanza e dell'economia nazionale, nonchè a provocare, occorrendo, gli opportuni provvedimenti legislativi e passa alla discussione degli articoli.

« ROSSI ALESSANDRO ».

Domando se quest'ordine del giorno, è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato lo metto in discussione. Senatore BRIOSCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BRIOSCHI. Io appartengo alla minoranza dell'Ufficio centrale, ma se il ministro accetta quest'ordine del giorno, non ho niente da dire. Sono persuaso che questa legge migliora le condizioni di un'industria, che è diffusa nel nostro paese forse molto più che non creda l'onor. Rossi; nè ho creduto sia nella relazione, sia nella discussione fatta oggi, portare innanzi fatti assoluti rispetto agli studi, dei quali ha parlato l'onor. ministro, che possano menomare la mia fede.

Ho detto che se l'onor. ministro accetta l'ordine del giorno Rossi, non ci ho niente da dire, ma io, per me, non lo accetterei, perchè non comprendo che un Parlamento abbia a votare una legge con un carattere irrevocabile. Ammetto sempre che il potere esecutivo deve vedere con l'esperienza i risultati di una legge, e se trova che l'esperienza non è buona deve proporre le modificazioni opportune.

Ora in questo ordine del giorno non si fa altro che dire ciò che si dovrebbe dire sempre, cioè che c'è una legge votata, che questa legge va in esperimento e che se poi questa legge non è buona, si proporranno quelle modificazioni che si crederanno necessarie.

Quindi se il ministro accetta non voglio fare

nessuna opposizione; ma a me l'ordine del giorno pare una superfetazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Io credo di corrispondere al desiderio del Senato restringendo molto la mia risposta all'onor. relatore, e non rientrando più nella materia.

Mi limito solo ad osservare che l'onor. relatore dell'Ufficio centrale ha confuso il tempo passato col presente, perchè ha continuato a parlare delle frodi che avvengono e di quelle che possono avvenire, come se il decreto del 9 dicembre non esistesse.

Per altra parte egli ha frainteso parecchie delle mie osservazioni.

Ma lasciamo da parte tutto ciò e discorriamo dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno per sè stesso corrisponde alle dichiarazioni che io ho fatto poc' anzi; lascio giudice l'Ufficio centrale ed il Senato se non basterebbe accogliere le mie dichiarazioni senza formulare un ordine del giorno che potrebbe dar luogo ad interpretazioni dubbiose, come quelle cui ragionevolmente ha or ora accennato il senatore Brioschi.

Di certo la prima parte dell'ordine del giorno è superflua; e pregherei in ogni caso il senatore Rossi ed il senatore Cancellieri di sopprimerla. Vogliano essi accontentarsi di prendere atto del mie dichiarazioni che, lo ripeto ancora, sono queste: che il ministro delle finanze comunicherà entro un anno al Senato i risultati dell'applicazione di questa legge considerati sia rispetto all'agricoltura ed all'industria, sia rispetto alla finanza, e, se occorrerà, promuoverà le modificazioni che l'esperienza abbia dimostrato necessarie.

Il dire che questa legge è approvata in via d'esperimento, potrebbe portare con sè il pericolo che tutti gli interessi che ad essa si collegano rimanessero in sospenso, temendo che da un momento all'altro vada soggetto a nuove variazioni l'attuale stato di cose, mentre io dichiaro esplicitamente che esso potrà variare solo quando l'esperienza venisse a dimostrare essere necessarie delle variazioni.

Io rinnovo la preghiera all'Ufficio centrale di contentarsi della mia dichiarazione; e se non vuole di essa contentarsi di limitare il suo ordine del giorno solamente all'ultima parte

in cui si fa invito al Governo di nuovi studi tralasciando i primi due periodi che sono nella sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cancellieri.

Senatore CANCELLIERI. Io credo che in Senato si debba stare per fare cose serie e non per fare questione di parole. L'ordine del giorno che io ebbi l'onore di formulare, accettato dalla maggioranza della Commissione e presentato dal relatore, esprime nè più nè meno di quello che ha detto il signor ministro nella conclusione del suo discorso. Fare una questione, se si debba accettare o no l'ordine del giorno, o le dichiarazioni del ministro, non mi pare una questione seria. Una volta che il ministro stesso ha dichiarato che intendeva di fare un esperimento e che egli terrà dietro ai risultati, e che s'impugna ancora a provocare, occorrendo, gli opportuni provvedimenti legislativi, a che farsi la questione adesso?

Io lascio alla prudenza del signor ministro, se creda o no di accettare l'ordine del giorno, il quale è un atto di deferenza a cui è avvenuto l'Ufficio centrale, sorvolando sulle questioni radicali sollevate nella sua relazione, appunto perchè ha tenuto conto dell'ora, in cui ci troviamo e della convenienza di non ritardare, l'applicazione di alcuni provvedimenti, i quali migliorando in qualche parte la situazione, potrebbero riuscire utili alla finanza.

Lascio perciò a lui il risolvere, se debbasi o no votare l'ordine del giorno, o prendere atto delle sue dichiarazioni. Per parte mia, ripeto, non credo serio farne oggetto di questione, quando si è d'accordo sul significato identico dell'uno e delle altre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Il Senato voglia considerare che questa legge rappresenta un passo da me fatto per impedire le frodi, che tanto si lamentavano a cagione degli ordinamenti prima in vigore e mai da alcuno corretti, e per assecondare quei voti dei quali si è fatta così calorosamente interprete la maggioranza dell'Ufficio centrale:

Mi sembra per verità che l'Ufficio centrale può aver fiducia che, come ho fatto il primo passo, farò tutti gli altri che possono occor-

rere per assicurare così gli interessi dell' erario, come quelli dell' agricoltura.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Si è fatto il nome mio più volte (*movimenti*). Chi si duole dell' aver io presa la parola, vuol dire che non ha prestata la più piccola attenzione al fatto d' essere stato io chiamato in ballo, dieci volte!

Dunque si è fatto il nome mio, più volte. E dirò essere verissimo che io, in senso radicale, non sarei stato favorevole al progetto di legge; e non lo sarei stato per i principii stati chiariti in una nota di cui l' onorevole ministro delle finanze e anche l' onorevole relatore hanno fatto cenno.

Però l' Ufficio centrale, o meglio i due dei tre membri della maggioranza, vale a dire il relatore e il senatore Cancellieri, presero la deliberazione di accontentarsi di un ordine del giorno, per non creare alcuna difficoltà, a che il progetto faccia il suo corso, e, in sostanza, convennero di prendere atto delle dichiarazioni del signor ministro. Curarono i due dei tre della maggioranza di formulare l' ordine del giorno.

Senatore CANCELLIERI. Le fu presentato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. È verissimo che a me fu presentato quest' ordine del giorno, ma è anche vero che ai due dei tre della maggioranza ho dato questa risposta: Ordine del giorno più, ordine del giorno meno, le cose rimangono pressochè le stesse; ed io, che l' ho sentito leggere ora per la prima volta nel suo contenuto...

Senatore CANCELLIERI. No.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO... Non dica di no, onor. Cancellieri, perchè ella non conosce i fatti miei. Non l' ho sentito leggere la prima volta nel suo contenuto che ora, quantunque materialmente mi sia stato fatto vedere.

Ora io riconosco, per le dichiarazioni dell' onor. Cancellieri, che la divergenza fra questa cosiddetta maggioranza e l' onor. ministro è distrutta; e penso che lealmente si possa finire colla pace generale, prendendo atto della dichiarazione dell' onorevole ministro, e passando alla discussione degli articoli. (*Bene*).

PRESIDENTE. L' onor. Rossi mantiene il suo ordine del giorno?

Senatore ROSSI ALESSANDRO, *relatore*. Me ne rimetto a quello che deciderà l' onorevole signor ministro.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Io accetto la proposta dell' onor. Majorana.

PRESIDENTE. L' onorevole Majorana propone di prendere atto delle dichiarazioni dell' onorevole ministro e passare all' ordine del giorno.

Pongo ai voti la proposta del signor senatore Majorana, che ha la precedenza sull' ordine del giorno.

Chi l' approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convalidato il regio decreto del 9 dicembre 1894, n. 531 col quale sono state modificate le discipline sull' importazione temporanea del grano per la macinazione e dello zucchero per la raffinazione.

Col giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, il decreto sopra indicato cesserà di avere effetto.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l' importazione e l' esportazione temporanea del grano per la macinazione, sono stabilite le seguenti norme:

Art. 2.

All' atto della temporanea importazione di grano per la macinazione, quando non sia fatta la domanda di cui all' art. 7, dev' essere riscosso il dazio sulla crusca destinata a rimanere nello Stato, in ragione di chilogrammi ventiquattro di crusca per ogni quintale di grano importato temporaneamente.

In tal caso la cauzione da prestare per i diritti di confine e per le multe deve essere raggugliata all'ammontare dei diritti dovuti per il grano importato temporaneamente, fatta deduzione della somma riscossa a titolo di dazio sulla crusca.

Art. 3.

La bolletta di temporanea importazione deve essere emessa per l'intera quantità di grano importata temporaneamente, anche quando, essendosi rinunciato alla riesportazione della crusca e del cruschello, nè venga riscosso il dazio ai sensi del precedente articolo.

Art. 4.

La riesportazione e la riimportazione dei prodotti ottenuti dalla macinazione possono effettuarsi per una dogana diversa da quella che ha emesso la bolletta di importazione e di esportazione temporanea.

Art. 5.

Per ogni quintale di grano importato ed esportato temporaneamente, devono essere riesportati o reimportati chilogrammi sessantacinque di farina e chilogrammi nove di farinetta.

Con altro Decreto reale saranno stabiliti i caratteri distintivi della farina e della farinetta.

Art. 6.

È fatta facoltà di riesportare o di reimportare, tanto isolatamente, quanto contemporaneamente alla farina e alla farinetta, ma in colli separati, la crusca ed il cruschello, nella proporzione di chilogrammi ventiquattro complessivamente fra crusca e cruschello, per ogni quintale di grano.

Art. 7.

Nei casi di temporanea importazione, chi intende valersi della facoltà di cui all'articolo precedente, deve farne domanda nella dichiarazione al momento dell'importazione temporanea del grano.

La mancanza di espressa domanda costituisce rinuncia da parte dell'importatore alla riespor-

tazione della crusca e del cruschello e dà luogo alla riscossione dei diritti su questi prodotti ai termini dell'art. 2.

Art. 8.

Lo scarico delle bollette di temporanea importazione si effettua in ragione delle quantità di farina o di farinetta riesportate, cioè nella misura di chilogrammi cento di grano per ogni settantaquattro chilogrammi complessivamente fra farina e farinetta.

Art. 9.

Se, nel caso previsto dall'articolo 6, vengono riesportate la farina e la farinetta e non la crusca ed il cruschello, nelle proporzioni stabilite, alla scadenza del termine fissato per la riesportazione si riscuote il dazio proprio della crusca sulla quantità di crusca o cruschello corrispondente alle quantità di grano scaricate dalla bolletta di temporanea importazione.

La riesportazione di crusca o cruschello, senza che siano riesportate le corrispondenti quantità di farine, non dà diritto a restituzione di cauzione.

Art. 10.

Qualora nei prodotti della macinazione del grano dichiarati per riesportazione o per reimportazione si trovino mescolati (in qualsiasi proporzione) prodotti di altri cereali si considera tutto il prodotto come di qualità diversa da quella dichiarata.

Art. 11.

Per quanto non è preveduto dal presente decreto, saranno osservate le disposizioni generali contenute nel titolo I del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6022 (serie 3^a).

Art. 12.

Le disposizioni che precedono entreranno in vigore il giorno 20 dicembre 1894 e saranno osservate anche per lo scarico delle bollette di importazione e di esportazione temporanea emesse prima di detto giorno.

Art. 13.

Gli zuccheri raffinati ed i melazzi ottenuti dalla lavorazione di zuccheri greggi importati temporaneamente, ai sensi delle disposizioni contenute nel capitolo I, titolo II, del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3^a), si considerano come riesportati anche quando siano introdotti come merce estera in un deposito doganale o in deposito franco.

La disposizione della nota al n. 12 della tariffa dei dazi doganali è applicabile ai melazzi greggi che escono dalle raffinerie nelle quali si lavorano gli zuccheri importati temporaneamente.

Art. 14.

È abrogato l'art. 19 del regio decreto del 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3^a), riportato nell'art. 22 della legge doganale.

Art. 15.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc,

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

V. Il Guardasigilli:

V. CALENDI DI TAVANI.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 1: chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'importazione e l'esportazione temporanea del grano tenero per la macinazione e per l'importazione temporanea del grano duro per fare semolini e paste, sono stabilite le seguenti norme.

(Approvato).

Art. 3.

All'atto della temporanea importazione di grano, quando non sia fatta la domanda di cui all'art. 9, deve essere riscosso il dazio sulla

crusca o sul cruschetto e sulle farinette destinati a rimanere nello Stato e precisamente:

a) su chilogrammi 24 di crusca per ogni quintale di grano tenero importato temporaneamente per la macinazione;

b) su chilogrammi 24 di crusca e 14 di farinetta, per ogni quintale di grano duro importato temporaneamente per far semolini e paste.

(Approvato).

Art. 4.

La bolletta di temporanea importazione deve essere emessa per l'intera quantità di grano importata temporaneamente, anche quando, essendosi rinunciato alla riesportazione della crusca, del cruschetto o delle farinette, ne venga riscosso il dazio ai sensi del precedente articolo.

(Approvato).

Art. 5.

La riesportazione e la reimportazione dei prodotti ottenuti possono effettuarsi per una dogana diversa da quella che emessa la bolletta di importazione o di esportazione temporanea.

(Approvato).

Art. 6.

Per ogni quintale di grano tenero, importato o esportato temporaneamente per la macinazione, devono essere riesportati o reimportati chilogrammi 65 di farine e 9 chilogrammi di farinette.

Per ogni quintale di grano duro importato temporaneamente per fare semolini o paste devono essere riesportati chilogrammi 60 di questi prodotti.

(Approvato).

Art. 7.

Per la classificazione delle farine e delle farinette da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione o esportazione del grano per la macinazione sono stabiliti i seguenti caratteri distintivi:

a) Saranno classificate come farine i prodotti della macinazione del grano dai quali

si possa estrarre un glutine elastico e tenace, e che contengano non più di uno per cento di sostanze minerali (ceneri) determinate sulla farina nello stato in cui si trova, cioè non più di 1.15 per cento di sostanze minerali (ceneri) nella farina seccata alla temperatura di 105° centigradi;

In caso di contestazione il riferimento si avrà sempre alla farina disseccata alla temperatura di 105° centigradi col massimo di 1.15 per cento di sostanze minerali.

b) Saranno classificati come farinette i prodotti della macinazione del grano che non presentino i caratteri fisici dei cruschelli o tritelli, che contengano glutine e non soddisfino alle condizioni stabilite sotto la lettera a) per le farine.

(Approvato).

Art. 8.

È fatta facoltà di riesportare o di reimportare, tanto isolatamente quanto contemporaneamente alla farina e alla farinetta, ma in colli separati, la crusca ed il cruschello provenienti dalla macinazione del grano tenero, nella proporzione di chilogrammi 24 complessivamente fra crusca e cruschello, per ogni quintale di grano.

È fatta parimente facoltà di riesportare, tanto isolatamente, quanto contemporaneamente ai semolini e alle paste, ma in colli separati, la crusca, il cruschello e le farinette provenienti dalla macinazione del grano duro, nella proporzione di chilogrammi 24 complessivamente fra crusca e cruschello, e di 14 chilogrammi di farinette.

(Approvato).

Art. 9.

Nei casi di temporanea importazione chi intenda valersi delle facoltà concesse dal precedente articolo deve farne domanda al momento dell'importazione temporanea del grano.

La mancanza di espressa domanda costituisce rinuncia da parte dell'importatore alla riesportazione della crusca, del cruschello o delle farinette, e dà luogo alla riscossione dei diritti su questi prodotti ai termini dell'art. 3.

(Approvato).

Art. 10.

Lo scarico delle bollette di temporanea importazione di grano tenero si effettua in ragione delle quantità di farina e di farinette riesportate, cioè nella misura di un quintale di grano per ogni 74 chilogrammi complessivamente tra farine e farinette.

Lo scarico delle bollette di temporanea importazione di grano duro si effettua in ragione delle quantità di semolini, di paste e di farinette riesportate, cioè nella misura:

a) di un quintale di grano per 60 chilogrammi di semolini o di paste, quando si sia rinunciato alla riesportazione delle farinette;

b) di un quintale di grano per 74 chilogrammi complessivamente fra semolini o paste e farinette, nel caso che, all'atto dell'importazione temporanea, sia stata fatta la domanda di cui all'articolo 9.

(Approvato).

Art. 11.

Se nel caso previsto dall'articolo 8 vengono riesportate, rispettivamente le farine e le farinette, oppure i semolini o le paste e le farinette, e non la crusca e il cruschello, nelle proporzioni stabilite, alla scadenza del termine fissato per la riesportazione si riscuote il dazio proprio della crusca sulla quantità di crusca o di cruschello corrispondente alla quantità di grano scaricata dalla bolletta di temporanea importazione.

La riesportazione di crusca o cruschello senza che sieno riesportate le corrispondenti quantità di farine, oppure di semolini o paste e di farinette non dà diritto a restituzione di cauzione.

(Approvato).

Art. 12.

Qualora si riconosca che i prodotti presentati per la riesportazione o reimportazione a scarico di bollette di temporanea importazione o esportazione di grano siano fatti con l'impiego di altri cereali, in qualunque proporzione, si considera tutta la merce come di qualità diversa da quella dichiarata.

(Approvato).

Art. 13.

Per quanto non è preveduto dalla presente legge saranno osservate le disposizioni generali che regolano la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni.

(Approvato).

Art. 14.

Gli zuccheri raffinati ed i melazzi ottenuti dalla lavorazione di zuccheri greggi importati temporaneamente, ai sensi delle disposizioni contenute nel capitolo I, titolo II, del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3^a), si considerano come riesportati anche quando siano introdotti come merce estera, in un deposito doganale, o in deposito franco.

La disposizione della nota al n. 12 della tariffa dei dazi doganali, è applicabile ai melazzi greggi, che escono dalle raffinerie nelle quali si lavorano gli zuccheri importati temporaneamente.

(Approvato).

Art. 15.

È abrogato l'articolo 19 del regio decreto del 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3^a), riportato nell'articolo 22 della legge doganale.

(Approvato).

Questo disegno si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione degli articoli del progetto di legge:
« **Modificazione alla legge doganale** » (N. 95).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge doganale.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, TAVERNA legge:

(V. Stampato N. 95).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori inseriti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Io proporrei di non rileggere di nuovo tutta la legge, essendone già stata data lettura per la discussione generale.

PRESIDENTE. Il signor relatore propone che si ometta la nuova lettura della legge per la discussione degli articoli.

Se non vi sono obiezioni, questa proposta s'intenderà approvata.

Si leggerà quindi soltanto il numero degli articoli successivamente.

Art. 1.

Agli articoli 3, ultimo comma; 17, terzo comma; 18, primo comma; 25; 29, primo comma; 34, terzo comma; 39, primo ed ultimo comma; 40 lettera d); 41, secondo comma; 42; 49, secondo comma; 52, primi cinque comma; 53; 58; 64, secondo comma; 65; 72, secondo comma; 86; 92 lettera b); 94; 95, primo comma; 104, primo comma; 107, lettera b) e d); e 130, secondo comma del testo unico delle leggi doganali approvato con regio decreto n. 6387 (serie 3^a), dell'8 settembre 1889, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3, ultimo comma. — A questi divieti possono essere fatte eccezioni dall'Amministrazione.

Art. 17, terzo comma. — L'azione per il recupero del credito si estingue trascorsi due anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

Art. 18, primo comma. — Il contribuente ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione, o da applicazione di un diritto di confine diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purchè ne sia fatta domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata della bolletta di pagamento originale. Trascorso il biennio l'azione rimane estinta.

Art. 25. — Si potrà procedere a titolo di pubblica utilità all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali indispensabili agli uffici e posti doganali ed alla

vigilanza, facendo luogo ai compensi voluti dalle leggi.

Art. 29, primo comma. — Le merci estere che vengono trasportate sul lago Maggiore e su quello di Garda per essere introdotte nello Stato, sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle estreme dogane nazionali e non possono traversare il lago senza la bolletta di pagamento o di cauzione.

Art. 34, terzo comma. — Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni, cancellature od alterazioni, e sottoscritto dal capitano.

Art. 39, primo ed ultimo comma. — La dichiarazione prescritta dall'art. 5 deve farsi nelle dogane di mare di regola entro quindici giorni dall'arrivo del bastimento. In casi eccezionali il capo della dogana ha facoltà di prorogare il detto termine. Presso le dogane della frontiera di terra la dichiarazione dev'essere fatta appena giunte le merci.

È permesso mutare la dichiarazione presentata solo in ciò che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.

Art. 40, lettera *d*). — La descrizione delle merci, per ciascun collo, indicandone le qualità secondo le denominazioni della tariffa e le rispettive quantità.

Art. 41, secondo comma. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo senza che sia presentata la dichiarazione o senza che la dichiarazione sia stata seguita dalla visita, le merci saranno ritenute come abbandonate e a disposizione dell'Amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine.

Art. 42. — L'apertura dei colli, in assenza delle persone interessate, dovrà essere fatta coll'intervento dell'autorità giudiziaria.

La somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe e le spese, sarà consegnata ai proprietari, ovvero depositata nella Cassa dei depositi e prestiti.

Anche quando la dichiarazione sia seguita dalla visita e la dogana non abbia potuto recuperare il suo credito da chi è tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell'Amministrazione.

Le merci non potranno essere vendute per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine, salvo il caso in cui l'acquirente si obblighi a provvedere subito alla loro riesportazione, adempiendo alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

In fino a che non sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate, possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti di confine, di quelli accessori, delle multe e delle spese.

Ove si tratti di merci che non sieno state già dichiarate e visitate per l'importazione, i diritti di confine saranno pagati solo quando le merci vengano destinate al consumo nello Stato.

Art. 49, secondo comma. — La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai colli, per accertarne l'identità, nei seguenti casi: 1° quando i diritti di confine sulle merci siano superiori a lire venti il quintale e non si tratti di merci di grossa mole e facilmente descrivibili; 2° quando le merci presentino pericolo di sostituzione con altre simili di origine nazionale.

Art. 52, primi cinque comma. — Giunte le merci alla dogana alla quale sono dirette, il proprietario o chi lo rappresenta deve entro quindici giorni dichiarare la loro destinazione doganale.

Se dalla visita non risultano irregolarità, la dogana dà un certificato di scarico, il quale libera dall'obbligo contratto colla bolletta di cauzione.

Se visitando le merci si trova differenza con quanto è indicato nella bolletta di cauzione, o se i colli giungono alterati, si deve sospendere la consegna del certificato di scarico, o limitarlo ai soli colli pei quali non siansi riscontrate irregolarità facendo verbale per gli altri.

Il certificato di scarico può essere dato anche prima della verifica, quando i colli spediti con esenzione di visita siano riconosciuti intatti e non siavi alcun sospetto di frode.

Di regola le merci giunte in esenzione di visita non possono più rispediti senza essere visitate. Sarà fatta però eccezione per i bagagli dei viaggiatori, per le spedizioni di merci col mezzo delle strade ferrate e per altri casi speciali che presentino difficoltà all'eseguimento della visita.

Art. 53. — Le norme stabilite per la spedizione da una dogana all'altra di merci estere sog-

gette a diritti di confine, debbono seguirsi anche per le merci che traversano il territorio dello Stato. La spedizione di merci con destinazione da una dogana ad un'altra può essere mutata in transito, e la spedizione di transito può essere cambiata in altra qualsiasi destinazione doganale. In questi casi si osservano le regole che riguardano la nuova destinazione.

Art. 58. — Le merci che sono nei depositi doganali possono ricevere in tutto od in parte qualsiasi destinazione doganale.

Art. 64, secondo comma. — La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico dell'esercente il deposito. Quella delle straordinarie è a carico dell'esercente nel solo caso che si verifichi una differenza di qualità, o di quantità che superi il due per cento oltre i cali di tolleranza.

Art. 65. — Per le merci soggette a calo di giacenza depositate in magazzini dati in affitto o di proprietà privata è concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo naturale. La specie delle merci ammesse all'abbuono e la misura di questo verranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Pei periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto.

L'abbuono è accordato solo quando le deficienze sussistano realmente.

Art. 72, secondo comma. — Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati al momento della importazione delle materie prime si fa la dichiarazione scritta.

Art. 86. — Con decreto reale si potranno restringere i limiti di quantità entro i quali le merci possono circolare e detenersi nelle zone di vigilanza senza il vincolo della bolletta di pagamento o di legittimazione, ed anche determinare altre condizioni per la validità delle bollette di legittimazione.

Tali provvedimenti però dovranno applicarsi solamente nei luoghi e per il tempo necessario a difendere la finanza dal contrabbando.

Art. 92, lettera b) — col pagamento di pene pecuniarie di cui ciascuna non minore di lire due nè maggiore di lire cinquecento.

Art. 94. — Per la inesatta dichiarazione della quantità e della qualità delle merci destinate

alla importazione, al deposito od alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione sarà applicata una pena pecuniaria non minore di lire due, nè maggiore di lire cinquanta.

Si prescindereà dall'applicazione di tale pena quando emergano sole differenze di quantità che non superino il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate. Si prescindereà parimenti dall'applicazione della detta pena per le differenze di qualità, quando le merci dichiarate e quelle rinvenute siano considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione sia eguale a quello dei diritti liquidati o lo superi di meno di un terzo.

Se poi i diritti di confine complessivamente liquidati secondo il risultato della visita risultino maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza superi il cinque per cento, oltre alla pena suddetta ne sarà applicata un'altra non minore del decimo nè maggiore dell'intera differenza dei diritti di confine.

Art. 95, primo comma. — Quando si trovasse una quantità maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, sarà applicata una multa non minore del decimo, nè maggiore della intera differenza dei diritti di confine.

Art. 104, primo comma. — Per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge o del relativo regolamento, non punita con multa speciale sarà applicata una multa non minore di lire cinque, nè maggiore di lire cento.

Art. 107, lettera b) — trovate, in laghi o fiumi promiscui, in barche che bordeggiano, o sono in comunicazione colla terra, o in bastimenti che rasentano il lido, gettano l'ancora, o approdano là dove non si trovano dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci in luoghi non permessi, o su barche non superiori a cento tonnellate dirette da un porto nazionale, mancanti di manifesto.

d) introdotte nel lago Maggiore o nel lago di Garda senza essere state presentate ad una delle dogane nazionali.

Art. 130, secondo comma — Se il massimo non supera cento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di secondo ordine.

(Approvato).

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 34, il secondo comma dell'articolo 38, l'ultimo comma dell'articolo 98 e l'ultimo comma dell'art. 132 del suddetto testo unico delle leggi doganali, sono aggiunti rispettivamente i seguenti:

Art. 34. Non è obbligatoria l'iscrizione sul manifesto dei bagagli dei viaggiatori, purchè non presentino esternamente la forma di colli commerciali.

Art. 38. L'amministrazione può, in casi speciali, dispensare i capitani dall'obbligo di provvedersi del lasciapassare.

Art. 98. Se si trovano mancanti dei colli annotati sui registri sarà applicata una pena pecuniaria non minore di due, nè maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti, salva l'applicazione delle pene stabilite per il contrabbando ove risulti provata la sottrazione fraudolenta delle merci. Quando non si conosca il peso particolare dei colli mancanti sarà calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la partita depositata.

Art. 132. — Del fondo così posto a sua disposizione il Direttore generale risponderà personalmente verso il ministro delle finanze, e lo erogherà con mandati quietanzati da funzionari incaricati della vigilanza gabellaria, senza obbligo di produrre le ricevute dei singoli percipienti. I detti mandati saranno annualmente rimessi alla Corte dei conti a corredo del bilancio consuntivo.

(Approvato).

Art. 3.

Ai casi di contravvenzione contemplati e puniti dall'articolo 102 del testo unico delle leggi doganali, è aggiunto il seguente:

Per la mancanza di lasciapassare che tiene luogo del manifesto.

(Approvato).

Art. 4.

Per il contrabbando delle merci e dei generi di privativa dello Stato, nei casi previsti dagli articoli 112, 113 e 114 del testo unico delle leggi doganali, il condannato sarà sottoposto, oltrechè alle pene stabilite dai citati articoli,

alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a tre.

La vigilanza speciale verrà esercitata col concorso degli agenti del Corpo della guardia di finanza.

(Approvato).

Art. 5.

Sono abrogati:

1° il 2° comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi doganali;

2° gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 14 luglio 1891, n. 398, che approvò diversi provvedimenti per il contrabbando.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a riordinare le disposizioni legislative vigenti in materia doganale, ed a pubblicare con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, un nuovo testo unico delle leggi doganali in sostituzione di quello modificato colla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge 14 aprile 1892, n. 189, per retrocessioni e vendite di beni devoluti allo Stato per debiti d'imposte ». (N. 96).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 14 aprile 1892, n. 189, per retrocessioni e vendite di beni devoluti allo Stato per debiti d'imposte.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. Stampato, n. 96).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Onorevoli colleghi, se l'argomento non fosse grave, io risparmierei al Senato la noia di ascoltarmi; ma sono co-

stretto a prendere la parola nella discussione generale di questa legge, per ciò che dessa impone a me stesso il dovere di domandare al ministro quali provvedimenti egli abbia preso, o intenda di prendere, per riparare a quella disuguaglianza, la quale esiste in materia di tributo sui fabbricati tra le diverse province del Regno.

Ricorderà il Senato, che nell'ultima seduta dell'anno scorso io ebbi l'onore di richiamare l'attenzione del Governo sul fatto, che le province insulari, e talune province del Mezzogiorno, e specialmente le Calabrie, hanno questo di speciale, che i contadini non abitano nella campagna, ma bensì nei centri agglomerati che costituiscono grossi villaggi e cittadine di provincia.

Ora questi contadini, operai di campagna, piccoli possidenti, hanno la loro abitazione permanente in meschine casette terrene, che possono dirsi veri tuguri, spesso mal costruite e sempre male arieggiate, sulle quali si fa pagare il tributo fondiario, mentre pei contadini di altre province, le di cui famiglie dimorano nelle campagne, le case coloniche sono esenti d'imposta.

Questa disuguaglianza è scottante, e chi abita nelle province siciliane e sarde, o nelle Calabrie, conosce di quanti dolori sia cagione alla povera gente l'imposta dei fabbricati, e come sia stridente la disuguaglianza di trattamento fra la stessa classe di cittadini da un luogo ad un altro, comunque gli uni e gli altri si trovino nelle identiche condizioni economiche, se pure non siano peggiori le condizioni dei contadini siciliani, sardi e calabresi.

A conferma di quello che nello scorso anno ebbi l'onore di affermare, ed a proposito di questa legge che accenna alle conseguenze dell'anzidetta disuguaglianza, leggo un periodo della relazione presentata dalla Direzione generale delle imposte dirette per l'esercizio 1893 e 1894 intorno alle devoluzioni d'immobili fatte per non avvenuto pagamento dell'imposta.

« Le province che hanno presentato un maggior numero di devoluzioni sono sempre quelle dell'isola di Sardegna, della Calabria ed alcune della Sicilia, come rilevasi dal prospetto allegato n. 4 ».

Dopo di avervi letto il riassunto della Dire-

zione generale delle imposte non voglio tediare il Senato enumerando quali sieno state le province, che abbiano dato il maggiore e non indifferente numero di devoluzioni.

Dirò soltanto la cifra totale del decennio dal 1° luglio 1883 al 30 giugno 1894. Le devoluzioni furono nientemeno che 50,475, ed il debito per cui furono eseguite queste devoluzioni ammonta in tutto ad 1,655,345 lire.

Se vado più in fondo nella stessa Relazione trovo che ci sono state devoluzioni d'immobili riscattati per debiti di poca entità: trovansi devoluzioni fatte per 12 lire, altre per 10 lire e altre per somme minori.

E queste cifre non toccano il cuore dei Senatori, e dei signori ministri?

Queste devoluzioni di stabili si riferiscono a case dei poveretti i quali, per non poter pagare l'imposta dei fabbricati, sono costretti ad essere cacciati fuori delle case. Sono testimonio oculare di possessori di case, espropriate dall'esattore comunale, che non avendo mezzi di soddisfare il debito o di esercitare il diritto di riscatto, hanno venduto per disperazione, *ultima ratio*, le tegole, i travi, le porte delle loro abitazioni, lasciando le mura soltanto e senza tetto a disposizione del fisco.

Il disegno di legge in discussione è buono; non io lo respingo, io lo voto perchè facilita i riscatti; ma cosa rileva questa legge? Rileva che vi è una quantità di cittadini, i quali, per non pagare l'imposta del fabbricato, hanno perduto la proprietà dello stabile. Questa è una iniquità. I tributi possono colpire la rendita ma non il capitale, o lo stabile che produce la rendita.

Invito perciò il ministro delle finanze a considerare come sia necessario, modificare la legge sulla riscossione delle imposte dirette nel senso di non permettere l'espropriazione dello stabile per il pagamento del tributo. Si espropri pure il godimento sino a che non sia soddisfatto il debito della imposta col reddito del fondo, ma non si espropri la proprietà dello stabile per l'impossibilità, in cui si possano trovare i contribuenti a pagare l'imposta, impossibilità che è giustificata e dimostrata dal progetto di legge in esame, poichè altrimenti, o non si sarebbe arrivato alla espropriazione, o si sarebbe esercitato il diritto di riscatto. Questa impossibilità vi rivela la durezza della legisla-

zione finanziaria e la necessità di venire in aiuto delle classi diseredate in quelle provincie che versano in condizioni assai miserabili.

Sarebbe lungo il descrivere i lamenti e le imprecazioni degli infelici torturati dall'esattore. Non regge l'animo a vedere esposte in vendita forzata per debito d'imposte, giornalmente a migliaia, le abitazioni della povera gente. Anche agli animali è concesso un ricovero; e volete negarlo a chi non abbia mezzi di pagare la imposta sull'abitazione? E poi gravare di tassa il tetto, che difende i non abbienti dalle inclemenze atmosferiche, è durezza ingiustificabile. Qualunque si fossero le esigenze della finanza, io credo che sia più imperioso il dovere del Ministero di preoccuparsi seriamente di una condizione di cose, la quale è causa di grande malcontento, è causa d'exasperazione ed incentivo a quelli eccessi, a cui si trascende dai popoli, quando non trovano mezzi legali per sottrarsi ad una grave ingiustizia sociale.

In questa discussione cade in acconcio richiamare l'attenzione del Senato sulla convenienza, e dico pure, sulla urgenza di procedere alla revisione dell'imposta dei fabbricati.

Il quinquennio, dentro cui resta immutabile l'accertamento già fatto del reddito imponibile, è già al suo termine; perlocchè sarebbe ormai tempo di procedere al nuovo accertamento, ed è giusto che non sia ritardato, avuto riguardo agli effetti della crisi economica dell'ultimo quinquennio.

Conservare l'imposta sui fabbricati sopra un reddito imponibile, che non più risponde al vero, è una ingiustizia di esagerazione fiscale.

Il Senato ha dato già prova della sua arrendevolezza nel concedere al Ministero tutti i mezzi, che egli ha creduti necessari per raggiungere il pareggio del bilancio da tutti desiderato; ma nel far ciò non ha inteso dispensare il Governo del Re dall'obbligo di rendere giustizia ai reclami dei contribuenti, i quali a buon diritto esigono, che le imposte siano proporzionate alla effettività dei redditi. Voglio credere anzi, che, nella sua equanimità, il Ministero non abbia intendimento di cavare in qualunque modo e misura il denaro dalle tasche dei contribuenti, per cui spero che voglia mantenersi ossequiente alla legge, che regola l'imposta sui fabbricati e la quale esige, che in ogni quinquennio si debba procedere alla re-

visione del reddito imponibile, affinché sia, quanto più possibilmente, proporzionata la tassa ai redditi effettivi ed attuali, e non a quelli del passato, che possono non più corrispondere alla realtà, o che possono essere stati erroneamente accertati, sia in favore come in pregiudizio della finanza.

Senatore SCANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCANO. È una buona fortuna, o signori senatori, che io possa seguire la via alla quale mi chiama l'egregio senatore Cancellieri colle sue patriottiche parole; e dissi buona fortuna imperciocchè nel passato anno egli parlando della sua nobile Sicilia, ha presentato a me l'opportunità pur troppo non frequente di parlare della mia isola sarda. E lo ringrazio vivamente, dacchè egli parlando di casa sua non ha voluto con apprezzabile generosità dimenticare anche le non liete condizioni dell'isola sorella degna ugualmente, e ricordevoli entrambe di quei forti tempi quando erano nutrici e granaio di Roma.

Ha parlato il senatore Cancellieri della improvvidezza, e diciamo francamente la parola, della ingiustizia manifesta che si faccia pagare l'imposta fabbricati ad ammassi di pertiche con tetto di fronde spesse, ora verdi ora inumidite, senza tegole, senza infissi, nella aperta campagna, in mezzo a boschi o selve, come in Gallura, od in contadi, bruciati da un sole africano come nella valle di Santadi.

Egli conosce ed ama la sua isola nativa, e conosco anche io ch'amo di pari amore la mia terra nativa; e per accertarsi di questa che è verità incontestabile, bisognerebbe che qualcuno dei colleghi o degli uomini del Governo, venisse a vedere la nostra situazione e le troppo affliggenti condizioni nostre. Ed allora vedendo da vicino le cose, e non secondo a referti non sempre disinteressati e rispondenti alla realtà delle circostanze, si persuaderebbero tutti che quelli che si dicono *fabbricati*, non sono abitazioni dove possono vivere uomini; ma vedreste in essi le povere donne ed i bambini, ricoverati coi ciuchi, colla pecora, col bue, col maiale, esposti alle tristi fluttuazioni di atmosfere ingrattissime, al vento, al ghiaccio, alle brine, al correre e ricorrere di stagioni non confortevoli, e non di rado perniciose alla vita umana, mal nutrita, peggio protetta, e di più quasi sempre

abbandonata a se stessa, quasi da nomadi incerti del domani, ai quali nulla o solo sospirabili le consolazioni della convivenza.

Io mi domando perciò in nome della giustizia e dico pure della carità cristiana, poichè senza esser clericali e pinzoccheri, siamo tutti credenti del buono, del vero e del giusto, se non sia indispensabile lo esonerare dalla imposta *costruzioni* o meglio impasti quasi men che ciclopici, quasi preadamitici che non hanno alcun carattere di *fabbricati*, occupati da vera gente degna di ogni commiserazione, la quale meglio che tassata come contribuente dovrebbe essere aiutata e soccorsa non a *stravizzare* a spese altrui, ma a vivere e lasciare l'esistenza come gli sfortunati e gli infelici vivono malamente trascinandola.

Confermando pienamente le osservazioni del senatore Cancellieri, dico che approvo la legge, sotto il punto di vista che facilita il riscatto; ma domani con un'altra legge più equa, più umana, più rispondente alle condizioni reali della materia da imporsi, deve essere abolita l'imposta sulle capanne, qualificandole non fabbricati, ma stalle immonde, nelle quali schiverebbe un gentiluomo di porvi il suo cavallo arabo, o il suo cane da caccia, incerto se al dimane lo troverebbe vivo, o libero e salvo di ogni pernicie.

A me interessa che il Senato, l'Italia, il Governo sappiano quali sono le condizioni dei nostri contadini.

Prima, mio Dio, era una casa bella e grata la vita, fiorenti i nostri campi di spighe, di frutti di ogni ben di Dio, le viti abbondevoli di lauti prodotti, le mandre su laute pasture fonti di ricchezza, e tranquillo e gaudente il popolo. Oggi non so che cosa sia: il cielo di bronzo, le terre aduste, e la peronospora invade ogni collina, ogni plaga.

Io confido nella giustizia del Governo, e credo che vorrà apprezzare le verità che vengono da uomini che conoscono il proprio paese, come spesso non lo conoscono taluni che pur ne vogliono parlare con facilità anche troppo arida.

Da questa piena conoscenza che deve aversi delle cose in materia di contributi, esurge la inesorabile necessità che si venga in quella determinazione per cui i fabbricati quando sono veri fabbricati, e possono sopportare l'imposta

a vantaggio dello Stato siano tassati e paghino; ma per quelli che sono tuguri, giova ripeterlo, che si sperdono all'infuriar dei venti, alle inclemenze di tristi atmosfere, che cadono oggi per ripiantarle domani, non è possibile, non è giusto, non è umano che sopportino l'imposta. E per essi più che le rigide, le austere dottrine dei contributi, dei supremi bisogni dell'erario, è necessaria la teoria della giustizia, o se volete della cristiana e civile carità.

E io esorto il signor ministro delle finanze a provvedere, facendo la distinzione tra ricchi e poveri: i ricchi paghino, per i poveri ci sia l'indulgenza, ci sia la prudenza di commisurare la necessità del pagare colla possibilità di rispondere e di pagare. (*Benissimo!*)

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. La sollecitudine con la quale fu presentata questa legge e l'urgenza che ho chiesto per essa al Senato, dimostrano che i sentimenti espressi dagli oratori che hanno or ora parlato, non sono estranei al Governo. Ma a proposito di questa legge, che assicura intanto un beneficio immediato ai contribuenti, non possiamo farci a discutere intorno all'applicazione della legge d'imposta sui fabbricati e sulla riscossione delle imposte.

Non ho dimenticato l'interpellanza fatta l'anno scorso dall'onor. senatore Cancellieri; essa diede luogo, a molti studi, ma se non si potè addivenire ad alcuna conclusione si è perchè, fino a tanto che non sia completamente attuata la legge di perequazione del 1° marzo 1886, non si potrebbe derogare alle antiche leggi tuttora esistenti, senza accentuare maggiormente quella perequazione, che rese appunto necessaria la legge del 1886.

Prego quindi l'on. Cancellieri di considerare che non è che si faccia un diverso trattamento tra l'una parte e l'altra d'Italia riguardo alle case coloniche, ma che se una diversità di disposizioni effettivamente esiste, è questa una conseguenza degli antichi ordinamenti che non si sono potuti ancora in questa parte unificare.

In diritto vi è un solo principio, quello cioè di tassare in misura assai mite le case coloniche; se poi nel censimento vi fu qualche differenza fra l'estimo delle case addette all'abi-

tazione dei coltivatori, e quelle che servono più propriamente pel deposito delle derrate o pel ricovero del bestiame, la differenza ripete, come dissi, la sua origine dalle antiche leggi catastali. Nè sarebbe giustificata l'asserzione che la difformità di criteri di censimento poc' anzi accennata sia causa precipua di devoluzioni allo Stato, giacchè non è dalle case coloniche che si sono in maggior numero verificate le devoluzioni, e sta in fatto, e lo dico con l'animo confortato, che queste volgono ad una accentuata diminuzione la quale nulla accenna sia per arrestarsi. Per citare soltanto qualche cifra ricorderò che nella Sardegna e nella Sicilia, dove più facilmente si verificano le devoluzioni se n'ebbero nel 1893 sole 101, mentre nel 1892 ascendevano a 333.

Il senatore Cancellieri ha poi parlato della revisione dei fabbricati. È vero che la legge 26 gennaio 1865 stabilì all'art. 20 che dopo cinque anni si sarebbe proceduto ad una nuova revisione generale, che fu infatti eseguita nel 1870, ma dopo questa prima revisione non furono stabiliti dei periodi fissi per le operazioni della specie, tanto è vero che l'ultima revisione fu disposta dopo circa undici anni da quella del 1878.

Faccio anche considerare al Senato che ognuna delle precedenti revisioni ha portato complessivamente un beneficio per l'erario e non so se la maggioranza dei contribuenti possa esser grata all'iniziativa presa dall'onorevole Cancellieri. Luoghi dove il reddito dei fabbricati è scemato, vi sono invero, ma non già per la crisi edilizia, la quale in se stessa ebbe carattere transitorio, bensì per altre ragioni specifiche di deprezzamento dei valori locativi, le quali d'altronde furono valutate ed ammesse dall'amministrazione appena si verificavano le condizioni richieste dalla legge.

Per fortuna nostra vi sono poi altri luoghi ove si è progredito e si progredisce, ed io porto opinione che se la revisione della imposta sui fabbricati si facesse, porterebbe in generale ad un aumento, non ad una diminuzione.

Quanto ai luoghi colpiti dal deprezzamento dei valori locativi, io ho avuto ed avrò cura di interpretare amministrativamente la legge nel modo più largo e benigno che sia possibile.

Prego intanto gli onorevoli oratori e il Senato di voler dare la loro approvazione a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Cancellieri.

Senatore CANCELLIERI. L'onorevole ministro non disconoscendo la gravità dei fatti da me enunciati e la necessità di provvedere, ha creduto giustificare la sua inazione con argomenti i quali si possono ritorcere contro di lui.

Egli ha detto: Non posso amministrativamente provvedere alla esonerazione dalla tassa sui fabbricati della povera gente, perchè la legge attuale non ne appresta il modo; e poi, nel rispondere alle mie premure, perchè avesse presentato un disegno di legge per la revisione dei redditi tassabili dei fabbricati e per colmare le lacune della legge attualmente in vigore, ha risposto, che non intende presentarlo per ora, e che d'altronde sarebbe una legge la quale porterebbe aggravio, non sollievo. (*Rumori*).

Sarà quel che sarà, rispondo io; ma questa legge, che invoco, potrà avere l'effetto di far pagare di più quelli che ingiustamente pagano meno di quanto dovrebbero, ma dovrà senza dubbio avere quello di ridurre l'imposta per coloro, i quali trovansi tassati esageratamente, e di esonerare del tutto coloro, i quali non dovrebbero pagare affatto alcuna imposta per il misero tetto che li ricovera.

Questo io voglio e questo reclamo: giustizia per tutti, non favori per gli uni, non gravezze per gli altri.

Tanto meglio, rispondo al ministro, se il sollievo per i non abbienti potesse ottenersi, come egli dice, senza scapito della finanza, poichè il vuoto della esonerazione sarebbe colmato con sopravanzo dalla elevazione dell'imponibile per gli stabili favoriti nell'ultima revisione.

Stringendo l'argomento, propongo al signor ministro il seguente dilemma: Se le vigenti leggi vi apprestano i mezzi onde provvedere al disgravio delle classi sofferenti, perchè avete indugiato e volete tuttavia indugiare a provvedere?

Se poi non siete autorizzati dalle vigenti leggi a provvedere convenientemente, ed allora provocate senza indugio i necessari provvedimenti legislativi; ma non si lasci, nell'un caso o nell'altro, perpetuare, senza rimediarsi, un male conosciuto; non si lascino tanti infelici senza conforto di migliorato avvenire nella più disperata ed affliggente condizione.

Il signor ministro mi assicurò nell'anno pas-

sato, che avrebbe studiato la grave questione, e prese impegno di affrettarne la soluzione. Avevo ragione perciò di attendere adesso, che avrebbe risposto alle mie sollecitazioni dichiarandosi disposto, o a provvedere amministrativamente in base alle leggi esistenti, od altrimenti a provocare dal Parlamento la riforma della legge sulla imposta dei fabbricati e sulla riscossione delle imposte dirette, affinché si apporti riparo al difetto delle leggi esistenti.

È un dilemma dal quale non si scappa, e prego il signor ministro di riflettere bene alla sua risposta, la quale si traduce in questo: Chi si trova male, continui a star male; chi si trova bene, continui così.

Ciò non è giusto; poichè la giustizia distributiva esige che paghi le imposte solamente chi può secondo il proprio reddito, e che nulla si paghi da chi nulla può pagare. La giustizia distributiva, in fatto di imposte esige, che sia parificata la condizione dei cittadini del Regno, a qualunque provincia appartengano.

Questa è la tesi che sostengo e che continuerò a sostenere, sino a che non sarà fatta ragione alle doglianze che mi son creduto in dovere di esporre in questa assemblea.

Senatore SCANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCANO. Ripeto all'onorevole ministro quello che diceva l'onor. Cancellieri. È questione di giustizia e faccio mie le parole del mio collega.

Il ministro se può oggi con la legge attuale provvedere ai bisogni urgenti di una classe infelice e diseredata; lo faccia e provveda d'urgenza e senza remore, per inalzare dallo strame di una vita cruciosa tante famiglie a cui di frequente manca il pane, colle cose più elementari della vita.

Ma se la legge attuale non gli permettesse di usare del suo diritto, allora provveda con una legge che possa porre riparo a tanti disguidi e dirò meglio disastri che come di tutti i giorni, quasi perenni incessanti. Ma la situazione, o signori, è vieppiù apprezzabile in quanto che, e debbo dirlo con dolore, dopo fatta la legge sulla imposta dei fabbricati sono avvenute gravi rovesci, e fatti calamitosi, massime nei luoghi lontani dai centri, e che sono abitati solo da pastori e contadini, i quali non potendo talvolta pagare vengono spogliati delle loro pecore e

dei loro ciuchi, del loro bove e delle povere masserizie; e ciò per arretrati anche di pochi centesimi o di poche lire. E sventuratamente succede allora che nella furezza montanara degli animi offesi, si abbandoni o si distrugga la capanna che era la terra dove si ebbe vita; e si corra alla solitudine desolante del bosco o della selva, inseguiti come nemici dell'ordine, essi soli peregrinanti tra timori e incertezze crudeli alla ricerca di migliori avventure.

E avviene allora che dall'amministrazione civile si passa al codice penale e si ritengono come facinorosi e ribaldi quelli che non di rado sono costretti dalla urgenza del bisogno, dalla miseria e dalla fame dei figli, delle madri, dei vecchi genitori, delle spose e delle famiglie, a cui per immeritata sventura manca il mezzo del nutrirsi anche per poveramente vivere.

Quest'è la situazione purtroppo dolorosa; e mentirebbe chi dicesse il contrario della nostra vita di campagna. E credo che il ministro ispirandosi a sentimenti di umanità e di giustizia, debba provvedere agli interessi di tanta povera gente troppo disestata. E credo pure e spero che se oggi prontamente ed efficacemente non possa accudirvi, lo farà con studi seri ed accurati; e tradotti questi con leggi apposite formulate prudentemente sulla realtà dei fatti, per le quali fatta giustizia a tutti e reso a ciascuno il suo, sieno sollevate le classi non abbienti e non si dica sia un *fabbricato impossibile* la capanna, e così sieno sollevate quelle classi che vivono solo per soffrire e soffrir sempre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Calenda A., relatore.

Senatore CALEND A., *relatore*. Questa modesta legge ha offerto occasione all'onorevole Cancellieri e all'onorevole Scano di sollevare una grande questione.

E l'onorevole ministro ha dato le spiegazioni che ha creduto convenienti nelle condizioni presenti sia della legge in esame, sia in generale rispetto alle finanze dello Stato. Al relatore non resta a dire che questo: che cioè il bellissimo vangelo non è fatto per questa messa. Perocchè questa legge non è che la continuazione di un beneficio già accordato con la legge del 1892; cioè si prorogano i termini affinché i debitori espropriati a titolo d'imposte per l'anno 1894 possano godere di tutti quei

benefizi che furono accordati ai debitori espropriati per l'anno 1893 e retro.

In altri termini è una legge che ha tre scopi: uno scopo di umanità, poichè al povero debitore espropriato sia di quel tugurio che è stato così pietosamente descritto dagli oratori che mi hanno preceduto, sia del podere che era l'unico bene posseduto da un infelice contadino, a questo debitore si dà facoltà, pagando una sola annata d'imposte e nel periodo di tre anni, cioè fino al 1898, e in tre rate annuali, di ripigliare il fondo espropriato; quindi è un provvedimento assolutamente umano. È una legge che ha anche un intento di buona economia sociale, poichè, se pure il debitore non richiede il podere o la casa, che già era sua, questa si cede o si vende all'asta a chiunque concorra all'acquisto, purchè abbia possessi contigui ai fondi od alle case espropriate.

Vi è di più; per dar modo di accrescere anche il numero dei possidenti, si aggiunge il provvedimento che se, decorso un periodo di tempo fino al 1900, questi beni espropriati non vengono richiesti e non sono venduti, essi si cedono gratuitamente ai comuni. Ma può esser anche questo uno di quei tali doni che sgomentano poichè, per dirla alla buona, alla volgare, possono esser sacchi di ossa rotte; ma provvidamente la legge ha dichiarato che non solamente questa cessione viene fatta con esenzione di ogni tassa sugli affari e di volture, ma ancora non si paga nè imposta, nè sovrimposta finchè il Comune sia in possesso di questi beni e non l'abbia o ceduti, o venduti.

Finalmente la legge ha anche uno scopo di buona finanza perocchè, è inutile celarlo, il meno provvido proprietario è il Demanio.

Ora, essere l'amministratore di una quantità di case e di poderi infruttiferi e spendere somme non lievi per l'amministrazione di essi, non è certo un sistema che può essere lodato.

Come il Senato scorge, è un passo degno assai di lode poichè è fatto secondo i buoni, sistemi anche di economia sociale e di severa amministrazione. E in questo provvedimento traluce quel sentimento di umanità a cui accennavano, e giustamente, gli onorevoli preopinanti.

Quindi il vostro ufficio centrale non può che riconoscere l'importanza della questione sollevata dai preopinanti; importanza e questione

che non hanno punto relazione con la legge sottoposta all'esame del Senato. Il vostro ufficio per altro non si astiene dal raccomandare all'attenzione del Governo lo studio della importante questione sollevata la quale, come il Senato scorge, senza che si fosse detta la parola, si connette alla questione della esonerazione delle *quote minime*. Per ora deve limitarsi a porgere la preghiera al Senato di approvare questo disegno di legge che unanimemente è stato accolto dall'Ufficio centrale, e può essere pure di buon augurio per la risoluzione in senso umano e benevolo dei più gravi problemi che sono stati proposti dai preopinanti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 14 aprile 1892, n. 189, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. Gli immobili pervenuti al Demanio dello Stato per effetto dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192, in seguito a procedimenti coattivi compiuti per la riscossione delle imposte comprese nei ruoli dell'anno 1893 e retro, posseduti dal Demanio alla data della promulgazione della presente legge, potranno essere ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, agli espropriati o a chiunque ne faccia domanda e paghi entro il 31 dicembre 1898 una somma corrispondente ad un'annata delle imposte e sovrimeposte relative.

Il pagamento potrà farsi in tre rate annuali, sempre però entro il predetto termine.

Gli espropriati avranno sempre la preferenza.

In difetto dell'espropriato, la preferenza sarà data agli acquirenti che presiedono una proprietà attigua all'immobile devoluto.

Fra più acquirenti limitrofi, la preferenza sarà in favore di colui che possiede la proprietà minore.

Art. 3. I beni che perverranno al Demanio dello Stato in seguito a devoluzioni per debiti d'imposte comprese nei ruoli dell'anno 1894 potranno essere acquistati essi pure alle predette condizioni, salvo il disposto dell'arti-

colo 57 della legge 20 aprile 1871, n. 192. Il pagamento del cennato corrispettivo dovrà eseguirsi entro il 31 dicembre 1899.

Art. 4. Gli immobili pei quali al 1° gennaio 1899 e rispettivamente al 1° gennaio 1900 non fosse stata prodotta domanda di acquisto nè pagato il corrispettivo di cui agli articoli 2 e 3, saranno ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, al Comune nel territorio del quale si trovano.

Art. 5. Dopo un anno dalla data del relativo verbale di terzo infruttuoso incanto, dovranno pure essere, come all'articolo 4, ceduti al locale Comune gli immobili che pervenissero al Demanio dello Stato, in seguito ad espropriazioni promosse per riscossioni delle imposte comprese nei ruoli degli anni 1895 e seguenti.

Art. 6. Durante il periodo nel quale i detti beni rimarranno di proprietà del Comune, e sino a che non sia attuato il nuovo catasto, disposto con legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 2^a), saranno esonerati da imposte e sovrimeposte.

(Approvato).

Art. 2.

Un regolamento da pubblicarsi con Decreto Reale, previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, prescriverà tutte le norme che occorrono alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Approvazione di tre contratti portanti rinunzia a servitù attiva immobiliare e vendita di beni demaniali » (N. 89).

PRESIDENTE. Si passa ora al progetto di legge: Approvazione di tre contratti portanti rinunzia a servitù attiva immobiliare e vendita di beni demaniali.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

Sono approvati i seguenti contratti:

1. — 5 giugno 1894, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Bologna, mediante il quale, viene convenuta, fra il consorzio della chiusa di Casalecchio e del canale di Reno, e il Demanio dello Stato, la riduzione a favore di quest'ultimo, in L. 1637.32 della quota campionale (con chiusura di cinque bocche di derivazione, dal canale della Ghisiliera) per la irrigazione, non più necessaria, del possesso demaniale dei prati di Caprara, presso Bologna.

2. — 17 novembre 1894 stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Milano, di adesione alla vendita del teatro della Canobbiana in detta città, seguita a cura del Municipio, e a favore dell'archietto comm. Achille Sfondrini, per private trattative, e pel prezzo di L. 270,000, con piena adesione di tutti i proprietari dei palchi e con accettazione, da parte del Demanio dello Stato, nonchè della Real Casa, della quota di L. 21,832.50 sul prezzo suddetto, per quattro palchi di pertinenza dello Stato, compreso quello reale, da convertirsi detta quota di prezzo in rendita del debito pubblico con godimento alla lista civile, cui appartenevano per l'uso i palchi medesimi, giusta la legge 26 agosto 1868, n. 4527.

3. — 2 gennaio 1895, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Torino, di vendita al comune di Torino, dei fabbricati costituenti l'antico quartiere Svizzero, rimasti separati dalle adiacenze del Palazzo reale, sul prolungamento della via del Seminario, e di due aree minori, pel prezzo di L. 140,000 da convertirsi in rendita del debito pubblico con godimento alla lista civile della cui dotazione facevano parte gl'immobili in vendita, giusta la stessa legge 26 agosto 1868 sopra citata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

L'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, pigliando atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro, confida che possa stabilirsi la efficacia della rinunzia alle cinque bocche di irrigazione dal canale detto Ghisigliera, durata sino a tanto che i prati di Caprara presso Bologna di proprietà demaniale sieno destinati a campo militare ».

Domando al signor ministro delle finanze se accetta quest'ordine del giorno.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Lo accetto.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Prego il signor ministro che per l'avvenire voglia presentare distinto progetto di legge per ogni contratto da sottoporre all'approvazione del Parlamento, anziché unico disegno di legge per diversi contratti. E ciò domando nella facile previsione che, si possano approvare alcuni contratti ed altri no, come sarebbe stato il caso dei tre contratti in discussione, in cui si sarebbe dovuto più convenientemente sospendere per uno l'approvazione, e ciò non si è fatto per non sospendere l'approvazione degli altri due.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Veramente l'uso non è conforme al desiderio dell'onorevole senatore Cancellieri. Molte volte si tratta di contratti di poca importanza, e per taluni si dubita qualche volta se occorra la sanzione del Parlamento: e nel dubbio si abbonda e con ragione. Rispetto a questa stessa legge, per quanto riguarda il contratto col consorzio di Bologna, l'amministrazione ha dubitato se fosse necessaria una approvazione legislativa.

Io capisco il giusto desiderio del senatore Cancellieri quando si tratta di contratti di qualche importanza; ma mi pare che se ne estenderebbe soverchiamente l'applicazione se si volesse farne una regola generale da seguirsi in tutti i casi, anche per ogni piccolo contratto.

La sua raccomandazione non resterà vana; la ricorderà il Governo e la seguirà secondo l'importanza dei vari contratti, cioè presentando tante leggi separate quando l'importanza del contratto appaia tale che questo possa meritare d'essere oggetto di una legge speciale. In questo caso mi duole di non aver presen-

tato tre diversi disegni di legge, poichè vedo che per taluno dei tre di cui si tratta, l'onorevole senatore Cancellieri avrebbe a muovere obiezioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore Calenda.

Senatore CALEND A., *relatore*. Con l'accettazione dell'ordine del giorno fatta dall'onorevole ministro, non vi è veruna obiezione da parte dell'Ufficio centrale alla approvazione del disegno di legge.

L'osservazione dell'onorevole Cancellieri derivava da talune difficoltà sorte nell'esame del terzo contratto, perocchè in questo disegno di legge si presentano tre contratti: la vendita del teatro della Canobbiana per un prezzo minore di quello determinato da una precedente perizia; e colla vendita in cui è intervenuta la adesione della Real Casa per i palchi che in detto teatro essa godeva, si è anche determinato il godimento della rendita sul debito pubblico in relazione al valor capitale di 21 mila lire e rotti a beneficio della lista civile; e questo contratto assolutamente deve ritenersi di vantaggio al demanio dello Stato.

Il secondo contratto riguarda la vendita del così detto Quartiere Svizzero in Torino, il quale una volta faceva parte degli immobili della lista civile. Ma per la costruzione della strada XX Settembre è rimasto distaccato dagli altri locali regi; quindi è stato messo dalla lista civile a disposizione del demanio.

Ora questi locali che sono ridotti in cattivo stato per vetustà, vengono venduti al municipio di Torino per un prezzo di 140 mila lire, od in quel torno, giusta una perizia dell'ufficio tecnico di finanza, e vennero venduti con molta agevolezza allo scopo che il municipio vi possa erigere un sontuoso fabbricato scolastico.

A questo contratto, l'Ufficio centrale prega il Senato di dare la sua approvazione.

Le difficoltà sono sorte per il terzo contratto.

Il demanio possedeva una certa estensione di prati irrigui in Bologna, alla quale estensione poi altra se ne aggiunse, di modo che fu costituito un largo podere di 54 ettari, e questi 54 ettari ora sono adoperati per la piazza d'armi in Bologna.

Ora i detti terreni godevano dalla servitù attiva di dieci bocche d'irrigazione.

E per questa servitù pagava un contributo annuo alla Congregazione consortile di L. 3700, se ben mi sovviene. Ora l'autorità militare non ha permesso giammai l'irrigazione, quindi il demanio, per esonerarsi di questo annuo peso senza verun corrispettivo, si è studiato di fare gratuita rinuncia del suo diritto di derivazione d'acqua, ma la rinuncia o cessione non è stata mai accolta dalla Congregazione consortile; perocchè si è dedotto che la servitù era annessa al possesso del fondo. Dopo lungo dibattere, dopo trattative di diverso colore e sapore che erano per riuscire ad una grossa lite, finalmente si è convenuto che il demanio rinuncia solo a 5 bocche di irrigazione, riducendo così il suo canone da 3700 lire a 2000 o giù di lì all'anno.

Ora questo contratto assume una forma di transazione; per questo motivo ha bisogno della sanzione legislativa, come giustamente ha osservato il ministro delle finanze.

Ma il vostro Ufficio centrale ha fatto a se stesso questo quesito.

Questo fondo di 54 ettari di eccellente qualità ha tanto valore per quanto possiede questo diritto alla irrigazione, dimodochè rinunciare gratuitamente a questo diritto è lo stesso che scemare il fondo del massimo suo valore. Ora, durerà eternamente questa destinazione del fondo ad uso di campo militare?

Secondo, se si vuol fare questa rinuncia che sarebbe abbastanza dolorosa per qualunque proprietario, non sarebbe meglio estenderla a tutte e dieci le bocche di irrigazione risparmiando così l'intero contributo annuo?

Finalmente si è fatta un'altra osservazione ed è questa: Ma dacchè si vuole risparmiare questo peso annuo perchè manca il corrispettivo che è l'uso dell'irrigazione, perchè questa rinuncia non può farsi in forma condizionata, cioè duratura fino a tanto che dura l'uso di quel prato a campo militare?

L'onorevole ministro delle finanze è intervenuto nell'Ufficio centrale ed ha dato sufficienti spiegazioni dichiarando innanzi tutto: che è ben possibile che questi terreni possano durare per anni ed anni in servizio di campo militare come il servizio è durato finora, e non è giusto e conveniente che il demanio paghi per questo circa 4000 lire annue come contributo a tutte

le spese d'irrigazione della quale non può avvalersi.

In secondo luogo si è ritenuta la rinuncia a cinque bocche di derivazione sotto forma di transazione perchè queste cinque solamente servono nei prati che formano ora il campo militare, mentre delle altre cinque potrà il demanio avvalersi sempre in servizio del vasto tenimento.

In terzo luogo l'onor. ministro ha dichiarato che intendeva bene i vantaggi della temporaneità della rinuncia, cioè valevole fino a tanto che sarebbe durato il servizio del campo militare; ed ha dichiarato che sarebbesi adoperato ad ottenere una tale modificazione, alla quale, come ha osservato l'Ufficio centrale, facilmente si può aderire perocchè il Consorzio all'evenienza ripiglierebbe quella parte di contributo annuo che ora si rilascia.

Dopo che l'onor. ministro ha accettato quest'ordine del giorno, nel quale si esprime la fiducia che la rinuncia gratuita di cinque bocche di irrigazione sia duratura fino a tanto che dura l'esercizio del campo militare, non cade dubbio che il contratto sarebbe utilissimo alla finanza dello Stato; per il che l'Ufficio centrale vi propone l'approvazione del disegno di legge col quale si approvano i tre contratti già stipulati e dei quali ho finora ragionato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione del progetto di legge: Provvedimenti di finanza e di Tesoro.

Prego i signori senatori segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti)

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1895

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Provvedimenti di finanza e di Tesoro.

Votanti.	100
Favorevoli	88
Contrari.	12

(Il Senato approva).

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1895-96 » (N. 92).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1895-96.

Prego il signor senatore segretario Guerrieri Gonzaga di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. Stampato N. 92).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLETTO. Semplicemente per memoria ricordo all'onorevole ministro del Tesoro

il vecchio credito dei comuni lombardo-veneti per le spese governative anticipate al Governo austriaco per il censimento del Compartimento lombardo-veneto.

Lascio alla discrezione dell'onorevole signor ministro il decidere intorno al tempo di provvedervi.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Il progetto di legge riguardante il credito di cui ha fatto parola l'onorevole senatore Cavalletto è già preparato, ed ora che sono approvati i provvedimenti finanziari, mi propongo prima della ripresa dei lavori parlamentari di sentire le diverse provincie riguardo agli obblighi che esse assumono di fronte ai comuni, per poter presentare al Parlamento, il relativo progetto di legge.

Senatore CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLETTO. Ringrazio l'onorevole ministro della cortese risposta che si compiace darmi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione dei capitoli che leggo:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.*Debiti perpetui.*

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	438,855,587 34
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	6,140,968 11
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem)	<i>per memoria</i>
4	Rendita consolidata 4.50 per cento al netto (Idem)	12,021,264 »
5	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie)	1,273,703 28
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spese obbligatorie)	1,125,839 97
8	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Spese fisse ed obbligatorie)	109,000 »
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Idem)	600,000 »
		463,351,362 70

Debiti redimibili.

10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	9,147,305 21
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	12,697,734 53
12	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	259,912 50
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 ^o dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	27,276,009 50

<i>Da riportarsi</i>	49,380,961 74
--------------------------------	---------------

	<i>Riporto</i>	49,380,961 74
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	31,693,140 »
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (Idem)	5,142,360 »
16	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	7,614,300 »
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	3,469,000 »
		97,299,761 74
	<i>Debiti variabili</i>	
18	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	355,559 »
19	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria)	11,200,000 »
20	Interessi di Buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (Idem)	10,241,460 21
21	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	1,571,412 50
22	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi (Idem)	1,013,600 »
23	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	500,000 »
24	Interessi del 2.50 per cento sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449 e 22 luglio 1894, n. 339 (Idem)	500,000 »
25	Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Idem)	15,598,820 »
26	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 ^a (Idem)	25,306 29
	<i>Da riportarsi</i>	41,006,158 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1895

	<i>Riporto</i>	41,006,158 »
27	Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Spesa obbligatoria)	124,000 »
28	Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) (Idem)	32,061,645 88
29	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Idem)	16,995,000 »
30	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem)	4,650,000 »
31	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem)	20,658,000 »
32	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem)	34,720 »
33	Annualità dovuta alla Ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Idem)	103,000 »
34	Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3 ^a) (Idem)	98,000 »
35	Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889	1,500 »
36	Anticipazione alle Casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874) (Spesa obbligatoria)	2,200,000 »
37	Anticipazione alle Casse degli aumenti patrimoniali (art. 4 della legge di approvazione del bilancio della spesa del Tesoro) (Idem)	6,100,000 »
		124,032,023 88

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1895

<i>Debito vitalizio.</i>	
38	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse) 2,523,000 »
39	Idem del Ministero delle finanze (Idem) 12,540,000 »
40	Idem del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Idem) 7,136,000 »
41	Idem del Ministero degli affari esteri (Idem) 308,000 »
42	Idem del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem) 2,550,000 »
43	Idem del Ministero dell'interno (Idem) 7,427,000 »
44	Idem del Ministero dei lavori pubblici (Idem) 2,084,000 »
45	Idem del Ministero delle poste e dei telegrafi (Idem) 3,070,000 »
46	Idem del Ministero della guerra (Idem) 32,799,000 »
47	Idem del Ministero della marina (Idem) 4,275,000 »
48	Idem del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem) 658,000 »
49	Pensioni straordinarie (Idem) 2,130,000 »
50	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti 800,000 »
	Totale del debito vitalizio 78,300,000 »
<i>Dotazioni.</i>	
51	Dotazioni della Casa Reale 15,050,000 »
<i>Spese per le Camere legislative.</i>	
52	Spese pel Senato del Regno. 430,000 »
53	Spese per la Camera dei Deputati 830,000 »
54	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) 860,000 »
	2,120,000 »

Spese generali di amministrazione.

Ministero.

55	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,035,749 38
56	Personale straordinario	49,920 »
57	Spese d'ufficio del Ministero	86,000 »
58	Indennità per spese d'ufficio del cassiere e dell'agente contabile dei titoli della Direzione generale del Debito pubblico (Spese fisse)	15,000 »

2,186,669 38

Presidenza del Consiglio dei ministri.

59	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	5,600 »
60	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	12,000 »
61	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri.	4,000 »

21,600 »

Corte dei conti.

62	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,676,940 04
63	Spese d'ufficio	75,000 »

1,751,940 04

Ufficio centrale di ispezione per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro.

64	Personale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	74,162 50
----	---	-----------

Avvocature erariali.

65	Personale di ruolo (Spese fisse)	834,714 10
66	Personale straordinario	80,000 »
67	Spese d'ufficio (Spese fisse)	39,000 »
68	Fitto di locali non demaniali (Idem)	27,200 »

980,914 10

<i>Intendenze di finanza.</i>		
69	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	1,881,399 94
70	Personale straordinario	83,080 »
		1,964,479 94
<i>Servizio del Tesoro.</i>		
71	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli presso il Debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere e nella regia zecca (Spese fisse)	90,312 50
72	Spese d'ufficio della tesoreria centrale (Spese fisse)	27,750 »
73	Personale delle delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Spese fisse)	736,965 »
74	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Spese fisse)	77,000 »
75	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Spese fisse)	8,500 »
76	Personale della Cassa speciale e della delegazione del Tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato	43,605 »
77	Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato	50,000 »
78	Spese per trasporto fondi e di tesoreria	40,000 »
79	Spese pei servizi del Tesoro	81,600 »
80	Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali (Spese fisse)	17,000 »
81	Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	25,000 »
82	Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma)	15,000 »
		1,212,732 50
<i>Regia zecca e monetazione.</i>		
83	Personale di ruolo (Spese fisse)	47,863 32
84	Spese d'ufficio (Idem)	1,500 »
85	Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie)	80,000 »
		129,363 32

Servizi diversi.

86	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti nei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria).	993,000	»
87	Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento - legge 27 aprile 1885, n. 3048 - (Idem)	260,000	»
88	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3 ^a) sull'abolizione del corso forzoso.	20,000	»
89	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale e di lavorazione	90,000	»
90	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione ed a persone estranee per missione speciale all'estero	69,000	»
91	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	27,000	»
92	Trasporti di registri stampati ed altro per conto dell'Amministrazione del Tesoro	1,000	»
93	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	60,000	»
94	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	30,000	»
95	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	10,000	»
96	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione del Tesoro e loro famiglie	80,000	»
97	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa obbligatoria)	3,000	»
98	Spese postali (Spesa d'ordine)	2,000	»
99	Spese di stampa	160,500	»
100	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	26,000	»
101	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
102	Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro	12,000	»
	<i>Da riportarsi</i>	1,843,500	»

	<i>Riporto</i>	1,843,500 »
103	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	35,000 »
104	Spese casuali.	50,000 »
	Spese per servizi speciali.	1,928,500 »
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i>	
105	Personale (Spese fisse).	50,490 »
106	Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	245,000 »
107	Fitto di locali (Spese fisse)	15,930 »
108	Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Spesa d'ordine)	710,000 »
		1,021,420 »
	<i>Stabilimenti minerari.</i>	
109	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Sorveglianza alle miniere di Agordo concesse in affitto - Spese pel personale di sorveglianza che non stanno a carico dell'attuale affittuario	7,000 »
110	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese di materiale per la parte che non è a carico dell'attuale affittuario - Spese riguardanti la miniera di Agordo che non sono a carico dell'affittuario	14,000 »
111	Miniere dell'isola dell'Elba, fonderie del ferro in Toscana non che della proprietà demaniale di Agordo - Imposte erariali a carico dell'Amministrazione (Spesa obbligatoria e d'ordine)	4,150 »
112	Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana e sussidi agli operai di Agordo dispensati dal servizio (Spese fisse)	44,000 »
		69,150 »
	<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i>	
113	Personale di ruolo (Spese fisse)	98,690 »
114	Spese d'ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico	7,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	105,690 »

	<i>Riporto</i>	105,600 »
115	Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto	28,500 »
116	Restituzione di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour) (Spesa d'ordine)	10,500 »
117	Opere di manutenzione ordinaria, di riparazioni urgenti (Spesa obblig.)	285,000 »
118	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse)	22,600 »
119	Spese per imposte e sovrimeposte (Spesa obbligatoria e d'ordine)	259,000 »
120	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	9,000 »
121	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	12,000 »
		732,290 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
122	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	2,500,000 »
123	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
		3,500,000 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	—	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	<i>Debiti variabili.</i>	
124	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	205,000 »
125	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa	
	<i>Da riportarsi</i>	205,000 »

	<i>Riporto</i>	205,000 »
	per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Idem)	25,000 »
126	Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria)	1,272 »
127	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 5.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	365,743 77
128	Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (Idem)	5,000 »
129	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni (Idem)	<i>per memoria</i>
130	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città della metà del prodotto dell'alienazione dei titoli di rendita da emettersi secondo la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ed art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003	4,500,000 »
131	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della Convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Interessi - (Sesta annualità)	614,402 65
132	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6, della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Interessi - (Sesta annualità)	506,386 89
		6,222,805 31
	Spese generali di amministrazione.	
133	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	5,000 »
134	Assegni di disponibilità (Idem)	330,000 »
135	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	10,180 »
	<i>Da riportarsi</i>	345,180 »

	<i>Riparto</i>	345,180 »
136	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	48,000 »
137	Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico	60,000 »
138	Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa e per i relativi servizi di cassa e di contabilità	435,500 »
139	Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita)	18,000 »
	<i>Spese diverse.</i>	906,680 »
140	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	280,000 »
141	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	8,000 »
142	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
143	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
144	Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 556?)	<i>per memoria</i>
145	Anticipazione da farsi dal Tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in eseguitamento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa d'ordine)	1,637,764 »
	CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	1,925,764 »
146	Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione di titoli del consolidato 4.50 per cento netto emessi per loro conto (art. 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
147	Pagamento alle Casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione di titoli del consolidato 4.50 per cento netto emessi per loro conto (art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, e art. 5 dell'allegato L all'art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339 (Idem)	<i>per memoria</i>
		»

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

148	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento (Spesa obbligatoria) .	5,884,201 62
149	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem) .	1,620,470 63
150	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem)	2,289,100 »
151	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem)	950,000 »
152	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	2,417,000 »
153	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento delle casse degli aumenti patri- moniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	383,000 »
154	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) .	300,000 »
155	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem)	27,500 »
156	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem)	80,000 »
157	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Ammortamento (Idem)	308,000 »
158	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della convenzione, per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Ammortamento (Sesta annualità)	2,144,197 35
159	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6 della convenzione, per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Ammortamento (Sesta annualità)	1,620,613 11
	<i>Da riportarsi</i>	18,024,082 71

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1895

	<i>Riporto</i>	18,024,082 71
160	Annualità alla Società delle ferrovie del Mediterraneo per la costruzione della galleria del Turchino (Terza rata)	1,750,000 »
		19,774,082 71
	<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>	
161	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli riguardante la metà a carico del detto municipio del prodotto dei titoli di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003)	4,500,000 »
	<i>Partite che si compensano nell'entrata.</i>	
162	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
	<i>Servizi diversi.</i>	
163	Rendita consolidata a disposizione del tesoro	26,580 »
164	Rendita consolidata 5 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 5 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto	3,828,000 »
165	Rendita consolidata 3 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 3 per cento intestati a i opere di pubblica beneficenza, non ancora cambiati in consolidato 4.50 per conto netto	264,000 »
166	Rimborso all'amministrazione del debito pubblico delle somme restituite ad opere di pubblica beneficenza per la differenza fra l'antica ritenuta del 13.20 per cento e quella del 20 per cento operata sui titoli di rendita 5 e 3 per cento non ancora convertiti in consolidato 4.50 per cento netto	2,108,000 »
167	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso	6,982 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,233,562 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1895

	<i>Riporto</i>	6,233,562 »
168	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	2,361,950 »
169	Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti	34,387,518 36
170	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	509,826 56
		43,492,856 92
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Oneri dello Stato.		
	Debiti perpetui	463,351,362 70
	Debiti redimibili	97,299,761 74
	Debiti variabili	124,032,023 88
	Debito vitalizio	78,300,000 »
	Dotazioni	15,050,000 »
	Spese per le Camere legislative	2,120,000 »
		780,153,148 32
Spese generali di amministrazione.		
	Ministero	2,186,669 38
	Presidenza del Consiglio dei ministri	21,600 »
	Corte dei conti	1,751,940 04
		3,960,209 42
	<i>Da riportarsi</i>	

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1895

	<i>Riporto</i>	3,960,209 42
Ufficio centrale d'ispezione		74,162 50
Avvocature erariali		980,914 10
Intendenze di finanza		1,964,479 94
Servizio del Tesoro		1,212,732 50
Regia zecca e monetazione.		129,363 32
Servizi diversi		1,928,500 »
		<hr/> 10,250,361 78
Spese per servizi speciali.		
Officina per la fabbricazione delle carte-valori		1,021,420 »
Stabilimenti minerari		69,150 »
Amministrazione dei canali riscattati - Canali <i>Cavour</i>		732,290 »
		<hr/> 1,822,860 »
Fondi di riserva		<hr/> 3,500,000 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria		<hr/> 795,726,370 10
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Oneri dello Stato.		
Debiti variabili		6,222,805 31
Spese generali di amministrazione		906,680 »
Spese diverse		1,925,764 »
		<hr/> 2,832,444 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria		<hr/> 9,055,249 31

CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	»
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	19,774,082 71
Anticipazione a provincie e comuni	4,500,000 »
Partite che si compensano nell'entrata	170,000 »
TOTALE della categoria terza della parte straordinaria	24,444,082 71
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	33,499,332 02
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	829,225,702 12
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	43,492,856 92
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	804,781,619 41
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	24,444,082 71
Totale spese reali	829,225,702 12
Categoria IV. — Partite di giro	43,492,856 92
Totale generale	872,718,559 04

PRESIDENTE. Si passa alla discussione degli articoli del progetto di legge.

Senatore CAMBRAY DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY DIGNY. Con gli articoli 2 e 3 della legge di questo bilancio si dovrebbero leggere i due elenchi che vi sono uniti.

Come si è fatto per la legge sui provvedimenti di finanza, ripeterei la proposta, che si ritengano per lette le tabelle A e B, tanto più che tutti gli anni sono sempre le stesse.

PRESIDENTE. Il signor senatore Cambray Digny, come il Senato ha udito, propone che si diano per lette le tabelle A e B; che riguardano una le spese obbligatorie e d'ordine, e l'altra il pagamento delle spese per la riscossione dell'entrata.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo dunque alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
- » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
- » n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
- » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
- » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
- » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai cosiddetti *creditori legali* nelle provincie napoletane.
- » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015,
- » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
- » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
- » n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del Concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
- » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
- » n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Interessi.
- » n. 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
- » n. 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
- » n. 19. Interessi dei buoni del Tesoro.
- » n. 20. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza (legge 7 aprile 1892, n. 111).
- » n. 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
- » n. 22. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Interessi.
- » n. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
- » n. 24. Interessi del 2.50 per cento sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, e 22 luglio 1894, n. 339.
- » n. 25. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.

- CAPITOLO n. 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002.
- » n. 27. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491).
 - » n. 28. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto).
 - » n. 29. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
 - » n. 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
 - » n. 31. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).
 - » n. 32. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
 - » n. 33. Annualità dovuta alla ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata colla legge 5 marzo 1893, n. 125).
 - » n. 34. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3^a).
 - » n. 36. Anticipazioni alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 delle legge 30 dicembre 1888, n. 5874).
 - » n. 37. Anticipazione alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 4 della legge di approvazione del bilancio della spesa del Tesoro per l'esercizio 1895-96).
 - » n. 54. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 81. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico.
 - » n. 85. Spesa d'esercizio della zecca.
 - » n. 86. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.
 - » n. 87. Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048).
 - » n. 93. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
 - » n. 94. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 97. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 98. Spese postali.
 - » n. 101. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 106. Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori.
 - » n. 108. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Officina fabbricazione carte-valori).
 - » n. 111. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderia del ferro in Toscana non che della proprietà demaniale di Agordo - Imposte erariali a carico dell'Amministrazione.
 - » n. 116. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).

- CAPITOLO n. 117. Opere di manutenzione ordinaria e di riparazioni urgenti (Canali Cavour).
- » n. 119. Spese per imposte e sovraimposte (idem)
 - » n. 120. Spese di coazioni e di liti (idem).
 - » n. 121. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 124. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
 - » n. 125. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
 - » n. 126. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dello autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).
 - » n. 127. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 128. Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione.
 - » n. 129. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo Austriaco per opere di fortificazione.
 - » n. 140. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 141. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 142. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 143. Spese per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - » n. 145. Anticipazioni da farsi dal Tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in eseguito dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 146. Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione di titoli del consolidato 4.50 per cento netto emessi per loro conto (art. 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048).
 - » n. 147. Pagamento alle Casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione di titoli del consolidato 4.50 per cento netto emessi per loro conto (art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e art. 5 dell'allegato L all'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 399).
 - » n. 148. Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.
 - » n. 149. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 150. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 151. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.

- CAPITOLO n. 154. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
- » n. 155. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299) - Ammortamento.
 - » n. 156. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 157. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Ammortamento.
 - » n. 162. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariale e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 163. Rendita consolidata a disposizione del Tesoro.
 - » n. 164. Rendita consolidata 5 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 5 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto.
 - » n. 165. Rendita consolidata 3 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 3 per cento intestati ad opera di pubblica beneficenza non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto.
 - » n. 166. Rimborso all'amministrazione del debito pubblico delle somme restituite ad opere di pubblica beneficenza per la differenza fra l'antica ritenuta del 13.20 per cento e quella del 20 per cento operata sui titoli di rendita 5 e 3 per cento non ancora convertiti in consolidato 4.50 per cento netto.
 - » n. 167. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.
 - » n. 168. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori.
 - » n. 169. Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi della Cassa dei depositi e dei prestiti.
 - » n. 170. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 14. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682.
- » n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 22. Spese postali.
 - » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 30. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
 - » n. 38. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Idem).

- CAPITOLO n. 41. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.
- » n. 42. Restituzioni e rimborsi (Demanio).
 - » n. 43. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie e di iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (idem).
 - » n. 44. Contribuzione sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (idem).
 - » n. 48. Annualità e prestazioni diverse (idem).
 - » n. 53. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 54. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 55. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 56. Spese di liti (idem).
 - » n. 63. Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1893-97. - Art. 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.
 - » n. 64. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (idem).
 - » n. 65. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (idem).
 - » n. 67. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a) (idem).
 - » n. 68. Spese di coazioni e di liti (idem).
 - » n. 69. Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 70. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile, avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le commissioni provinciali (idem).
 - » n. 71. Restituzioni e rimborsi (idem).
 - » n. 82. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 83. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (idem).
 - » n. 84. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nel carcere militare (idem).
 - » n. 87. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 88. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni (idem).
 - » n. 89. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gassose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

- CAPITOLO n. 90. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi, per applicazioni e riparazioni di misuratori, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.
- » n. 96. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
 - » n. 97. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (Dogane).
 - » n. 99. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (idem).
 - » n. 101. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari.
 - » n. 102. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio consumo).
 - » n. 106. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 107. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 111. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altre (Lotto).
 - » n. 113. Aggio d'esazione (idem).
 - » n. 114. Vincite al lotto.
 - » n. 119. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
 - » n. 120. Paghe agli operai ed al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 125. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi e spese per campionamento e perizia dei tabacchi consegnati dai fornitori.
 - » n. 126. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
 - » n. 127. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 132. Paghe agli operai delle saline.
 - » n. 133. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 135. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
 - » n. 136. Compra dei sali.
 - » n. 137. Trasporto dei sali.
 - » n. 139. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 140. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 141. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).
 - » n. 143. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 147. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso

al Ministero delle poste e dei telegrafi dell'aspesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per versamenti dei funzionari stessi.

- CAPITOLO n. 148. Acquisto, trasporto e riparazioni dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verifica-zione dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fab-bricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua.
- » n. 149. Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 155. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 157. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 159. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).
 - » n. 161. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguitamento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 162. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dei beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal Demanio al Tesoro dello Stato in rim-borso delle anticipazioni fatte dal Tesoro alla Congregazione di carità di Roma.
 - » n. 163. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle im-poste del 1872 e retro.
 - » n. 164. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 165. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
 - » n. 170. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
 - » n. 171. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 172. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti ammi-nistrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 173. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., ese-guiti negli uffici dei contabili demaniali.
 - » n. 174. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 175. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.
 - » n. 176. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 177. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).
 - » n. 178. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (idem).
 - » n. 179. Indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (idem).
 - » n. 180. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).
 - » n. 181. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).
 - » n. 182. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (idem).
 - » n. 183. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).
 - » n. 184. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (idem).
 - » n. 185. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a).

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1895

CAPITOLO n. 186. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).

- » n. 187. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (idem).
- » n. 188. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
- » n. 189. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).
- » n. 190. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (idem).
- » n. 191. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (idem).
- » n. 192. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).
- » n. 193. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (idem).

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

CAPITOLO n. 9. Spese postali.

- » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 16. Spese di giustizia.
- » n. 18. Spese relative all'amministrazione dei depositi giudiziari.
- » n. 23. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero degli Affari Esteri.

CAPITOLO n. 5. Telegrammi da spedirsi all'estero.

- » n. 6. Spese postali.
- » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 31. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell'Istruzione Pubblica.

CAPITOLO n. 13. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

- « n. 18. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti di istruzione classica e tecnica e rimborso di tassa d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
- » n. 19. Spese di liti.
- » n. 20. Spese postali.
- » n. 23. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 41. Musei, gallerie e scavi di autorità - Spese da sostenersi colla tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
- » n. 46. Monumenti - Spese da sostenersi colla tassa entrata (art. 5 della legge 27 marzo, 1875, n. 2554).
- » n. 100. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizii scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878, n. 4460).

- CAPITOLO n. 101. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifizî destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
- » n. 102. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifizî per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti - Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
 - » n. 133. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell' Interno.

- CAPITOLO n. 9. Spese pel servizio araldico, contemplate dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3.^a
- » n. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 14. Spese di posta.
 - » n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 18. Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883).
 - » n. 35. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3.^a, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
 - » n. 119. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 5. Spese postali.
- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 57. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 61. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3.^a.
 - » n. 66. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'ufficio centrale istituito a Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strade ferrate - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
 - » n. 69. Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno, stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209; 20 luglio 1890, n. 6980 (articolo 10), e 28 giugno 1892, n. 299 (articolo 3).
 - » n. 333. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.
 - » n. 334. Spese a carico dello Stato per lavori di manutenzione straordinaria delle linee venete riscattate dallo Stato colla legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3.^a.
 - » n. 335. Compenso per danni ed interessi che eventualmente risultassero dovuti alla società concessionaria della ferrovia da Torreberretti al Gravelone presso Pavia in dipendenza della causa vertente fra essa e l'amministrazione dei

lavori pubblici per la cessione dell'esercizio di detta ferrovia fatta dal Governo alla società delle ferrovie meridionali.

CAPITOLO n. 421. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 5. Retribuzioni ai commessi degli uffici telegrafici di 2^a classe ed ai fattorini.
- » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 27. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale.
 - » n. 29. Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 34. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista per cento lire almeno (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
 - » n. 35. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 36. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'Amministrazione nel servizio dei pacchi.
 - » n. 37. Spese telegrafiche per conto di diversi.
 - » n. 38. Crediti di Amministrazioni estere.
 - » n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche e spese di espresso e simili.
 - » n. 42. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 43. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698). Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'art. 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889.

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 3. Spese postali.
- » n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 18. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 36. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 57. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 4. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 5. Spese postali.
 - » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 17. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.
 - » n. 24. Corpo reale equipaggi. - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
 - » n. 39. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale, da versarsi all'erario.
 - » n. 42. Spese di giustizia.
 - » n. 58. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 8. Spese di posta.
 - » n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 19. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 - Spese per l'azienda.
 - » n. 20. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 - Spese per l'azienda.
 - » n. 58. Spesa per la vigilanza della Cassa di risparmio e per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi delle Casse medesime.
 - » n. 61. Pubblicazione del bollettino delle società per azioni.
 - » n. 77. Pesi e misure e saggio di metalli preziosi — Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3^a).
 - » n. 81. Pesi e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 90. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato generale, affine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle amministrazioni centrali dello Stato.
 - » n. 102. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
 - » n. 109. Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso dell'anticipazione fatta per le espropriazioni di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.
 - » n. 115. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 116. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione

dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 78. Spese per i servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).
- » n. 81. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).
 - » n. 111. Miniere dell'Isola d'Elba, fonderia del ferro in Toscana non che della proprietà demaniale di Agordo - Imposte erariali a carico dell'amministrazione.
 - » n. 114. Spese di ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico (Canali Cavour).
 - » n. 115. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto (*idem*).
 - » n. 116. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimento di danni (*idem*).
 - » n. 117. Opere di manutenzione ordinaria e di riparazioni urgenti (*idem*).
 - » n. 119. Spesa per imposte e sovrimposte. (*idem*).
 - » n. 120. Spese di coazioni e di liti (*idem*).
 - » n. 121. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (*idem*).

Ministero delle Finanze.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

CAPITOLO n. 30. Aggio d'esazione ai contabili:

- a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fine d'anno ai contabili;
 - b) Aggio ai ricevitori provinciali ed esattori vari per riscossione di rendite, diritti e tasse speciali dovute all'Amministrazione;
 - c) Aggio ai distributori secondari di carta bollata ed ai verificatori di pesi e misure sul prezzo delle marche prelevate dagli uffici demaniali;
 - d) Indennità per le spese d'ufficio ai ricevitori non retribuiti ad aggio;
 - e) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico dell'Amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.
- » n. 31. Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali.

CAPITOLO n. 37. Spese d'ufficio variabili e materiale:

- a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;
 - b) Spesa per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto.
- » n. 38. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori:
- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro e di manomorta;
 - b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;
 - c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
 - d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'Amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
 - e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;
 - f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale, per le quali ebbero luogo le liti.
 - g) Risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 39. Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici di riscossione e per quelli di bollo e spese relative:
Spese per provviste e riparazioni di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300, e competenze per le perizie e collaudi relativi.
- » n. 40. Spese per l'assestamento catastale, per prese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese per gli incanti rimasti deserti ed altre spese:
- a) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico Demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte devoluti al Demanio e stampati relativi;
 - b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico.
- » n. 41. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario:
- a) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili, quando non esistono convenzioni con appaltatori e non sia possibile servirsi della posta;
 - b) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata quando non esiste contratto.
- » n. 42. Restituzioni e rimborsi:
Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborso di altre pagate da terzi riconosciute dovute invece dall'Amministrazione del demanio.
- » n. 43. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.

CAPITOLO n. 44. Contribuzione sui beni demaniali — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale:

- a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;
- b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
- c) Sovrimposte sui beni d'Istituti o Corpi morali amministrati dal Demanio;
- d) Rimborsi a terzi, o pagamenti agli esattori per beni non ancora intestati al demanio, giusta gli articoli 23 e 23 della normale n. 92 del bollettino demaniale dell'anno 1892.

» n. 45. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:

- a) Spese pei lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richieggono immediata riparazione;
- b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000; si potrà eccedere questa somma per pagamenti da farsi, con buoni sopra mandati a disposizione, alle Società cooperative di produzione e di lavoro legalmente costituite fra operai, a norma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e dell'art. 20 del regolamento 23 agosto 1890, n. 7040.
- c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del Genio civile, agli ispettori, sotto-ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del Demanio;
- d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;
- e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifizii ad uso dell'Amministrazione finanziaria.

» n. 46. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per speciali gestioni patrimoniali:

- a) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini e corsi d'acqua patrimoniali, sia ad economia che in dipendenza di contratti d'appalto periodici o speciali, semprechè il loro ammontare non superi le L. 2000; si potrà eccedere questa somma pei pagamenti da farsi, con buoni sopra mandati a disposizione, alle Società cooperative di produzione e di lavoro legalmente costituite fra operai, a norma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e dell'art. 20 del regolamento 23 agosto 1890, n. 7040.
- b) Indennità di trasferta alle guardie dei regi Tratturi del lago Trasimeno e dei bacini d'acqua patrimoniali - Spese di perizia e contratti pei servizi di Magione e delle annualità perpetue per la compilazione dei ruoli e per la rinnovazione dei contratti delle bonifiche; spese per le delimitazioni delle spiagge marittime e lacuali ed altri beni del demanio pubblico.

» n. 50. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'Amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi per la sorveglianza dei beni (Asse ecclesiastico):

Spese pel personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo inscrivere sui prospetti delle spese fisse.

» n. 51. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico):

Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.

- CAPITOLO n. 52. Spesa occorrente per tassa di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale (Asse ecclesiastico).
- » n. 53. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico:
Spese per oneri che non si trovano ancora iscritti nei prospetti delle spese fisse, sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prossima affrancazione.
- » n. 54. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 55. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico):
Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 56. Spese di liti (idem).
- » n. 155. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 156. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico.
- » n. 157. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 159. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 160. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:
- a) Personale straordinario in servizio dell'Amministrazione del demanio e delle tasse;
 - b) Indennità e spese per le prese di possesso:
 - 1° Spese relative alle prese di possesso;
 - 2° Indennità ai delegati per le prese di possesso.
 - c) Amministrazione, manutenzione, miglioramento e custodia delle proprietà immobiliari:
 - 1° Spese di amministrazione, di manutenzione, di miglioramento, di custodia, di arginatura, di imposte consorziali, di illuminazione ordinaria e per feste pubbliche, di polizia ed altre passività;
 - 2° Spese di perizia, misurazioni, trasferte ed altre di egual natura in servizio dei beni suindicati.
 - d) Spese varie in dipendenza di liquidazioni, di conguaglio e restituzioni di indebiti;
 - e) Spese di liti:
 - 1° Spese per atti ingiunzionali e coattivi per riscossioni di crediti;
 - 2° Spese di liti ventilate avanti i tribunali.
- » n. 161. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguitamento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:
- 1° Oneri gravitanti gl'immobili:
 - a) Imposte;
 - b) Annualità e prestazioni diverse e frutti di mutui passivi;
 - 2° Altri oneri da soddisfarsi dal demanio colle rendite di detti beni immobili:
 - a) Pensioni vitalizie;
 - b) Debiti plateali;
 - c) Doti conferite prima dell'indemanamento dei beni, pel pagamento delle quali le confraternite non hanno lasciato i corrispondenti fondi.
- » n. 173. Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.

- CAPITOLO n. 58. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 60. Mercedi agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.
 - » n. 65. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 66. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.
 - » n. 67. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a).
 - » n. 68. Spese di coazioni e di liti:
Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.
 - » n. 69. Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 70. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali.
 - » n. 71. Restituzioni e rimborsi:
Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, e restituzione delle quote riconosciute inesigibili delle imposte stesse.
 - » n. 163. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 165. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

AMMINISTRAZIONE DELLE GABELLE.

Spese generali.

- CAPITOLO n. 73. Soldi per la guardia di finanza.
- » n. 74. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
 - » n. 75. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.
 - » n. 77. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.
 - » n. 78. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.
 - » n. 79. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
 - » n. 80. Laboratori chimici delle gabelle — Assegni, compensi e indennità al personale.
 - » n. 81. Spese di materiale e diverse pei laboratori chimici delle gabelle.
 - » n. 82. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.

CAPITOLO n. 83. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Tasse di fabbricazione e di vendita.

- CAPITOLO n. 86. Paghe al personale subalterno.
- » n. 87. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari.
 - » n. 88. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione.
 - » n. 89. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gassose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 90. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi per applicazioni e riparazioni di misuratori ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.

Dogane.

- CAPITOLO n. 94. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate.
- » n. 96. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
 - » n. 97. Tasse postali per versamenti, trasporti di fondi e altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari.
 - » n. 99. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

- CAPITOLO n. 101. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari.
- » n. 102. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

Comune di Napoli.

- CAPITOLO n. 176. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
- » n. 177. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).
 - » n. 179. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (idem).
 - » n. 180. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).
 - » n. 181. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).
 - » n. 182. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (idem).
 - » n. 183. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

Comune di Roma.

- CAPITOLO n. 186. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Roma.
- » n. 188. Assegni e indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altri (idem).
 - » n. 189. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).
 - » n. 190. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (idem).
 - » n. 191. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (idem).
 - » n. 192. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (idem).

AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE.

Spese generali.

- CAPITOLO n. 106. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 107. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Tabacchi.

- CAPITOLO n. 118. Indennità di tramutamento di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei tabacchi. Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi.
- » n. 119. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
 - » n. 120. Paghe agli operai ed al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 123. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi.
 - » n. 124. Spese inerenti al servizio delle coltivazioni sperimentali per acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità, mercedi agli operai ed altro.
 - » n. 125. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio e spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e delle coltivazioni dei tabacchi e spese per campionamento e perizia dei tabacchi consegnati dai fornitori.
 - » n. 126. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
 - » n. 127. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi, e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 128. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.
 - » n. 129. Spese di ufficio e di materiali di ufficio per le coltivazioni, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture, acquisto di libri, abbonamento a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale.
 - » n. 169. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi.

Sali.

CAPITOLO n. 133. Indennità ai rivenditori dei sali.

- » n. 134. Spese di ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane.
- » n. 136. Compra dei sali.
- » n. 137. Trasporto dei sali.
- » n. 139. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
- » n. 140. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 141. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

Tabacchi e sali (Spese promiscue).

CAPITOLO n. 143. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

- » n. 145. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.
- » n. 147. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle Poste e dei Telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per versamenti dei funzionari stessi.
- » n. 148. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per trasporto del sale fra i vari depositi; per verifica dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua.
- » n. 149. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

CAPITOLO n. 7. Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero.

- » n. 29. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
- » n. 34. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista per cento lire almeno (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
- » n. 35. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
- » n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzioni di tasse telegrafiche, spese di espresso e simili.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

CAPITOLO n. 81. Pesi e misure - Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.

(Approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di anticipare, per l'esercizio 1895-96, alle Casse ferroviarie degli aumenti patrimoniali la somma di L. 6,100,000.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad assegnare gli avanzi delle somme indicate negli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1894, n. 347, e dei prelevamenti dal prodotto lordo di spettanza delle Casse patrimoniali, al pagamento degli interessi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate meridionali, ai sensi dell'atto di transazione di cui all'art. 1 della legge stessa, ed a nuove spese per le strade ferrate in esercizio, nei termini dell'art. 4, lettere *e* ed *f* della medesima.

È del pari autorizzato il Governo a valersi, anche nell'esercizio 1895-96, della facoltà accordata dal primo comma dell'art. 2 della predetta legge.

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti dell'articolo 7 della legge 15 giugno 1893, n. 279, il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1895-96, pei collocamenti a riposo, sia di autorità, sia per domanda determinata da invito d'ufficio, è stabilito nella somma di L. 600,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri :

Ministero del tesoro	L. 33,000
» delle finanze.	» 40,000
» di grazia e giustizia e dei culti	» 16,000
» degli affari esteri	» 12,000
» dell'istruzione pubblica. »	24,000
» dell'interno	» 72,000
» dei lavori pubblici	» 43,000
» delle poste e dei telegrafi »	40,000
» della guerra.	» 250,000
» della marina.	» 58,000
» dell'agricoltura; industria e commercio.	» 12,000
	<u>L. 600,000</u>

Al conto consuntivo 1895-96, sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1895-96 ». (N. 93).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca per ultimo la discussione del progetto di legge: Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1895-96.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, TAVERNA legge:

(*V. Stampato n. 93*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Senatore CAMBRAY DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY DIGNY. Signori senatori. Noi non dobbiamo separarci senza che una voce si alzi in Senato per constatare gli splendidi risultati che il ministro del Tesoro ci presenta in questo bilancio dell'entrata, e soprattutto nel riepilogo del bilancio generale.

Io citerò pochissime cifre, tanto per stabilire quali sono questi risultati.

Noi dunque abbiamo nelle entrate e spese effettive una entrata di 1,578,350,000 lire, ed una spesa di 1,571,610,000 lire; il che vuol dire un avanzo netto effettivo fra l'entrata e la spesa di 6,740,000 lire.

A questi 6 milioni aggiungendo 3,110,000 che provengono dalla eccedenza delle vendite ed altre realizzazioni sopra i debiti che si pagano, si raggiungono 9,850,000 lire (quasi 10 milioni) che vanno a migliorare la situazione del Tesoro.

Questi risultati, se si confrontano con quelli del precedente esercizio nel quale abbiamo un disavanzo di 137 milioni tra l'entrata e la spesa effettiva, che si è coperto per 33 milioni da una eccedenza di vendite e di debiti nuovi, sui debiti che si sono pagati, e che si è chiuso aggravando la situazione del Tesoro di 104 milioni, questi risultati, dico, appaiono talmente splendidi

che per parte mia sento il dovere di congratularmene col ministro del Tesoro e con l'intero Governo per averli potuti annunziare.

E dico annunziare perchè intendo bene che per poter veramente esser soddisfatti bisognerà aspettare al giugno dell'anno futuro.

Ma le previsioni sono studiate con tanta attenzione e adottate con tanta prudenza, che non è possibile che si abbiano differenze le quali ci portino lontani dai risultati precedenti: quindi per parte mia sento il dovere di congratularmene col ministro del Tesoro. (*Benissimo*).

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Io personalmente, come relatore della Commissione permanente di finanze, sono grato all'onorevole senatore Digny di avere colla sua autorevole parola messo innanzi più vivamente al Senato quello che era stato cura della Commissione permanente di finanze di scrivere in due pagine della sua relazione; nella quale appunto si parte da un disavanzo di 137,541,458 60 per arrivare progressivamente ad un avanzo di 6,636,891 45, vale a dire ad un miglioramento di 144,178,349 51 nella situazione dei bilanci preventivi di questo e del precedente esercizio finanziario. (*Benissimo*).

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Io sono riconoscente all'onorevole Digny delle sue cortesi parole e ringrazio l'onorevole relatore delle dichiarazioni fatte a nome della Commissione permanente di finanze.

Non che possa attribuirmi io il merito dei risultati ottenuti; io non sono stato senonchè il portabandiera sotto la guida dell'onor. Crispi, e combattendo accanto ai miei colleghi, tra i quali debbo citare per primo il ministro delle finanze che forse ha dovuto sostenere la lotta più rude e difficile. E non avremmo potuto raggiungere alcun risultato utile senza l'appoggio e la cooperazione del Parlamento.

Le cifre lette non sono le definitive per il bilancio, poichè qualche altra spesa il Parlamento ha già votato, ma ha pure votato qualche altra entrata, dimodochè spero effettivamente che il pareggio si possa dire raggiunto.

Accetto l'augurio di pieno cuore che questo pareggio così faticosamente raggiunto si mantenga per il bene della nostra patria; e ringrazio commosso il Senato. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli che leggo:

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi patrimoniali del demanio dello Stato	5,218,172 26
2	Proventi dei beni del demanio pubblico	1,270,000 »
3	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	960,000 »
4	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	2,130,000 »
5	Prodotti delle miniere dell'Elba e degli stabilimenti minerari	778,350 »
6	Proventi dei canali <i>Cavour</i>	2,769,000 »
7	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	283,834 31
8	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro.	50,000 »
9	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	414,247 33
10	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (Art. 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti di esercizio)	59,043,700 »
11	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (Art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica ed art. 69 di quello per la rete Sicula)	14,160,000 »
12	Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (Art. 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio)	<i>per memoria</i>
13	Prodotto delle ferrovie dello Stato esercitate dalla Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche, al netto dei corrispettivi d'esercizio	12,000 »
14	Compartecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406)	8,100 »
15	Partecipazione dello Stato sul prodotto lordo del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina	31,500 »
		87,128,903 90

Contributi.		
<i>Imposte dirette.</i>		
16	Imposta sui fondi rustici	106,400,000 »
17	Imposta sui fabbricati	87,000,000 »
18	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	288,183,300 »
		481,583,300 »
<i>Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>		
19	Tasse di successione	41,000,000 »
20	Tasse di manomorta	6,300,000 »
21	Tasse di registro	58,000,000 »
22	Tasse di bollo	70,000,000 »
23	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	9,500,000 »
24	Tasse ipotecarie	5,300,000 »
25	Tasse sulle concessioni governative	6,300,000 »
		196,400,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate.</i>		
26	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	18,457,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.</i>		
27	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	750,000 »
<i>Tasse di consumo.</i>		
28	Tasse di fabbricazione	39,500,000 »
29	Dogane e diritti marittimi	235,000,000 »
30	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	50,000,000 »
<i>Da riportarsi</i>		324,500,000 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1895

		<i>Riporto</i>	324,500,000 »
31	Dazio di consumo della città di Napoli		1,300,000 »
32	Dazio di consumo della città di Roma		375,000 »
			<hr/> 326,550,000 » <hr/>
	<i>Private.</i>		
33	Tabacchi		192,000,000 »
34	Sali		71,500,000 »
35	Lotto e tassa sulle tombole		65,000,000 »
			<hr/> 328,500,000 » <hr/>
	Proventi di servizi pubblici.		
36	Poste		50,000,000 »
37	Corrispondenza telegrafica e telefonica (esclusi i telegrammi governativi)		12,000,000 »
38	Tasse di pubblico insegnamento		5,989,900 »
39	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali		4,850,000 »
40	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative		1,870,000 »
41	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti		335,000 »
42	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Istruzione pubblica		115,000 »
43	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)		1,000,000 »
44	Proventi delle carceri		5,400,000 »
45	Diritti dovuti per il servizio araldico (R. decreti 11 dicembre 1887, n. 5138, 7 aprile 1889, n. 6093 e 19 febbraio 1891, n. 69)		16,000 »
46	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare		63,000 »
47	Proventi eventuali delle zecche		60,000 »
48	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo		156,500 »
		<hr/> <i>Da riportarsi</i>	<hr/> 81,855,400 »

	<i>Riporto</i>	81,855,400 »
49	Prodotto della linfa vaccinica fornita dalla Direzione della sanità pubblica alle provincie del Regno	42,500 »
		81,897,900 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
50	Contributo di diversi per spese telegrafiche	650,000 »
51	Rimborso dalla Cassa dei depositi e prestiti delle spese iscritte nel bilancio delle poste e dei telegrafi pel servizio delle Casse postali di risparmio	1,194,850 »
52	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali, ecc.	770,000 »
53	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni	5,057,000 »
54	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato.	16,896,652 69
55	Rimborso di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite tenute dagli uffici finanziari per conto del fondo per il culto	80,000 »
56	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per gli interessi sulle obbligazioni per i lavori del Tevere (Legge 6 luglio 1875, n. 2583, modificata colla legge 20 luglio 1890, n. 6980)	420,837 50
57	Contributo dei proprietari interessati nei lavori del Tevere per la parte che spettava al comune di Roma cui è subentrato lo Stato, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 6 luglio 1875, n. 2583 ed articolo 5 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	<i>per memoria</i>
58	Rimborso da parte del municipio di Napoli della metà della spesa occorrente al pagamento degli interessi dei titoli per il risanamento della città di Napoli (Art. 6 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892)	1,914,500 »
59	Ricupero di interessi dei titoli emessi per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula (Leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930)	7,485,530 »
60	Ricupero delle spese di commissione e di cambio per il servizio dei titoli emessi per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula	233,668 93
61	Ricupero dalle casse degli aumenti patrimoniali delle spese di fabbricazione e di bollo dei titoli di rendita del consolidato 4.50 per cento netto emessi per loro conto	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	34,703,039 12

	<i>Riporto</i>	34,703,039 12
62	Concorso della Società esercente le linee Vicenza-Schiò, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano nelle spese da rimborsarsi all'Amministrazione della rete Adriatica, per l'uso comune delle stazioni di Padova, Vicenza e Treviso (Legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3 ^a)	15,000 »
63	Contributo dovuto dalle provincie di Cagliari e Sassari nella spesa di costruzione delle ferrovie secondarie Sarde (Art. 5 della legge 23 luglio 1885, n. 3011 e legge 7 aprile 1889, n. 6006)	184,170 22
64	Rimborso di spese anticipate dallo Stato pel mantenimento degli inabili al lavoro, ai sensi dell'art. 81 del testo di legge sulla pubblica sicurezza approvato col R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144.	<i>per memoria</i>
65	Quote di cambio per i dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca	500,000 »
66	Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo	1,700,000 »
	Entrate diverse.	<hr/> 37,102,209 34 <hr/>
67	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	2,500,000 »
68	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	690,210 »
69	Proventi e recuperazioni di portafoglio	1,500,000 »
70	Somma dovuta dalla Società concessionaria della ferrovia Pontegallera-Fiumicino per eccedenza dei corrispettivi di esercizio sui prodotti della ferrovia stessa, compresa nella rete Mediterranea (Convenzione 8 marzo 1880)	<i>per memoria</i>
71	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	7,000 »
72	Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro)	2,427,500 »
73	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale	1,286,000 »
	TITOLO II.	<hr/> 8,410,740 » <hr/>
	Entrate straordinarie	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
74	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	5,212,890 43
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 5,212,890 43 <hr/>

	<i>Riparto</i>	5,212,890 43
75	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	280,100 »
76	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280	924,350 »
77	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	1,694,794 93
78	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	280,000 »
79	Rimborsi diversi di spese straordinarie	1,223,783 24
80	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia ed altri introiti eventuali	<i>per memoria</i>
81	Offerte per l'erezione in Roma sul Gianicolo di un monumento alla memoria di Giuseppe Garibaldi	<i>per memoria</i>
82	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione	660,000 »
83	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 della legge 2 aprile 1882, n. 674	2,000 »
84	Rimborso da farsi al tesoro dal demanio col prodotto dell'amministrazione dei beni indemanati delle confraternite romane a sconto dell'anticipazione fatta dal tesoro stesso alla congregazione di carità di Roma	180,000 »
	Entrate diverse.	<hr/> 10,457,918 60 <hr/>
85	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	500,000 »
86	Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificazione dell'agro romano (Art. 5 del regolamento approvato col regio decreto 7 maggio 1891, n. 255)	18,141 88
87	Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma	<i>per memoria</i>
88	Ricavo per alienazione di navi	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 518,141 88 <hr/>

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1895

	<i>Riporto</i>	518,141 88
89	Ricavo dall'alienazione delle navi <i>Washington</i> , <i>Marcantonio Colonna</i> e <i>Agostino Barbarigo</i> da impiegarsi nella costruzione del naviglio	<i>per memoria</i>
		518,141 88
	CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
90	Rimborsi e concorsi dei comuni e delle provincie ed anticipazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e legge 27 aprile 1885, n. 3048	589,630 07
91	Prodotto dell'alienazione di titoli per costruzioni ferroviarie a carico dello Stato	<i>per memoria</i>
92	Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	<i>per memoria</i>
		589,630 07
	CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni.	
93	Vendita di beni immobili	2,268,500 »
94	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento del Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di capitale pagabile dagli affrancanti in certificati di rendita)	680,000 »
95	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	2,985,000 »
96	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici	600,000 »
97	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro	13,840 »
98	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165 ed art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319)	<i>per memoria</i>
99	Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del policlinico in Roma da erogarsi nelle spese di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	6,547,340 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1895

	<i>Riporto</i>	6,547,340 »
100	Somministrazione dalla cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili, di cui alla tabella B dell'allegato M, approvato coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339	8,638,862 50
		15,186,202 50
	Riscossione di crediti.	
101	Acconto da corrisondersi dal Fondo pel culto sulla parte spettante allo Stato sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, ai termini dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3006	4,000,000 »
	Accensione di debiti.	
102	Prodotto del collocamento delle obbligazioni del Tevere da emettersi ai termini delle leggi 15 aprile 1886, n. 3791, e 2 luglio 1890, n. 6930	<i>per memoria</i>
103	Prodotto di titoli speciali di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (Art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892)	<i>per memoria</i>
		»
	Rimborso di somme anticipate dal tesoro.	
104	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere	78,875 »
105	Rimborso dalla Cassa degli aumenti patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula della spesa per ammortamento delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento emesse per loro conto (Legge 27 aprile 1885, n. 3048)	383,000 »
106	Riscossione di anticipazioni varie	514,475 04
		976,350 04
	Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.	
107	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (Art. 47 della legge 1 ^o marzo 1886, n. 3682)	2,138,000 »
108	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	100,000 »
		2,238,000 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1895

Coniazione di monete di nichelio.		
109	Prodotto della emissione di 20 milioni di lire in monete di nichelio da 20 centesimi	5,500,000 »
Partite che si compensano nella spesa.		
110	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	3,000,000 »
111	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	170,000 »
112	Vendita di beni immobili ed affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	45,000 »
113	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali	1,200,000 »
Ricuperi diversi.		4,415,000 »
114	Ricupero di somme già pagate per movimento di capitali da reintegrarsi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
115	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	15,510,555 50
116	Interessi netti sulla rendita consolidata 5 per cento passata a disposizione del tesoro per effetto dell'articolo 7 dell'allegato L approvato con l'art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339	21,264 »
117	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospenso	5,585 60
118	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,889,560 »
119	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli passati a disposizione del Tesoro per effetto dell'art. 7 dell'allegato L approvato coll'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339	6,712 40
<i>Da riportarsi</i>		17,433,677 50

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1895

	<i>Riporto</i>	17,433,677 50
120	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	472,390 »
121	Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'agro romano di cui all'articolo 9 della legge stessa	<i>per memoria</i>
122	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	12,780,613 41
123	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	15,153,130 »
124	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili, di cui alla tabella A annessa all'allegato M approvato coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339	34,387,518 36
125	Prodotto della vendita dei francobolli applicati dal pubblico sulle cartoline-vaglia per rappresentare le frazioni di lira, ovvero sui cartellini dei piccoli risparmi	2,000,000 »
126	Quota d'imposta di ricchezza mobile ritenuta sui titoli 5 e 3 per cento intestata ad opere di pubblica beneficenza non ancora cambiate in consolidato 4.50 per cento netto corrispondente all'antica aliquota d'imposta del 13.20 per cento	4,092,000 »
127	Quota d'imposta di ricchezza mobile ritenuta sui titoli 5 e 3 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza eccedente l'antica aliquota del 13.20 per cento da rimborsarsi al cambio dei titoli stessi in consolidato 4.50 per cento netto	2,108,000 »
		88,427,329 30

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Entrata ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

	Redditi patrimoniali dello Stato	87,128,903 90
Contributi	Imposte dirette	481,583,300 »
	Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze	196,400,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate	18,457,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	750,000 »
	Tasse di consumo	326,550,000 »
	Privative	328,500,000 »
	Proventi di servizi pubblici	81,897,900 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese	37,102,209 34
	Entrate diverse	8,410,740 »
	TOTALE della categoria prima (della parte ordinaria) .	1,566,780,053 24

TITOLO II.**Entrata straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

	Rimborsi e concorsi nelle spese	10,457,918 60
	Entrate diverse	518,141 88
	TOTALE della categoria prima (della parte straordinaria) .	10,976,060 48

CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	589,630 07
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	15,186,202 50
Riscossione di crediti	4,000,000 »
Accensione di debiti	»
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	976,350 04
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	2,238,000 »
Coniazione di monete di nichelio	5,500,000 »
Partite che si compensano nella spesa	4,415,000 »
Ricuperi diversi	<i>per memoria</i>
TOTALE della categoria seconda	32,315,552 54
TOTALE del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i>	43,881,243 09
TOTALE dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)	1,610,661,296 33
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	88,427,329 30
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Entrate effettive { Parte ordinaria	1,566,780,053 24
{ Parte straordinaria	10,976,060 48
	1,577,756,113 72
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	589,630 07
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	32,315,552 54
Totale dell'entrata reale	1,610,661,296 33
Categoria IV. — Partite di giro	88,427,329 30
TOTALE GENERALE	1,699,088,625 63

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896.

	PARTE ORDINARIA		PARTE STRAORDINARIA		INSIEME					Partite di giro 10	TOTALE generale (Colonne 9 e 10) 11
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di ferrovie 3	Movimento di capitali 4	Totale (Colonne 2, 3 e 4) 5	Entrate e spese effettive 6	Costruzione di ferrovie 7	Movimento di capitali 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9		
Entrata	1,566,780,053 24	10,976,060 48	589,630 07	32,315,552 54	43,881,243 09	1,577,756,113 72	589,630 07	32,315,552 54	1,610,661,296 33	88,427,329 30	1,699,088,625 63
Spesa:											
Ministero del tesoro	795,726,370 10	9,055,249 31	»	24,444,082 71	33,499,332 02	804,781,619 41	»	24,444,082 71	829,225,702 12	43,492,856 92	872,718,559 04
Id. delle finanze	159,437,420 54	2,363,556 66	»	1,450,000 »	3,813,556 66	161,800,977 20	»	1,450,000 »	163,250,977 20	29,716,083 82	192,967,061 02
Id. di grazia, giustizia e culti	33,609,705 61	82,889 »	»	»	82,889 »	33,692,594 61	»	»	33,692,594 61	142,246 18	33,834,840 79
Id. degli affari esteri	9,261,600 »	38,400 »	»	»	38,400 »	9,300,000 »	»	»	9,300,000 »	170,280 »	9,470,280 »
Id. dell'istruzione pubblica	39,617,128 10	699,112 85	»	»	699,112 85	40,316,240 95	»	»	40,316,240 95	1,167,692 21	41,483,933 16
Id. dell'interno	55,631,534 50	2,299,543 57	»	»	2,299,543 57	57,931,078 07	»	»	57,931,078 07	1,361,624 53	59,292,702 60
Id. dei lavori pubblici	26,284,704 84	29,587,983 »	32,500,000 »	312,500 »	62,400,483 »	55,872,687 84	32,500,000 »	312,500 »	88,685,187 84	401,928 92	89,087,116 76
Id. delle poste e telegrafi	53,616,263 40	56,515 60	»	»	56,515 60	53,672,779 »	»	»	53,672,779 »	2,221,365 73	55,894,144 73
Id. della guerra	217,106,560 »	2,548,000 »	»	»	2,548,000 »	219,654,560 »	»	»	219,654,560 »	6,328,282 76	225,982,842 76
Id. della marina	91,442,748 28	1,421,000 »	»	3,000,000 »	4,421,000 »	92,863,748 28	»	3,000,000 »	95,863,748 28	3,278,522 38	99,142,270 66
Id. di agricol. indust. e comm.	8,138,704 25	1,183,862 73	»	»	1,183,862 73	9,322,566 98	»	»	9,322,566 98	146,445 85	9,469,012 83
	1,489,872,739 62	49,336,112 72	32,500,000 »	29,206,582 71	111,042,695 43	1,539,208,852 34	32,500,000 »	29,206,582 71	1,600,915,435 05	88,427,329 30	1,689,342,764 35
Avanzo	76,907,313 62	»	»	3,108,969 83	»	38,547,261 38	»	3,108,969 83	9,745,861 28	»	9,745,861 28
Disavanzo	»	38,360,052 24	31,910,369 93	»	67,161,452 34	»	31,910,369 93	»	»	»	»

PRESIDENTE. Ora verremo alla discussione del progetto di legge che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare e a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1896 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo primo della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto pel periodo suddetto limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale ai termini dell'articolo 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, ed articolo primo della legge 10 luglio 1887, n. 4665.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile è determinato dall'articolo 3° della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'articolo 9, allegato N, alla legge suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese, restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura che furono stabiliti dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno colla legge d'approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del Tesoro la facoltà di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme

in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia ed ai Banchi di Napoli e di Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare le navi *Washington*, *Marcantonio Colonna* e *Agostino Barbarigo*, riconosciute inservibili per la regia marina, imputando le somme che verranno ricavate dalla alienazione al capitolo n. 89, inscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della entrata per l'esercizio 1895 96.

Una somma eguale al prodotto di tale alienazione verrà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio predetto al capitolo n. 53, *Costruzioni navali*.

(Approvato).

Art. 6.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	1,577,756,113 72
Spesa	»	1,539,208,852 34
Avanzo effettivo	L.	<u>38,547,261 38</u>

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	589,630 07
Spesa	»	32,500,000 »
Eccedenza passiva	L.	<u>31,910,369 93</u>

Movimento di capitali.

Entrata	L.	32,315,552 54
Spesa	»	29,206,582 71
Eccedenza attiva	L.	<u>3,108,969,83</u>

Partite di giro.

Entrata	L.	88,427,329 30
Spesa	»	88,427,329 30
	L.	»

Riassunto generale.

Entrata	L.	1,699,088,625 63
Spesa	»	1,689,342,764 35
Differenza attiva	L.	9,745,861 28

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora passeremo alla votazione dei progetti di legge approvati nella seduta d'oggi.

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Prima di separarci sento il dovere di ringraziare questo alto Consesso per la efficace cooperazione data al Governo nel raggiungere i suoi scopi, che sono stati quelli della pace pubblica e della ristorazione delle finanze.

Noi abbiamo fede che questo ausilio non ci mancherà mai, e noi facciamo solenne promessa, che continueremo cogli stessi intendimenti a servire la patria ed il Re; ed oggi, come sempre, sarà gloria vostra, e nostro conforto, il difendere questi grandi principî.

Vi prego inoltre di permettermi che ringrazi anche il nostro presidente per l'aiuto che ci ha dato; per l'indipendenza con cui ha retto le nostre discussioni; e sono sicuro che le mie parole saranno fedeli interpreti delle vostre idee e dei vostri sentimenti. (*Benissimo: applausi generali*).

Senatore CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLETTO. Arrivati al termine dei lavori importantissimi compiuti in questo breve periodo della presente legislatura, io, per incarico di parecchi de' miei colleghi, compio il gradito dovere di ringraziare l'eccellentissimo nostro Presidente per la grande autorità, assiduità, somma imparzialità con cui diresse ed agevolò l'opera nostra.

Facciamo voti affinchè la salute lo sorregga e possa continuare lungamente nell'alto suo ufficio che tanto degnamente e con tanto amore esercita pel bene della nostra patria.

Al tempo istesso devo a nome del Senato ringraziare il presidente del Consiglio dei ministri e tutti i suoi colleghi dell'opera che hanno compiuto con tanta fortuna e col plauso del paese che si è manifestato nelle elezioni generali politiche recenti, e col voto e coll'approvazione concorde della Camera dei deputati e del Senato.

Resista invito il presidente del Consiglio agli attacchi di gente nemica, la quale mira oltre la sua persona e non capisce che nel 1895 non sono possibili nell'Italia libera, unita ed indipendente le aberrazioni funeste del 1798. (*Benissimo*).

Resista invito e continui coi suoi colleghi l'opera benefica nell'interesse del Re, della patria il quale interesse deve essere il sentimento e lo stimolo di ogni vero e leale italiano.

Con questo voto possiamo separarci e soddisfatti e contenti del dovere compiuto prendere i riposi estivi. (*Bene, benissimo: applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE (*alzandosi in piedi*). Mentre senza ostentazione di modestia, io so di non aver fatto nulla che pur meriti menzione...

Voci: Molto, molto...

PRESIDENTE... mentre l'onore di presiedere il Senato è tanto alto, che per quanto si faccia non si può meritargli, è piaciuto, prima all'onorevole presidente del Consiglio, poi all'onorevole senatore Cavalletto proporre un voto di plauso a me.

A me non resta che attribuire codesta proposta alla bontà dei proponenti verso la mia persona e le adesioni dei signori senatori, miei colleghi, alla grande benevolenza che essi mi hanno ognora manifestato nel tempo dacchè siedo su questo banco.

Certo codesta proposta e codeste adesioni scendono dolcissime al mio cuore; la gratitudine del quale vorrei mi fosse dato di mostrarvi coi fatti.

Permettetemi intanto che, separandoci per breve tempo, io auguri a voi ogni bene; augurio che so mutarsi nel bene e nella prosperità della patria dacchè essa è in cima ai vostri pensieri; bene e prosperità della quale il Senato è e rimarrà il più saldo propugnacolo. (*Vivissime ed unanimi approvazioni: applausi generali*).